



# ORTA NOVA E ASCOLI SATRIANO



## PROGETTO DEFINITIVO

### PROGETTO AGROFOTOVOLTAICO ACCOPPIATO AD UN SISTEMA BESS E AD UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI IDROGENO VERDE

Committente:

**URBA-I 130108 S.r.l.**

Via Giorgio Giulini, 2  
20123 Milano (MI)



**StudioTECNICO**  
**Ing. Marco G Balzano**

Via Canello Rotto, 3  
70125 BARI | Italy  
+39 331.6794367  
www.ingbalzano.com



Spazio Riservato agli Enti:

REV	DATA	ESEGUITO	VERIFICA	APPROV	DESCRIZ
R0	12/10/2023	CL	MBG	MBG	Prima Emissione

Numero Commessa:

**SV664**

Data Elaborato:

**12/10/2023**

Revisione:

**R0**

Titolo Elaborato:

**Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico**

Progettista:

**ing.MarcoG.Balzano**

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari n.9341  
Professionista Antincendio Elenco Ministero degli Interni BA09341101837  
Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) Tribunale Bari

Elaborato:

**V.03a**

## Sommario

<b>Sommario</b> .....	<b>2</b>
<b>1. Premessa</b> .....	<b>5</b>
1.1 Generalità .....	5
1.2 Descrizione sintetica dell'iniziativa.....	7
1.3 Contatto.....	9
1.4 Localizzazione .....	10
IMPIANTO AGROVOLTAICO .....	10
IMPIANTO BATTERY ENERGY STORAGE.....	11
IMPIANTO IDROGENO VERDE.....	12
<b>2. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO</b> .....	<b>13</b>
2.1 Normativa Ambientale.....	13
2.2 Normativa in Ambito Energetico .....	17
<b>3. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO</b> .....	<b>18</b>
3.1 Premessa .....	18
3.2 Programmazione materia di energia .....	19
3.3 Programmazione unione europea.....	20
Clean energy packeage .....	22
Fit for 55.....	24
3.4 Programmazione nazionale.....	26
SEN (Strategia Energia Nazionale) 2017 .....	26
Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC) .....	30
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).....	33
Aggiornamenti Normativi per la Promozione di Impianti FER in Italia.....	36
3.5 Programmazione regionale.....	42
P.E.A.R. Regione Puglia .....	42
3.6 Indirizzo Agrivoltaico .....	44
Linee Guida in Materia di Impianti Agrivoltaici .....	48
<b>4. PIANIFICAZIONE</b> .....	<b>50</b>
4.1 Pianificazione Nazionale .....	50

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 2 di 201

Elenco ufficiale aree protette (EUAP).....	51
Rete Natura 2000: Aree ZPS, e Siti SIC/ZSC.....	53
Aree importanti per l'avifauna (IBA - important birds areas).....	54
Aree "Ramsar" sulle zone umide.....	55
Aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004.....	56
4.2 Pianificazione Regionale.....	67
Aree Non Idonee per le FER.....	67
Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).....	70
Struttura Idro-geo-morfologica.....	72
Struttura ecosistemico – ambientale.....	81
Struttura antropica e storico culturale.....	85
QUADRO DI ASSETTO DEI TRATTURI.....	99
Piano Faunistico Venatorio Regionale.....	103
4.3 Pianificazione Provinciale.....	105
PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA di foggia	105
Tavola A1 - Tutela della Integrità Fisica.....	107
Tavola A2 - Vulnerabilità Degli Acquiferi.....	112
Tavola B1 - Elementi Della Matrice Naturale.....	115
Tavola B2 - Tutela della Identità Culturale.....	122
Tavola C - Assetto Territoriale.....	125
Tavola S1 - Il Sistema della Qualità.....	131
Tavola S2 - Sistema Insediativo e Mobilità.....	132
4.4 Pianificazione Comunale.....	134
PRG COMUNE DI ORTA NOVA.....	134
PIANO COMUNALE DEI TRATTURI DI ORTA NOVA.....	137
PUG Comune di ASCOLI SATRIANO.....	138
P.d.F. Ortona.....	176
PRG Deliceto.....	178
P.d.F. Candela.....	180
Piano di Zonizzazione Acustica Comunale.....	183
4.5 Piano Di Tutela Delle Acque (PTA).....	184

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 3 di 201

4.6	Piano di Bacino Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) .....	194
4.7	Piano Regolatore di Qualità dell'Aria (PRQA) .....	200
4.8	Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Puglia.....	201



Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 4 di 201

## 1. Premessa

### 1.1 Generalità

La Società **URBA-I 130108 SRL**, con sede in Via Giorgio Giulini, 2 – 20121 Milano (MI), è soggetto Proponente di una iniziativa finalizzata alla realizzazione e messa in esercizio di un progetto **Agri-fotovoltaico** denominato **“AgroPV – San Marco”**.

L’iniziativa prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico, ossia destinato alla **produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare integrato** da un **progetto agronomico studiato per assicurare la compatibilità con le caratteristiche pedo-agricole e storiche del sito**.

Il progetto, meglio descritto nelle relazioni specialistiche, si prefigge l’obiettivo di **ottimizzare** e utilizzare in modo **efficiente** il territorio, producendo **energia elettrica** pulita e garantendo, allo stesso tempo, una **produzione agricola**.

Il costo della produzione elettrica, mediante la tecnologia fotovoltaica, è concorrenziale alle fonti fossili, ma con tutti i vantaggi derivanti dall’uso della fonte solare, quali zero emissioni di CO<sub>2</sub>, inquinanti solidi e liquidi, nessuna emissione sonora, ecc.

L'impianto fotovoltaico produrrà energia elettrica utilizzando come energia primaria l'energia dei raggi solari. In particolare, l'impianto trasformerà, grazie all'esposizione alla luce solare dei moduli fotovoltaici realizzati in materiale semiconduttore, una percentuale dell'energia luminosa dei fotoni in energia elettrica sotto forma di corrente continua che, opportunamente trasformata in corrente alternata da apparati elettronici chiamati "inverter", sarà ceduta alla rete elettrica nazionale.

La tecnologia fotovoltaica presenta molteplici aspetti favorevoli:

1. il sole è risorsa gratuita ed inesauribile;
2. non comporta emissioni inquinanti;
3. non genera inquinamento acustico
4. permette una diversificazione delle fonti energetiche e riduzione del deficit elettrico;
5. presenta una estrema affidabilità sul lungo periodo (vita utile superiore a 30 anni);
6. i costi di manutenzione sono ridotti al minimo;
7. il sistema presenta elevata modularità;
8. si presta a facile integrazione con sistemi di accumulo;
9. consente la delocalizzazione della produzione di energia elettrica.

L’impianto in progetto consente di produrre un significativo quantitativo di energia elettrica senza alcuna emissione di sostanze inquinanti, senza alcun inquinamento acustico e con un ridotto impatto visivo.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 5 di 201

L'iniziativa si inquadra, altresì, nel piano di realizzazione di impianti per la produzione di energia fotovoltaica che la società intende realizzare nella Regione Puglia per contribuire al soddisfacimento delle esigenze di energia pulita e sviluppo sostenibile che, a partire dal Protocollo Internazionale di Kyoto del 1997 sono state anche dall'Accordo sul Clima delle Nazioni Unite (Parigi, Dicembre 2015) e dal pacchetto di proposte legislative climatico "Fit for 55" a livello internazionale oltre che dal Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC - 2020) e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR - 2021) a livello nazionale. Tutti gli strumenti di pianificazione concordano nel porre la priorità sulla transizione energetica dalle fonti fossili alle rinnovabili che, oltre a ridurre gli impatti sull'ambiente, contribuiscono a migliorare il tenore di vita delle popolazioni e la distribuzione di reddito nelle regioni più svantaggiate, periferiche o insulari, anche grazie alla creazione di posti di lavoro locali permanenti che consente una maggiore coesione economica e sociale.

In tale contesto nazionale ed internazionale lo sfruttamento dell'energia solare costituisce senza dubbio una valida risposta alle esigenze economiche ed ambientali sopra esposte.

Di rilievo il **Regolamento UE n. 2577/2022** che, al fine di favorire ulteriormente la transizione e l'indipendenza energetica dell'Unione Europea, stabilisce che **gli impianti FER sono ex lege di interesse pubblico prevalente** rispetto ad altri interessi potenzialmente in conflitto.

In ragione delle motivazioni sopra esposte, al fine di favorire la transizione energetica verso **soluzioni ambientalmente sostenibili** la società proponente intende sottoporre all'iter valutativo l'iniziativa agrivoltaica oggetto della presente relazione.

La tipologia di opera prevista rientra nella categoria "impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda" citata nell'All. IV articolo 2 lettera b) del D.Lgs 152/2006, aggiornato con il D.Lgs 4/2008 vigente dal 13 febbraio 2008.

La progettazione è stata svolta utilizzando le **ultime tecnologie** con i migliori **rendimenti** ad oggi disponibili sul mercato. Considerando che la tecnologia fotovoltaica è in rapido sviluppo, dal momento della progettazione definitiva alla realizzazione potranno cambiare le tipologie e le caratteristiche delle componenti principali (moduli fotovoltaici, inverter, strutture di supporto), ma resteranno invariate le caratteristiche complessive e principali dell'intero impianto in termini di potenza massima di produzione, occupazione del suolo e fabbricati.

Il **progetto agronomico**, da realizzare in consociazione con la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica, è stato studiato sin dalle fasi iniziali in base ad un'approfondita analisi con lo scopo di:

- Attivare un progetto capace di favorire la biodiversità e la salvaguardia ambientale;
- Garantire la continuità delle attività colturali condotte sul fondo e preservare il contesto paesaggistico.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 6 di 201

## 1.2 Descrizione sintetica dell'iniziativa

L'iniziativa è da realizzarsi in agro dei Comuni di **Orta Nova, Ascoli Satriano, Ortona, Candela e Deliceto (FG)**, circa 8,8 km a Sud-Ovest del centro abitato di Orta Nova.

Per ottimizzare la produzione energetica, è stato scelto di realizzare l'impianto fotovoltaico mediante tracker monoassiali, ovvero inseguitori solari azionati da attuatori elettromeccanici capaci di massimizzare la produttività dei moduli fotovoltaici ed evitare il prolungato ombreggiamento del terreno sottostante.

Questa tecnologia elettromeccanica consente di seguire quotidianamente l'esposizione solare Est-Ovest su un asse di rotazione orizzontale Nord-Sud, posizionando così i pannelli sempre con la perfetta angolazione e massimizzando la producibilità e la resa del campo.

Circa le **attività agronomiche** da effettuare in consociazione con la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica, si è condotto uno studio agronomico finalizzato all'analisi pedo-agronomica dei terreni, del potenziale, della vocazione storica del territorio e dell'attività colturale condotta dall'azienda agricola proprietaria del fondo.

Il progetto prevede, oltre alle opere di mitigazione a verde dislocate lungo le fasce perimetrali, un articolato progetto agronomico nelle aree utili interne ed esterne la recinzione, oltre alla installazione di apiari per favorire la biodiversità.

La scelta agronomica ha tenuto conto della tipologia e qualità del terreno/sottosuolo e della disponibilità idrica. Per maggiori dettagli si rimanda alle relazioni specialistiche.

Collegate all'iniziativa agrivoltaica presentata, sono previsti anche un impianto di produzione di **idrogeno verde** e un **sistema di accumulo**.

L'**idrogeno verde** sarà prodotto usando corrente prodotta dalla centrale fotovoltaica in progetto; risulta essere la tipologia di idrogeno più sostenibile tra le diverse modalità di produzione. Nel sito individuato per la realizzazione dell'impianto di idrogeno è presente un metanodotto SNAM.

Il **sistema di accumulo**, o energy storage, è fondamentale per le necessità sempre crescenti di produzione energetica green, basata su fonti rinnovabili come solare ed eolico caratterizzate da una produzione non programmabile. L'iniziativa, dunque, al fine di poter soddisfare la domanda di energia senza precludersi la possibilità di contribuire alla erogazione del surplus di domanda rispetto alle previsioni, prevede la realizzazione di un Impianto di Stoccaggio di Energia connesso in media tensione alla Stazione di Elevazione Utente.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 7 di 201

Il **Battery Energy Storage System** o **BESS** è un dispositivo elettrochimico che, grazie alla capacità di convertire l'energia elettrica in energia chimica e viceversa, consente di stoccare l'energia prodotta dalla componente fotovoltaica dell'impianto agrivoltaico e, a seconda della necessità della rete e dinamiche del mercato energetico, **di erogarla in un momento diverso da quello di produzione, ovvero, in un prossimo futuro di partecipare alle attività per la stabilità della rete elettrica nazionale.**

Per maggiori dettagli si rimanda alle relazioni e ai layout di dettaglio.

Per quel che concerne l'impianto fotovoltaico, esso avrà una potenza complessiva pari a **70,40 MWn – 85,3944 MWp.**

L'impianto sarà composto da inverter trifase, connessi a gruppi a trasformatori BT/MT o BT/AT (per i dettagli si veda lo schema unifilare allegato).

L'impianto sarà collegato in A.T. alla Rete di Trasmissione gestita da Terna S.p.A.

In base alla soluzione di connessione (**STMG TERNA – CODICE PRATICA 202001451**), l'impianto fotovoltaico sarà collegato alla rete di trasmissione **in antenna a 150 kV su un futuro ampliamento della Stazione Elettrica (SE) della RTN a 380/150 kV denominata "Deliceto".**

Le opere, data la loro specificità, sono da intendersi di interesse pubblico, indifferibili ed urgenti ai sensi di quanto affermato dall'art. 1 comma 4 della legge 10/91 e ribadito dall'art. 12 comma 1 del Decreto Legislativo 387/2003, nonché urbanisticamente compatibili con la destinazione agricola dei suoli come sancito dal comma 7 dello stesso articolo del decreto legislativo.




Fig. 1-1: Progetto agrivoltaico

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 8 di 201

## 1.3 Contatto

Società promotrice: **URBA-I 130108 S.R.L**

Indirizzo: Via Giorgio Giulini, 2  
20213 MILANO  
PEC: urba130108@legalmail.it  
Mob: +39 331.6794367

Progettista: **Ing. MARCO G. BALZANO**

Indirizzo: Via Canello Rotto, 03  
70125 BARI (BA)  
Tel. +39 331.6794367  
Email: studiotecnico@ingbalzano.com  
PEC: ing.marcobalzano@pec.it

STUDIOTECNICO   
ing.MarcoBALZANO

SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 9 di 201



## 1.4 Localizzazione

### IMPIANTO AGROVOLTAICO

L'area contrattualizzata dal proponente, dell'estensione di **222,64 ha**, sarà destinata alla realizzazione dell'impianto in progetto, denominato "**AgroPV-San Marco**", si trova in Puglia nel Comune di **Orta Nova (FG) e Ascoli Satriano (FG)**, in località "**San Marco**".



Fig. 1-2: Localizzazione area di intervento – in azzurro le aree dell'impianto agrivoltaico – in verde le aree agricole esterne

#### Coordinate GPS:

Latitudine: 41.258369° N

Longitudine: 15.618153° E

Altezza s.l.m.: 166 m

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 10 di 201



## IMPIANTO BATTERY ENERGY STORAGE

L'area destinata alla realizzazione dell'impianto Battery Energy Storage System (BESS) per il progetto "**AgroPV-San Marco**" è collocata nel comune di Deliceto, Foglio 42 Particella 383.



Fig. 1-3: Localizzazione area di intervento – in azzurro l'area dedicata al BESS

### Coordinate GPS:

Latitudine: 41.219124° N

Longitudine: 15.480917° E

Altezza s.l.m.: 288 m

STUDIOTECNICO  
ing.MarcoBALZANO

SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 11 di 201

## IMPIANTO IDROGENO VERDE

L'area destinata alla realizzazione dell'impianto di produzione di Idrogeno Verde per il progetto "AgroPV-San Marco" è collocata nel foglio 1 del comune di Candela.




Fig. 1-4: Localizzazione area di intervento – in verde l'area dedicata all'impianto di produzione di Idrogeno Verde

### Coordinate GPS:

Latitudine: 41.200156°N

Longitudine: 15.480478°E

Altezza s.l.m.: 240 m

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 12 di 201

## 2. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

### 2.1 Normativa Ambientale

L'intervento in progetto è disciplinato dalla Normativa in materia ambientale, in specie dal D. Lgs 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., così come modificato in particolare dal D. Lgs. 4 del 16 gennaio 2008 e da ultimo, dal D. Lgs. 104 del 16 giugno 2017.

Esso ricade nell'elenco di cui all'Allegato IV della Parte II del Codice dell'Ambiente, dove al punto 2, recante "industria energetica ed estrattiva", lett. b) si legge: "impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda di potenza complessiva superiore a 1 MW".

Ai sensi dell'Art. 6, lett. d) del Codice, il progetto di detti impianti, ai sensi e per gli effetti della classificazione di cui al capoverso precedente, risulta essere sottoposto alla **verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale**.

Nello specifico:

#### **ALLEGATO B - Interventi soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA**

##### **ELENCO B.2 PROGETTI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA**

***B.2.g/5-bis) impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, diversi da quelli di cui alle lettere B.2.g, B.2.g/3 e B.2.g/4, con potenza elettrica nominale uguale o superiore a 1 MW***

Tuttavia, data l'estensione significativa dell'impianto previsto, **si è ritenuto opportuno, procedere direttamente con il Provvedimento Unico Ambientale, a livello nazionale, e con l'Autorizzazione Unica, a livello regionale.**

Il presente Studio è stato realizzato seguendo le indicazioni e i contenuti di cui all'allegato VII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e delle linee guida per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale previsti dalla normativa nazionale e regionale attualmente vigente e si propone di esaminare i rapporti tra la proposta di realizzazione dell'impianto fotovoltaico ed il territorio nel suo intorno, sotto il profilo dei possibili impatti sulle componenti naturalistiche, sul paesaggio e sugli aspetti storico-culturali, evidenziando le eventuali criticità presenti.

Esso si pone dunque le seguenti finalità:

- la **descrizione della situazione ambientale** dell'area interessata dalle opere in progetto (scenario di base);
- l'**analisi delle possibili interferenze** delle medesime con il sistema ambientale interessato;

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 13 di 201

- stabilire la **compatibilità** delle eventuali modificazioni indotte dall'intervento proposto, con gli usi attuali, previsti e potenziali dell'area di studio, nonché la verifica del mantenimento degli equilibri interni delle componenti ambientali interessate dalla realizzazione del progetto;
- la predisposizione di **soluzioni progettuali** utili sia a ridurre l'entità dei potenziali impatti negativi (particolare attenzione sarà posta nei confronti dei potenziali impatti temporanei legati in particolare alla fase di cantiere), che a compensare quelli che potrebbero determinare modificazioni più o meno permanenti nel territorio e negli elementi che lo caratterizzano, durante la fase di funzionamento del progetto

La Valutazione d'Impatto Ambientale è una procedura tecnico-amministrativa di verifica della compatibilità di un progetto, introdotta a livello europeo e finalizzata all'individuazione, descrizione e quantificazione degli effetti che un determinato progetto, opera o azione, potrebbe avere sull'ambiente.

Nell'art. 4, comma 4, lettera b) del Codice, è indicato che: "la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita.

A questo scopo, essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato per ciascun caso particolare gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

- L'uomo, la fauna e la flora;
- Il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;
- I beni materiali e il patrimonio culturale;
- L'interazione tra i fattori di cui sopra;

L'art. 5, comma 1, lettera b), definisce la valutazione di impatto ambientale (VIA) come il processo che comprende [...] l'elaborazione e la presentazione dello studio di impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l'integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto.

L'articolo 22 stabilisce le modalità e i contenuti dello **Studio di Impatto Ambientale (SIA)**, disponendo che esso contenga:

- Una descrizione del progetto;
- Una descrizione dei probabili effetti significativi sull'ambiente;

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 14 di 201

- Una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi;
- Una descrizione delle alternative di progetto;
- Il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali negativi.

Il DPCM 27 dicembre 1988 introduce, secondo quanto disposto dall'articolo 3 del DPCM 377/88, norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale (SIA). Tale DPCM viene in seguito abrogato dall'art. 26 co. 1 lettera b) del D. Lgs. N. 104/17, il quale introduce inoltre, in sostituzione all'art. 22 del D. Lgs 152/2006, l'art. 11 del d.lgs. n. 104 del 2017.

Esso stabilisce, per le varie categorie di opere interessate, le informazioni, i dati e le metodologie di analisi da considerare nella stesura di un SIA.

In particolare, stabilisce che uno studio di impatto ambientale sia strutturato secondo tre quadri: **programmatico, progettuale e ambientale**.

Il **quadro di riferimento programmatico** comprende, in particolare, la descrizione del progetto e delle sue relazioni con gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale nei quali è inquadrabile. Sono state descritte le relazioni tra le opere in progetto e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale. L'analisi della normativa vigente è stata sviluppata per aree tematiche: procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, normativa energetica, strumenti di tutela, impatto acustico, acque, trasporti, rifiuti, strumenti urbanistici locali.

Il **quadro di riferimento progettuale** descrive il progetto e le soluzioni adottate a seguito degli studi effettuati, nonché il suo inquadramento nel territorio, inteso come area e come sito interessati. Sono state analizzate le caratteristiche delle opere in progetto, illustrando le motivazioni tecniche che hanno portato alla scelta progettuale adottata e le alternative di intervento considerate. Sono state inoltre descritte le motivazioni tecniche delle scelte progettuali, nonché le misure, i provvedimenti e gli interventi che il proponente ritiene opportuno adottare ai fini del migliore inserimento dell'opera nell'ambiente.

Il **quadro di riferimento ambientale** descrive, tra l'altro, la qualità ambientale del sito e dell'area vasta prima della realizzazione del progetto e dopo, con particolari riferimenti alle tecnologie adottate, agli impatti generati e alla capacità di carico dell'ambiente coinvolto.

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 104 del 16 giugno 2017, è stata introdotta un'importante innovazione nella disciplina della procedura di VIA con l'introduzione nel testo normativo dell'**Art. 27 bis**, recante **Provvedimento autorizzatorio unico regionale** (P.A.U.R.), il quale ora consente di assorbire in un solo procedimento, lo stesso di quello relativo alla VIA, l'esame necessario per il rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, permessi, pareri, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari all'approvazione e all'esercizio del progetto.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 15 di 201

Con l'ottenimento del provvedimento di VIA, da parte dell'autorità competente, in esito alla Conferenza dei Servizi convocata in modalità sincrona ai sensi dell'Art. 14ter della L. 241 del 7 agosto 1990, si intendono contestualmente rilasciati anche gli altri provvedimenti autorizzatori, compresi quelli per l'esercizio dell'attività.

Sulla base dei risultati emersi dallo studio delle caratteristiche ambientali nell'area di influenza del progetto, descritti nel Quadro di Riferimento Ambientale, sono stati valutati i potenziali impatti negativi e positivi sulle diverse componenti del sistema ambientale. Questi sono stati verificati sia in fase di cantiere, di realizzazione delle strutture in progetto, sia in fase di esercizio, a conclusione degli interventi e durante la permanenza delle strutture stesse. I risultati ottenuti sono infine stati comparati con le ipotesi di scenari alternativi che sono emersi nel corso della progettazione e contestualmente all'elaborazione del quadro di analisi ambientale. Tra gli scenari possibili, così come indicato dalla normativa di riferimento, è stato valutato anche quello della non realizzazione del progetto (do nothing).

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 16 di 201

## 2.2 Normativa in Ambito Energetico

La pubblicazione del D. Lgs. 387/2003, testo base in materia di FER, è stato un vero punto di riferimento per la Legislazione in campo Energetico in Italia ed ha introdotto numerose innovazioni; tra tutte, quelle relative alle procedure autorizzative, istituendo in particolare il titolo dell'Autorizzazione Unica anche per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e, soprattutto, un procedimento autorizzatorio unico nel quale convergono tutti gli atti di assenso, autorizzativi, nulla osta, pareri o altri atti comunque denominati; il rilascio dell'autorizzazione unica, per gli effetti dell'Art. 12, c. 5 del Decreto Legislativo citato, costituisce titolo per la costruzione dell'impianto e per il suo esercizio.

Un secondo elemento di particolare importanza è costituito dalla dichiarazione ex lege di pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità degli impianti di produzione dell'energia elettrica alimentati da FER. Dà conto di tale speciale status la disposizione di cui al c. 7 dello stesso Art. 12, nel quale si legittima esplicitamente che tali impianti possano essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici comunali, considerando con ciò, se non prevalente, almeno equivalente, l'interesse alla realizzazione e diffusione sistematica su tutto il territorio nazionale di infrastrutture di questo tipo rispetto all'interesse, pur rilevante, per la tutela e la conservazione del paesaggio rurale così come definito e assicurato dall'attuazione della pianificazione comunale. È opportuno rilevare che il già citato comma 7 richiami la L. 57/2001 recante "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati", la quale all'Art. 7, c. 3, lett. Precisa che si debba procedere alla modernizzazione del settore dell'agricoltura anche favorendo lo sviluppo dell'ambiente rurale, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della multifunzionalità dell'azienda agricola [...], anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito.

È dunque il caso di osservare che nel testo legislativo in esame, lungi da implicazioni speculative e invasive, in realtà sono ben chiare le esigenze della tutela e della conservazione al punto da ritenere opportuno finanche la parziale diversa utilizzazione del suolo agricolo, tesa alla produzione energetica pulita, purché si ottenga il risultato di sostenere un settore produttivo ancora oggi, dopo quindici anni dalla sua entrata in vigore, sempre più in difficoltà.

Un secondo importante passaggio normativo si registra con l'emanazione del DM 10 settembre 2010 che disciplina nel dettaglio, all'Art. 13, anche le Autorizzazioni Uniche e le relative procedure, dettando disposizione per la compilazione dei progetti, per le autorità competenti ad esprimersi con un proprio parere e infine, per l'inserimento paesaggistico degli impianti medesimi.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 17 di 201

## 3. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

### 3.1 Premessa

Il **Quadro di Riferimento Programmatico** per lo Studio di Impatto Ambientale deve fornire gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale.

Nell'ambito del Quadro di Riferimento Programmatico sono descritte le relazioni tra le opere in progetto e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale.

L'analisi della normativa vigente è stata sviluppata per aree tematiche: procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, normativa energetica, strumenti di tutela, impatto acustico, acque, trasporti, rifiuti, strumenti urbanistici locali.

Più nello specifico i contenuti relativi al presente quadro riferiscono in merito a:

- descrizione delle motivazioni del progetto in relazione agli stati di attuazione degli strumenti pianificatori, di settore e territoriali in cui è inquadrabile il progetto stesso;
- descrizione dei rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti pianificatori, evidenziando, le caratteristiche generali dell'area interessata;
- eventuali modificazioni intervenute con riguardo alle ipotesi di sviluppo assunte a base delle pianificazioni;
- indicazione degli interventi connessi, complementari o a servizio rispetto a quello proposto, con le eventuali previsioni temporali di realizzazione;
- indicazione dei tempi di attuazione dell'intervento e delle eventuali infrastrutture a servizio e complementari;
- attualità del progetto e motivazione delle eventuali modifiche apportate dopo la sua originaria concezione;
- eventuali disarmonie di previsioni contenute in distinti strumenti programmatori.

SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 18 di 201

### 3.2 Programmazione materia di energia

La realizzazione di un impianto fotovoltaico ben si inserisce nel quadro economico italiano ed europeo, che vede da un lato un continuo aumento della domanda di energia, dall'altro l'impossibilità di colmare tali richieste, puntando esclusivamente sui combustibili fossili.

La diversificazione delle risorse e la ricerca di fonti energetiche rinnovabili a basso impatto ambientale sono le sfide da affrontare e vincere oggi. In quest'ottica si colloca la seguente produzione normativa a livello internazionale, nazionale e regionale.

**In base a quanto illustrato nei prossimi paragrafi, gli strumenti di programmazione energetica a livello comunitario, nazionale e regionale promuovono la diversificazione delle fonti energetiche e lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, la realizzazione del progetto si inserisce in questo obiettivo.**

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 19 di 201

### 3.3 Programmazione unione europea

L'energia è uno dei fattori fondamentali per assicurare la competitività dell'economia e la qualità della vita della popolazione. Il tema della dipendenza energetica dell'Unione Europea, la volubilità dei prezzi petroliferi, la constatazione che tale dipendenza energetica è in costante aumento e il Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici hanno infatti progressivamente spinto l'UE a porre in primo piano le questioni energetiche e ad incentivare lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili il cui sfruttamento non comporti l'emissione di gas serra.

I più importanti atti emanati a livello comunitario a sostegno delle fonti rinnovabili sono costituiti dal Libro Bianco del 1996 (e il successivo Libro Bianco del 1997) e dalla Direttiva 2001/77/CE (successivamente abrogata dalla Direttiva 2009/28/CE a partire dall'01.01.2012) sulla promozione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili.

L'attuale Direttiva sulle Fonti Rinnovabili è costituita dalla Direttiva 2009/28/CE, la quale crea un quadro comune per l'utilizzo di energie rinnovabili nell'UE in modo da ridurre le emissioni di gas serra e promuovere trasporti più puliti. A tal fine, fissa obiettivi per tutti i paesi dell'UE, allo scopo di portare la quota di energia da fonti energetiche rinnovabili al 20 % di tutta l'energia dell'UE e al 10 % di energia specificatamente per il settore dei trasporti entro il 2020.

I principi chiave all'insegna dei quali si sviluppa la direttiva sono i seguenti:

- Ogni paese dell'UE deve approntare un piano d'azione nazionale per il 2020, stabilendo una quota da fonti energetiche rinnovabili nel settore dei trasporti, del riscaldamento e della produzione di energia elettrica;
- Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi in base al rapporto costo/efficacia, i paesi dell'UE possono scambiare energia da fonti rinnovabili. Per il computo connesso ai propri piani d'azione, i paesi dell'UE possono anche ricevere energia rinnovabile da paesi non appartenenti all'UE, a condizione che l'energia sia consumata nell'Unione europea e che sia prodotta da impianti moderni ed efficienti.
- Ciascun paese dell'UE deve essere in grado di garantire l'origine dell'energia elettrica, del riscaldamento e del raffreddamento prodotta da fonti rinnovabili.
- I paesi dell'UE devono costruire le infrastrutture necessarie per l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nel settore dei trasporti.
- I biocarburanti e i bioliquidi devono essere realizzati in modo sostenibile, non utilizzando materie prime provenienti da terreni che presentano un elevato valore in termini di biodiversità.

Nella proposta della Commissione europea per modificare la normativa europea sulla qualità della benzina e del combustibile diesel, il contributo dei biocarburanti verso il conseguimento degli obiettivi nazionali dovrebbe essere limitato.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 20 di 201

La direttiva 2009/28 stabilisce inoltre per l'Italia l'obiettivo della quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia al 2020 pari al 17%.

Per quanto concerne la tutela dell'ambiente e gli obiettivi di riduzione dei gas serra, il primo importante atto mondiale a difesa del clima è costituito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici di Rio de Janeiro del 1992, nell'ambito della quale 150 paesi nel mondo (tra cui l'Italia) hanno stabilito di dotarsi dello strumento volto all'individuazione delle azioni da intraprendere nella direzione dello sviluppo sostenibile, quale Agenda 21.

Con il Protocollo di Kyoto, firmato nel dicembre 1997, gli stati membri si impegnano a ridurre collettivamente, entro il 2008-2012 (Secondo periodo di scambio o Fase 2), le proprie emissioni di gas serra dell'8% rispetto a quelle del 1990 e successivamente del 13% entro il 2013-2020 (Terzo periodo di scambio).

A livello comunitario, lo strumento attuativo del Protocollo di Kyoto è costituito dalla Direttiva 2003/87/CE così come modificata dalla direttiva 2009/29 che stabilisce l'obbligo, per gli impianti ad essa assoggettati, di esercire la propria attività con apposita autorizzazione all'emissione in atmosfera di gas serra e stabilisce l'obbligo di rendere, alla fine dell'anno, un numero di quote d'emissione pari alle stesse rilasciate durante l'anno.

Tale direttiva istituisce inoltre un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità: le quote infatti, una volta rilasciate, possono essere vendute o acquistate a terzi e il trasferimento delle quote viene registrato in apposito registro nazionale.

A livello nazionale lo strumento attuativo della direttiva europea è costituito dal D.Lgs 30/2013 e s.m.i..

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 21 di 201

## CLEAN ENERGY PACKAGE

Il 30 novembre 2016, la Commissione UE ha adottato il Pacchetto legislativo "Energia pulita per tutti gli europei" ("Clean Energy for all Europeans"), con il quale sono stati stabiliti gli obiettivi al 2030 in materia di emissioni di gas serra, fonti rinnovabili ed efficienza energetica, richiamando, allo stesso tempo, la necessità di costruire un'Unione dell'Energia che assicuri un'energia accessibile dal punto di vista dei prezzi, sicura e sostenibile.

Il Pacchetto di proposte si pone i seguenti tre obiettivi:

- mettere l'efficienza energetica al primo posto;
- costruire la leadership a livello globale nelle fonti rinnovabili;
- offrire un patto equo ai consumatori, ossia riformare il mercato energetico per conferire
- più potere ai consumatori nelle loro scelte energetiche.

In riferimento all'obiettivo di costituire una leadership nelle fonti rinnovabili, l'Unione Europea fissa come traguardo, il **conseguimento della produzione di energia da fonti rinnovabili del 27% per il 2030.**

### Obiettivi per il 2020:

- ridurre le emissioni di gas a effetto serra almeno del 20% rispetto ai livelli del 1990;
- ottenere il 20% dell'energia da fonti rinnovabili;
- migliorare l'efficienza energetica del 20%.

### Obiettivi per il 2030:

- ridurre del 40% i gas a effetto serra;
- **ottenere almeno il 27% dell'energia da fonti rinnovabili;**
- aumentare l'efficienza energetica del 27-30%;
- portare il livello di interconnessione elettrica al 15% (vale a dire che il 15% dell'energia elettrica prodotta nell'Unione può essere trasportato verso altri paesi dell'UE).

### Obiettivi per il 2050:

- tagliare dell'80-95% i gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990.

La strategia messa in atto dall'Unione Europea per raggiungere gli obiettivi suddetti è il cosiddetto "sistema di scambio delle quote di emissione", che prevede, per le industrie che consumano molta energia, di abbassare ogni anno il tetto massimo di tali emissioni.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 22 di 201

Nella revisione della Direttiva 2009/28/CE sulle Fonti Rinnovabili, la Commissione propone una serie di misure finalizzate a creare un level playing field per tutte le tecnologie, adattare il mercato elettrico, remunerare la flessibilità sia nella generazione che nella domanda e nello stoccaggio. Il dispacciamento prioritario viene confermato per le installazioni esistenti e le piccole istallazioni e laddove sia dimostrato dallo Stato Membro che è necessario a raggiungere l'obiettivo sulle fonti rinnovabili, mentre la riduzione della produzione di energia da fonti rinnovabili dovrebbe essere tenuta al minimo.



Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 23 di 201

## FIT FOR 55

Il 14 luglio 2021 la Commissione Europea ha adottato il pacchetto climatico "Fit for 55" che illustra le proposte legislative per raggiungere entro il 2030 gli obiettivi del Green Deal, con focus sulla riduzione delle emissioni di gas responsabili dell'effetto serra del 55% rispetto ai livelli del 1990 e arrivare alla "carbon neutrality" per il 2050. Dal 1990 al 2020, la riduzione di emissioni di gas serra si attesta sul 20%.

Il pacchetto si articola in 12 iniziative, talune modifiche di legislazioni esistenti.

- Revisione del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS), compresi il settore marittimo, aereo e CORSIA, nonché una proposta per l'ETS come risorsa propria;
- Meccanismo di adeguamento alle frontiere del carbonio (CBAM) e una proposta per il CBAM come risorsa propria;
- Regolamento sulla condivisione degli sforzi (ESR);
- Revisione della direttiva sulla tassazione dell'energia;
- Modifica alla direttiva sulle energie rinnovabili per attuare l'ambizione del nuovo obiettivo climatico per il 2030 (RED);
- Modifica della direttiva sull'efficienza energetica per attuare l'ambizione del nuovo obiettivo climatico per il 2030 (EED);
- Ridurre le emissioni di metano nel settore energetico;
- Revisione del regolamento sull'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra derivanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura (LULUCF);
- Revisione della direttiva sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi;
- Revisione del regolamento che fissa gli standard di prestazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> per le nuove autovetture e per i nuovi veicoli commerciali leggeri;
- Revisione della prestazione energetica della Direttiva Edifici (EPBD);
- Revisione del Terzo Pacchetto Energia per il gas (Direttiva 2009/73/UE e Regolamento 715/2009/UE) per regolamentare i mercati competitivi del gas decarbonizzato.

In tale ottica, per l'Italia risulta attivo il Superbonus 110% promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico per ristrutturazioni che migliorino di due classi energetiche gli edifici. Infatti, studi di settore hanno dimostrato che gli edifici sono il settore più energivoro essendo, il panorama edilizio italiano, per oltre il 60% antecedente agli anni 70 (la prima legge italiana sull'efficienza energetica risale al 1973). Sebbene questo strumento concorrerà alla riduzione dei consumi la neutralità da fonti fossili per la produzione di energia deve passare per la transizione energetica

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 24 di 201

attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili che, se al 2019 si stimava dovessero raggiungere il 30% del fabbisogno energetico, adesso è stato rivalutato al 40%. Il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, sostiene la commissione europea, sarebbe utile altresì a modernizzare l'economia, e garantire la sicurezza e la resilienza dell'approvvigionamento energetico e benefici per la salute. Ciononostante, le problematiche burocratiche per la costruzione delle infrastrutture frenano il raggiungimento degli ambiziosi ma fondamentali obiettivi.

**In relazione all'analisi effettuata, il progetto in esame presenta elementi di totale coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi generali previsti dal Pacchetto in quanto impianto di produzione energetica da fonte rinnovabile.**

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 25 di 201

### 3.4 Programmazione nazionale

#### SEN (STRATEGIA ENERGIA NAZIONALE) 2017

Con D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è stata adottata la Strategia Energetica Nazionale 2017, il piano decennale del Governo italiano per anticipare e gestire il cambiamento del sistema energetico.

La SEN2017 è il risultato di un processo articolato e condiviso durato un anno che ha coinvolto, sin dalla fase istruttoria, gli organismi pubblici operanti sull'energia, gli operatori delle reti di trasporto di elettricità e gas e qualificati esperti del settore energetico.

Nella fase preliminare sono state svolte due audizioni parlamentari, riunioni con i gruppi parlamentari, le Amministrazioni dello Stato e le Regioni. La proposta di Strategia è stata quindi posta in consultazione pubblica per tre mesi, con una ampia partecipazione: oltre 250 tra associazioni, imprese, organismi pubblici, cittadini e esponenti del mondo universitario hanno formulato osservazioni e proposte, per un totale di 838 contributi tematici, presentati nel corso di un'audizione parlamentare dalle Commissioni congiunte Attività produttive e Ambiente della Camera e Industria e Territorio del Senato.

L'Italia ha raggiunto in anticipo gli obiettivi europei - con una penetrazione di rinnovabili del 17,5% sui consumi complessivi al 2015 rispetto al target del 2020 di 17% - e sono stati compiuti importanti progressi tecnologici che offrono nuove possibilità di conciliare contenimento dei prezzi dell'energia e sostenibilità.

La Strategia si pone l'obiettivo di rendere il sistema energetico nazionale più:

- competitivo: migliorare la competitività del Paese, continuando a ridurre il gap di prezzo e di costo dell'energia rispetto all'Europa, in un contesto di prezzi internazionali crescenti
- sostenibile: raggiungere in modo sostenibile gli obiettivi ambientali e di decarbonizzazione definiti a livello europeo, in linea con i futuri traguardi stabiliti nella COP21
- sicuro: continuare a migliorare la sicurezza di approvvigionamento e la flessibilità dei sistemi e delle infrastrutture energetiche, rafforzando l'indipendenza energetica dell'Italia

Fra i target quantitativi previsti dalla SEN:

- efficienza energetica: riduzione dei consumi finali da 118 a 108 Mtep con un risparmio di circa 10 Mtep al 2030
- fonti rinnovabili: 28% di rinnovabili sui consumi complessivi al 2030 rispetto al 17,5% del 2015; in termini settoriali, l'obiettivo si articola in una quota di rinnovabili sul consumo elettrico del 55% al 2030 rispetto al 33,5% del 2015; in una quota di rinnovabili sugli usi termici del 30% al 2030 rispetto al 19,2% del 2015; in una quota di rinnovabili nei trasporti

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 26 di 201

del 21% al 2030 rispetto al 6,4% del 2015 riduzione del differenziale di prezzo dell'energia: contenere il gap di costo tra il gas italiano e quello del nord Europa (nel 2016 pari a circa 2 €/MWh) e quello sui prezzi dell'elettricità rispetto alla media UE (pari a circa 35 €/MWh nel 2015 per la famiglia media e al 25% in media per le imprese)

- cessazione della produzione di energia elettrica da carbone con un obiettivo di accelerazione al 2025, da realizzare tramite un puntuale piano di interventi infrastrutturali
- razionalizzazione del downstream petrolifero, con evoluzione verso le bioraffinerie e un uso crescente di biocarburanti sostenibili e del GNL nei trasporti pesanti e marittimi al posto dei derivati dal petrolio verso la decarbonizzazione al 2050: rispetto al 1990, una diminuzione delle emissioni del 39% al 2030 e del 63% al 2050
- raddoppiare gli investimenti in ricerca e sviluppo tecnologico clean energy: da 222 Milioni nel 2013 a 444 Milioni nel 2021
- promozione della mobilità sostenibile e dei servizi di mobilità condivisa
- nuovi investimenti sulle reti per maggiore flessibilità, adeguatezza e resilienza;
- maggiore integrazione con l'Europa; diversificazione delle fonti e rotte di approvvigionamento gas e gestione più efficiente dei flussi e punte di domanda
- riduzione della dipendenza energetica dall'estero dal 76% del 2015 al 64% del 2030 (rapporto tra il saldo import/export dell'energia primaria necessaria a coprire il fabbisogno e il consumo interno lordo), grazie alla forte crescita delle rinnovabili e dell'efficienza energetica

Il raggiungimento degli obiettivi presuppone alcune condizioni necessarie e azioni trasversali:

- infrastrutture e semplificazioni: la SEN 2017 prevede azioni di semplificazione e razionalizzazione della regolamentazione per garantire la realizzazione delle infrastrutture e degli impianti necessari alla transizione energetica, senza tuttavia indebolire la normativa ambientale e di tutela del paesaggio e del territorio né il grado di partecipazione alle scelte strategiche
- costi della transizione: grazie all'evoluzione tecnologica e ad una attenta regolazione, è possibile cogliere l'opportunità di fare efficienza e produrre energia da rinnovabili a costi sostenibili. Per questo la SEN segue un approccio basato prevalentemente su fattori abilitanti e misure di sostegno che mettano in competizione le tecnologie e stimolino continuo miglioramento sul lato dell'efficienza.
- compatibilità tra obiettivi energetici e tutela del paesaggio: la tutela del paesaggio è un valore irrinunciabile, pertanto per le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico, verrà data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni e tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti. Accanto a ciò si procederà, con Regioni e amministrazioni che tutelano il paesaggio, alla individuazione di aree, non altrimenti valorizzabili, da destinare alla produzione energetica rinnovabile.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 27 di 201

- effetti sociali e occupazionali della transizione: fare efficienza energetica e sostituire fonti fossili con fonti rinnovabili genera un bilancio netto positivo anche in termini occupazionali, ma si tratta di un fenomeno che va monitorato e governato, intervenendo tempestivamente per riqualificare i lavoratori spiazzati dalle nuove tecnologie e formare nuove professionalità, per generare opportunità di lavoro e di crescita.

La Strategia energetica nazionale costituisce un impulso per la realizzazione di importanti investimenti, incrementando lo scenario tendenziale con investimenti complessivi aggiuntivi di 175 miliardi al 2030, così ripartiti:

- 30 miliardi per reti e infrastrutture gas ed elettrico
- 35 miliardi per fonti rinnovabili
- 110 miliardi per l'efficienza energetica

Oltre l'80% degli investimenti è quindi diretto ad incrementare la sostenibilità del sistema energetico, si tratta di settori ad elevato impatto occupazionale ed innovazione tecnologica.

Con riferimento allo sviluppo delle fonti rinnovabili, il nuovo documento di SEN rileva come ad oggi l'Italia abbia già raggiunto gli obiettivi rinnovabili 2020, con una penetrazione di 17,5% sui consumi complessivi al 2015 rispetto ad un target al 2020 di 17%. Conseguentemente la SEN ritiene ambizioso, ma perseguibile, un obiettivo del 27% di rinnovabili sui consumi complessivi al 2030; obiettivo che è così declinato, ottimizzando gli interventi e gli investimenti per poter agire in modo sinergico e coordinato su tutti i settori considerati:

- Rinnovabili elettriche al 48÷50% al 2030 rispetto al 33,5% del 2015
- Rinnovabili termiche al 28÷30% al 2030 rispetto al 19,2% del 2015
- Rinnovabili trasporti al 17%÷19% al 2030 rispetto al 6,4% del 2015

Con riferimento agli impianti fotovoltaici di grande dimensione, la nuova SEN prende atto del trend di riduzione dei costi di generazione che sta portando questa tecnologia, al pari dell'eolico, verso la c.d. "market parity". Ulteriori riduzioni di costo sono attese fino al 2030 e costituiscono la base per la completa integrazione nel mercato di tali tecnologie, anche sostenute da una riduzione dei costi amministrativi per questi impianti.

Al riguardo, come chiaramente esplicitato nel documento "SEN 2017", in termini di sostegno

alla tecnologia, attualmente sono disponibili le detrazioni fiscali per i piccoli impianti fotovoltaici asserviti agli edifici domestici, il "superammortamento" per soggetti titolari di reddito d'impresa e/o reddito di lavoro autonomo, oltre a misure ormai storiche, tra le quali la priorità di dispacciamento, lo scambio sul posto e l'esenzione dal pagamento degli oneri per l'autoconsumo

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 28 di 201

in talune configurazioni. Non sono più disponibili, se non per piccolissimi impianti diversi dai fotovoltaici, incentivi sulla produzione energetica per nuovi interventi, anche per intervenute regole europee sugli aiuti di Stato.

Peraltro, il significativo potenziale residuo tecnicamente ed economicamente sfruttabile e la riduzione dei costi di fotovoltaico ed eolico, prospettano un importante sviluppo di queste tecnologie, la cui produzione, secondo il modello assunto dallo scenario SEN e secondo anche gli scenari EUCCO, dovrebbe più che raddoppiare entro il 2030.



Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 29 di 201

## PIANO NAZIONALE INTEGRATO PER L'ENERGIA E IL CLIMA 2030 (PNIEC)

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, ha pubblicato il 21 gennaio 2020 il testo del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC) che recepisce le novità contenute nel Decreto Legge sul Clima nonché quelle sugli investimenti per il Green New Deal previste nella Legge di Bilancio 2020.

Il Piano si struttura in cinque linee di intervento che si svilupperanno in maniera integrata dalla decarbonizzazione all'efficienza e sicurezza energetica, passando attraverso lo sviluppo del mercato interno dell'energia, della ricerca, dell'innovazione e della competitività al fine di cambiare la politica energetica e ambientale del nostro Paese. Tali misure, secondo il governo, saranno utili a garantire una diminuzione del 56% di emissioni nel settore della grande industria e del 35% nel settore terziario e trasporti portando al 30% la quota di energia FER nei Consumi Finali Lordi di energia.

Tema cardine del PNIEC è infatti proprio l'accelerazione della transizione dai combustibili tradizionali alle fonti rinnovabili (decarbonizzazione). Nel testo, infatti, si legge che *"La concretizzazione di tale transizione esige ed è subordinata alla programmazione e realizzazione degli impianti sostitutivi e delle necessarie infrastrutture"*.

Seguono i principali obiettivi fissati dall' UE e dall'Italia attraverso il PNIEC al 2030.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 30 di 201

Tabella 1 - Principali obiettivi su energia e clima dell'UE e dell'Italia al 2020 e al 2030

	Obiettivi 2020		Obiettivi 2030	
	UE	ITALIA	UE	ITALIA (PNIEC)
<b>Energie rinnovabili (FER)</b>				
Quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di energia	20%	17%	32%	30%
Quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di energia nei trasporti	10%	10%	14%	22%
Quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi per riscaldamento e raffrescamento			+1,3% annuo (Indicativo)	+1,3% annuo (Indicativo)
<b>Efficienza energetica</b>				
Riduzione dei consumi di energia primaria rispetto allo scenario PRIMES 2007	-20%	-24%	-32,5% (Indicativo)	-43% (Indicativo)
Risparmi consumi finali tramite regimi obbligatori efficienza energetica	-1,5% annuo (senza trasp.)	-1,5% annuo (senza trasp.)	-0,8% annuo (con trasporti)	-0,8% annuo (con trasporti)
<b>Emissioni gas serra</b>				
Riduzione dei GHG vs 2005 per tutti gli impianti vincolati dalla normativa ETS	-21%		-43%	
Riduzione dei GHG vs 2005 per tutti i settori non ETS	-10%	-13%	-30%	-33%
Riduzione complessiva dei gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990	-20%		-40%	
<b>Interconnettività elettrica</b>				
Livello di interconnettività elettrica	10%	8%	15%	10% <sup>1</sup>
Capacità di interconnessione elettrica (MW)		9.285		14.375

In particolare, il contributo previsto delle rinnovabili per il soddisfacimento dei consumi finali lordi totali al 2030 sarà da ripartirsi tra i diversi settori per il 55,0% nel settore elettrico, per il 33,9% nel settore termico e per il 22,0% per quanto riguarda l'incorporazione di rinnovabili nei trasporti.

Con focus sul fotovoltaico funzionale alla decarbonizzazione, l'obiettivo finale è stato portato a 52 GW al 2030, con la tappa al 2025 di 28,55 GW prevedendo pertanto che negli ultimi 5 anni vengano installati più di 23 GW.



STUDIOTECNICO  
ing.MarcoBALZANO  
SPR/1700/21/09/2018

StudioTECNICO | Ing. Marco G Balzano  
Via Cancellotto, 3 | 70125 BARI | Italy  
www.ingbalzano.com - +39.331.6764367



Progettista: Ing. Marco Gennaro Balzano  
Ordine Degli Ingegneri Della Provincia Di Bari N. 9341



Tabella 10 - Obiettivi di crescita della potenza (MW) da fonte rinnovabile al 2030

Fonte	2016	2017	2025	2030
Idrica	18.641	18.863	19.140	19.200
Geotermica	815	813	920	950
Eolica	9.410	9.766	15.950	19.300
di cui off shore	0	0	300	900
Bioenergie	4.124	4.135	3.570	3.760
Solare	19.269	19.682	28.550	52.000
di cui CSP	0	0	250	880
<b>Totale</b>	<b>52.258</b>	<b>53.259</b>	<b>68.130</b>	<b>95.210</b>

Tabella 11 - Obiettivi e traiettorie di crescita al 2030 della quota rinnovabile nel settore elettrico (TWh)

	2016	2017	2025	2030
<b>Produzione rinnovabile</b>	<b>110,5</b>	<b>113,1</b>	<b>142,9</b>	<b>186,8</b>
Idrica (effettiva)	42,4	36,2		
Idrica (normalizzata)	46,2	46,0	49,0	49,3
Eolica (effettiva)	17,7	17,7		
Eolica (normalizzata)	16,5	17,2	31,0	41,5
Geotermica	6,3	6,2	6,9	7,1
Bioenergie*	19,4	19,3	16,0	15,7
Solare	22,1	24,4	40,1	73,1
<b>Denominatore - Consumi Interni Lordi di energia elettrica</b>	<b>325,0</b>	<b>331,8</b>	<b>334</b>	<b>339,5</b>
<b>Quota FER-E (%)</b>	<b>34,0%</b>	<b>34,1%</b>	<b>42,6%</b>	<b>55,0%</b>

\* Per i bioliquidi (inclusi nelle bioenergie insieme alle biomasse solide e al biogas) si riporta solo il contributo dei bioliquidi sostenibili.

STUDIOTECNICO   
ing.MarcoBALZANO  
SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 32 di 201

## PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

La pandemia di Covid-19 è sopraggiunta in un momento storico in cui era già evidente e condivisa la necessità di adattare l'attuale modello economico verso una maggiore sostenibilità ambientale e sociale.

Il 5 maggio 2021 il Governo ha inviato alla Commissione Europea il testo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale.

Si legge sul piano: *“La transizione ecologica, come indicato dall’Agenda 2030 dell’ONU e dai nuovi obiettivi europei per il 2030, è alla base del nuovo modello di sviluppo italiano ed europeo. Intervenire per ridurre le emissioni inquinanti, prevenire e contrastare il dissesto del territorio, minimizzare l’impatto delle attività produttive sull’ambiente è necessario per migliorare la qualità della vita e la sicurezza ambientale, oltre che per lasciare un Paese più verde e una economia più sostenibile alle generazioni future. Anche la transizione ecologica può costituire un importante fattore per accrescere la competitività del nostro sistema produttivo, incentivare l’avvio di attività imprenditoriali nuove e ad alto valore aggiunto e favorire la creazione di occupazione stabile”.*

Il Piano si articola in sedici Componenti, raggruppate in sei Missioni. Queste ultime sono articolate in linea con i sei Pilastri menzionati dal Regolamento RRF.

Nello specifico contesto, il PNRR nella “Missione 2” entra nel merito di diversi aspetti riguardanti il *fotovoltaico*, le *comunità energetiche* e l'*accumulo* come soluzione per la *riduzione delle emissioni di gas serra*.

In particolare, per consentire all'Italia di accelerare il percorso verso la neutralità climatica nel 2050 e verso una maggiore sostenibilità ambientale, il Governo ha previsto l'**incremento della quota di energie rinnovabili** con interventi su:

- gli impianti utility-scale (grandi impianti) con riforme sui meccanismi autorizzativi;
- il segmento agro-voltaico, cioè la produzione di energia su terreni adibiti allo stesso tempo alla produzione agricola;
- lo sviluppo di Comunità energetiche ed impianti distribuiti di piccola taglia anche in abbinamento a sistemi di accumulo, specie in piccoli Comuni;
- soluzioni innovative e impianti offshore e a biometano.

Riporta il Piano: *“La prima linea di investimento ha come obiettivo l’incremento della quota di energie rinnovabili. L’attuale target italiano per il 2030 è pari al 30 per cento dei consumi finali, rispetto al 20 per cento stimato preliminarmente per il 2020. Per raggiungere questo obiettivo*

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 33 di 201

*l'Italia può fare leva sull'abbondanza di risorsa rinnovabile a disposizione e su tecnologie prevalentemente mature, e nell'ambito degli interventi di questa Componente del PNRR: i) sbloccando il potenziale di impianti utility-scale, in molti casi già competitivi in termini di costo rispetto alle fonti fossili ma che richiedono in primis riforme dei meccanismi autorizzativi e delle regole di mercato per raggiungere il pieno potenziale, e valorizzando lo sviluppo di opportunità agro-voltaiche; ii) accelerando lo sviluppo di comunità energetiche e sistemi distribuiti di piccola taglia, particolarmente rilevanti in un Paese che sconta molte limitazioni nella disponibilità e utilizzo di grandi terreni ai fini energetici; iii) incoraggiando lo sviluppo di soluzioni innovative, incluse soluzioni integrate e offshore; iv) rafforzando lo sviluppo del biometano.*

*Per abilitare e accogliere l'aumento di produzione da fonti rinnovabili, ma anche per aumentarne la resilienza a fenomeni climatici estremi sempre più frequenti, la seconda linea di intervento ha l'obiettivo a ruolo rilevante all'interno della terza linea progettuale è riservato all'idrogeno. Nel luglio 2020 la Strategia europea sull'idrogeno<sup>23</sup> ha previsto una forte crescita dell'idrogeno verde nel mix energetico, per far fronte alle esigenze di progressiva decarbonizzazione di settori con assenza di soluzioni alternative (o con soluzioni meno competitive). La strategia europea prevede un incremento nel mix energetico fino al 13-14 per cento entro il 2050, con un obiettivo di nuova capacità installata di elettrolizzatori per idrogeno verde pari a circa 40 GW a livello europeo. L'Italia, in linea con la strategia europea, intende perseguire questa opportunità e promuovere la produzione e l'utilizzo di idrogeno, in particolare in questa Componente: i) sviluppando progetti flagship per l'utilizzo di idrogeno nei settori industriali hard-to-abate, a partire dalla siderurgia; ii) favorendo la creazione di "hydrogen valleys", facendo leva in particolare su aree con siti industriali dismessi; iii) abilitando – tramite stazioni di ricarica – l'utilizzo dell'idrogeno nel trasporto pesante e in selezionate tratte ferroviarie non elettrificabili; iv) supportando la ricerca e sviluppo e completando tutte le riforme e regolamenti necessari a consentire l'utilizzo, il trasporto e la distribuzione di idrogeno. Quarto obiettivo all'interno della componente è quello di sviluppare un trasporto locale più sostenibile, non solo ai fini della decarbonizzazione ma anche come leva di miglioramento complessivo della qualità della vita".*

La promozione delle FER passerà anche attraverso la semplificazione delle procedure autorizzative per gli impianti rinnovabili onshore e offshore, un nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili e la proroga dei tempi e dell'ammissibilità degli attuali regimi di sostegno.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 34 di 201

Nella strategia dell'Unione Europea rientra anche l'utilizzo del gas naturale come soluzione trainante/ponte per produrre la molecola, mentre i gasdotti naturali, secondo gli eurodeputati dovrebbero essere utilizzati per trasportare e stoccare l'idrogeno prodotto.

Nel luglio 2020 la Strategia Europea sull'idrogeno ha previsto una forte crescita dell'idrogeno verde nel mix energetico, per far fronte alle esigenze di progressiva decarbonizzazione di settori con assenza di soluzioni alternative (o con soluzioni meno competitive)". Nell'ambito dello sviluppo di un trasporto pubblico e pesante più sostenibile di rilievo è anche la creazione di stazioni di rifornimento a base di idrogeno. I distributori saranno adatti per camion e auto, funzionanti anche a pressioni di oltre i 700 bar.

Secondo diversi studi, l'idrogeno può diventare un elemento essenziale per accelerare la transizione energetica e generare importanti benefici socio-economici e ambientali. Ad esempio, nello scenario sviluppato da "Hydrogen Roadmap Europe: Un percorso sostenibile per la transizione energetica europea", l'idrogeno verde potrebbe coprire entro il 2050 fino al 24% della domanda finale di energia e creare 5,4 milioni di posti di lavoro, oltre a contribuire al totale riduzione di 560 milioni di tonnellate di CO2".

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 35 di 201

## AGGIORNAMENTI NORMATIVI PER LA PROMOZIONE DI IMPIANTI FER IN ITALIA

Nell'ottica di promuovere l'accelerazione della transizione energetica, da luglio 2020, a livello nazionale si sono susseguiti una serie di disposizioni normative che promuovono lo sviluppo di impianti di produzione energetica alimentati da fonti rinnovabili, anche di taglia utility.

Si riporta la cronistoria delle norme che supportano lo sviluppo degli impianti fotovoltaici utility scale onshore, attraverso la semplificazione degli iter autorizzativi e l'individuazione delle aree idonee.

- *"DL Semplificazioni – Decreto Legge n.76/2020 – Titolo IV", convertito con modificazioni dalla "Legge n. 120/2020"*
- *"DL Semplificazioni Bis – Decreto Legge n. 77/2021", convertito con modificazioni dalla "Legge n. 108/2021"*
- *"Recepimento Direttiva EU RED II", attuato dal "D.Lgs. n. 199/2021"*
- *"DL n.108/2022", convertito con modificazioni dalla "Legge n. 68/2022"*
- *"DL Energia – Decreto Legge n. 17/2021", convertito con modificazioni dalla "Legge n. 34/2022"*
- *"DL Ucraina – Decreto Legge n. 21/2022", convertito con modificazioni dalla "Legge n. 51/2022"*
- *"DL Ucraina bis – Decreto Legge n. 50/2022", convertito con modificazioni dalla "Legge n. 91/2022"*
- *"Decreto Legge n. 68/2022", convertito con modificazioni dalla "Legge n. 108/2022"*
- *"Decreto Legge n. 13/2023", convertito con modificazioni dalla "Legge n. 41/2023"*
- *Nuova direttiva (UE) 2023/2413 del parlamento europeo e del consiglio la cosiddetta RED III (Renewable Energy Directive) in vigore dal 20 novembre 2023, al fine di centrare l'obiettivo vincolante previsto di portare le rinnovabili al 42,5% del consumo finale lordo di energia al 2030, dieci punti percentuali in più rispetto alla RED II, intende ridurre i tempi necessari per autorizzare i nuovi progetti e potenziare quelli esistenti.*

In definitiva, alla data attuale, la sequenza di disposizioni normative prevede che:

- gli **interventi di repowering, anche se richiedono ulteriori opere connesse ma che non determinino un incremento della superficie occupata**, è soggetto alla **dichiarazione di**

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 36 di 201

**inizio lavori asseverata qualora già valutate sotto il profilo della tutela archeologica** in luogo della autorizzazione unica;

- **gli impianti fotovoltaici con potenza complessiva superiore a 10 MW** devono essere sottoposti a **Valutazione di Impatto Ambientale di competenza Statale**;
- in tal caso, le eventuali **deliberazioni del Consiglio dei Ministri sostituiscono** ad ogni effetto **il provvedimento di VIA e** confluiscono nel **procedimento unico** che dovrà essere perentoriamente **concluso entro i successivi sessanta giorni, pena il rilascio dell'autorizzazione**;
- per la costruzione e l'esercizio di **impianti fotovoltaici** nonché delle **opere connesse** all'interno dei **Siti di Interesse Nazionale**, delle **aree interessate da impianti industriali** per la produzione di energia da fonti convenzionali ovvero in **aree classificate come industriali**, le soglie per la sottoposizione allo **Screening di Competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano** di impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda, si intendono elevate a **10 MW**;
- **Nelle more dell'individuazione ai sensi dell'art. 20 comma 8 del D.Lgs. 199/2021 e s.m.i., sono considerate aree idonee:**
  - a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte** e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata e' soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1);
  - b) le aree dei siti oggetto di bonifica** individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del D.Lgs. n. 152 2006;

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 37 di 201

**c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale** o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;

**c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali.**

**c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori** ferme restando le necessarie verifiche da parte dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);

**c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:**

**1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché' le cave e le miniere;**

**2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;**

**3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.**

**c-quater) le aree non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/04 (incluse le zone gravate da usi civici di cui all'art. 142, comma 1, lettera h), ne ricadono nella fascia di rispetto (3 km per gli impianti eolici e 500 m per gli impianti fotovoltaici) dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo;**

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 38 di 201

Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.


- **le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti FER in sede di pianificazione territoriale e di altri procedimenti in ragione della sola esclusione nel novero delle aree idonee;**
- il **Ministero della Cultura partecipa al procedimento unico** in relazione ai progetti, comprensivi delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, nonché nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/04, precisando che, qualora il progetto risulti localizzato **in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica**, il Ministero della Cultura si esprime nell'ambito della Conferenza dei Servizi con **Parere Obbligatorio Non Vincolante** entro i termini previsti.  
**Per gli impianti FER in aree idonee nonché per le relative opere connesse in aree idonee, la riduzione di un terzo dei termini dei procedimenti autorizzativi e la connotazione non vincolante del parere obbligatorio dell'autorità competente in materia paesaggistica da rilasciarsi entro i termini previsti dalla legge, pena la prosecuzione dell'iter autorizzativo con parere inespresso;**
- **Si applica la Procedura Abilitativa Semplificata per:**
  - o **impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW e delle relative opere di connessione localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale, in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati, in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti;**
  - o **nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee di potenza fino a 10 MW;**

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 39 di 201

- **impianti agro-voltaici in aree idonee di potenza fino a 10 MW che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale** e che adottino **soluzione integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra**, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque **in modo da non compromettere la continuità colturale delle attività di coltivazione agricola e pastorale**, anche consentendo l'applicazione degli strumenti di agricoltura di precisione, di cui all'articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- per tali impianti, la **soglia** per la sottoposizione dei progetti alla **Verifica di Assoggettabilità di Competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano di impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda e per la Valutazione di Impatto Ambientale di Competenza Statale è di potenza di 20 MW**, purché il **proponente allegghi** alla dichiarazione di cui al comma 2 una **autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. **Si potrà procedere a seguito della procedura di cui sopra con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione;**
- **Gli impianti e le relative opere connesse in aree idonee di potenza superiore a 10 MW: si applica la procedura di autorizzazione unica:**
- **Gli impianti fotovoltaici con moduli a terra** la cui **potenza elettrica** risulta **inferiore a 1 MW** da realizzare su aree nella disponibilità del proponente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti **situati in aree idonee, non sottoposte alle norme di tutela**, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al **decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al di fuori**

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 40 di 201

delle zone **A** di cui al **decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444**, per la cui realizzazione non sono previste procedure di esproprio, sono realizzati mediante dichiarazione di inizio lavori asseverata.



STUDIOTECNICO   
ing.MarcoBALZANO  
SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 41 di 201

### 3.5 Programmazione regionale

#### P.E.A.R. REGIONE PUGLIA

La Regione Puglia è dotata di uno strumento programmatico, il **Piano Energetico Ambientale Regionale** (PEAR), adottato con Delibera di G.R. n.827 del 08-06-07, che contiene indirizzi e obiettivi strategici in campo energetico in un orizzonte temporale di dieci anni. Il PEAR concorre pertanto a costituire il quadro di riferimento per i soggetti pubblici e privati che, in tale campo, hanno assunto ed assumono iniziative nel territorio della Regione Puglia.

Con Deliberazione della Giunta Regionale 28 marzo 2012, n. 602 sono state individuate le modalità operate per l'aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale affidando le attività ad una struttura tecnica costituita dai servizi Ecologia, Assetto del Territorio, Energia, Reti ed Infrastrutture materiali per lo sviluppo e Agricoltura.

Con medesima DGR la Giunta Regionale, in qualità di autorità procedente, ha demandato all'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, Servizio Ecologia – Autorità Ambientale, il coordinamento dei lavori per la redazione del documento di aggiornamento del PEAR e del Rapporto Ambientale finalizzato alla Valutazione Ambientale Strategica.

La revisione del PEAR è stata disposta anche dalla Legge Regionale n. 25 del 24 settembre 2012 che ha disciplinato agli artt. 2 e 3 le modalità per l'adeguamento e l'aggiornamento del Piano e ne ha previsto l'adozione da parte della Giunta Regionale e la successiva approvazione da parte del Consiglio Regionale.

Il PEAR vigente è strutturato in tre parti:

**"Parte I - Il contesto energetico regionale e la sua evoluzione"**, che riporta l'analisi del sistema energetico della Regione Puglia, basata sulla ricostruzione dei bilanci energetici regionali, in riferimento al periodo 1990-2004.

**"Parte II - Gli obiettivi e gli strumenti"**, delinea le linee di indirizzo, individuate grazie a un processo partecipativo che ha coinvolto una molteplicità di stakeholders, che la Regione intende seguire per definire una politica energetica di governo, sia per la domanda sia per l'offerta.

**"Parte III - La valutazione ambientale strategica"**, che riporta la valutazione ambientale strategica del Piano con l'obiettivo di verificare il livello di protezione dell'ambiente a questo associato. È stata quindi eseguita un'analisi puntuale attraverso indici e indicatori dello stato ambientale della Regione per poi riuscire ad individuare le migliori opportunità e le criticità al fine di indirizzare al meglio le strategie di piano e definire gli strumenti atti al controllo e al monitoraggio dell'ambiente.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 42 di 201

In recepimento degli atti di indirizzo del PEAR, il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) definisce le Linee guida per la progettazione e localizzazione di impianti ad energie rinnovabili, in cui si identificano (in accordo ad una serie di criteri illustrati dalle Linee guida stesse) le aree idonee e sensibili per la localizzazione di impianti fotovoltaici.

Ricordiamo inoltre che con Regolamento Regionale n. 24 del 30 dicembre 2010, la Regione Puglia individua, in ragione della specifica tipologia di impianto alimentato da fonte rinnovabile, le aree ed i siti non idonei all'installazione degli stessi.

L'individuazione della non idoneità dell'area è il risultato della ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione.

Le "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili" del PPTR individuano alcune problematiche legate alla realizzazione di un impianto fotovoltaico in area agricola come l'occupazione di suolo agricolo, la perdita di fertilità e il potenziale rischio di desertificazione.

Il progetto in esame ha considerato la problematica indicata e ritiene di aver individuato delle misure di mitigazione e compensazione così da evitare il verificarsi delle problematiche sopra esposte.

Inoltre, si sottolineano alcune peculiarità del progetto in esame, il carattere istituzionale dell'investitore, l'interesse pubblico (decarbonizzazione della Puglia), i contenuti socio-economici e la mitigazione degli impatti.

La DGR n. 1181 del 27.05.2015 ha, in ultimo, disposto l'adozione del documento di aggiornamento del Piano nonché avviato le consultazioni della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell'art. 14 del DLgs 152/2006 e ss.mm.ii..


SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 43 di 201

### 3.6 Indirizzo Agrivoltaico

L'emergenza climatica in atto indurrà importanti risvolti sociali, economici e ambientali in ogni angolo del globo. Tali conseguenze potranno essere arginate solo puntando a fare delle fonti rinnovabili il centro di un sistema energetico che punti alla decarbonizzazione.

L'attuale sistema nazionale di generazione elettrica evidenzia un fabbisogno annuo di circa 320 TWh (dati Terna 2019). Di questi, 167 (il 52%) derivano da fonti termiche non rinnovabili, 47 da idroelettrico, 24 da fotovoltaico, 16,8 da rinnovabili termiche (biomasse), 20 da eolico, 5,5 da geotermico (fonte Legambiente).



La proposta della Commissione Europea di innalzare dal 40% al 55% la riduzione entro il 2030 delle emissioni nette di gas climalteranti rispetto ai livelli del 1990, avvia il percorso per realizzare quanto previsto al punto A.21 del programma Next Generation EU, approvato dal Consiglio europeo il 21 luglio 2020.

Le nuove rinnovabili come l'eolico e, soprattutto, il fotovoltaico, hanno raggiunto un grado di maturità tecnologica che, unitamente alla diminuzione dei costi e alla crescita dei volumi produttivi di moduli, consentono oggi l'utilizzo dell'energia anemometrica e solare come sostituti delle fonti fossili nella generazione elettrica.

Sarebbe auspicabile che per il 2030, a valle della transizione energetica, la fonte fotovoltaica possa da sola sopperire almeno al 60% dell'attuale generazione da fonti termiche fossili, arrivando a una produzione di 100 TWh, ottenibile solo moltiplicando per 5 l'attuale potenza installata attraverso l'implementazione di nuove superfici di pannelli per una potenza di oltre 75 GWp.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 44 di 201

Nell'ipotesi ottimistica che una 20–25 GWp saranno realizzati su coperture (autoconsumo individuale/collettivo), appare evidente come il raggiungimento del target così ambizioso richieda il reperimento di superfici a terra in grado di accogliere, da qui al 2030, circa 50 GWp di capacità fotovoltaica (circa il 65 % del totale). Tale capacità dovrà essere perseguita attraverso la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra utility scale, cioè di taglia sufficiente a renderli competitivi senza il sostegno di incentivi o con ridotte misure di sostegno in grado di garantire la bancabilità degli investimenti.

Sarebbe auspicabile che tali impianti venissero realizzati in aree considerate come "non produttive" o "abbandonate". Tuttavia, nel nostro Paese non esistono grandi 'aree inutili', le aree abbandonate dall'attività agricola non sono aree perse alla produttività ecologica e, ad esempio, nelle aree interne collinari, sono spesso spontaneamente avviate a processi di progressiva accumulazione di capitale naturale, che le rendono erogatrici di servizi ecosistemici: dal carbon storage alle aree di rifugio per impollinatori e predatori. Perfino aree ex-cava non possono essere considerate ovunque luoghi da riempire di pannelli, considerato che (anche in attuazione di obblighi di legge) esse dovrebbero essere avviate ad un recupero ambientale che può avere destinazioni diverse dalla posa di una grande installazione FV. Per di più, le aree abbandonate dall'agricoltura si trovano spesso in territori montuosi, acclivi o poco accessibili, quindi, con una elevata qualità paesaggistica e visibilità, che certo non favorisce le grandi installazioni FV (fonte Legambiente).

Secondo gli indirizzi della Comunicazione del 29/11/2017, la Commissione Europea sottolinea che la politica aziendale comune (PAC), deve sfruttare il potenziale dell'economia circolare e della bioeconomia, rafforzando contestualmente la tutela dell'ambiente e la lotta e l'adattamento ai cambiamenti climatici e, grazie alle innovazioni disponibili, fra cui quelle tecnologiche, favorire la multifunzionalità dei sistemi agricoli, in modo da assicurare alle aziende agricole un'adeguata redditività e gli strumenti per rispondere alle diverse sfide dell'economia in termini maggiore produttività e migliore sostenibilità ambientale. Tutto ciò si traduce, oltre che nella produzione alimenti diversificata, anche nella produzione di energia e di fibre. Un ritorno alla multifunzionalità perduta, che tuttavia, oggi può avvalersi delle più aggiornate conoscenze scientifiche e tecnologiche.

Per far sì che le grandi installazioni fotovoltaiche al suolo siano compatibili con le destinazioni d'uso, con i caratteri del paesaggio e con le necessità delle aree agricole, altresì in ottemperanza alle prescrizioni di settore (che in taluni casi necessitano di essere allineate ai tempi odierni), dovranno prevedere chiare regole di mitigazione che tengano conto, neutralizzandoli, dei potenziali di perdita di servizi ecosistemici. Infatti, il principale fattore limitante delle installazioni fotovoltaiche è, oggi, la disponibilità di superfici. Per questo, il futuro sviluppo del fotovoltaico nel contesto agricolo dovrà essere declinato con il pieno coinvolgimento degli imprenditori

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 45 di 201

agricoli, i quali dovranno svolgere un ruolo da protagonisti integrando, quanto più possibile, la capacità di produrre prodotti di qualità con la generazione di energia rinnovabile.

In tale ottica, l'associazione "Italia Solare" e Legambiente, convengono sull'affermare che la prospettiva agrivoltaica risulta essere tra le più promettenti.

La soluzione agrivoltaica è data dalla integrazione del fotovoltaico nell'attività agricola con installazioni che permettono di continuare le colture agricole o l'allevamento prevedendo un ruolo per gli agricoltori, che vanno ad integrare il reddito aziendale e a prevenire l'abbandono o la dismissione dell'attività produttiva.



Gli investimenti possono essere effettuati direttamente dalle imprese agricole o gestiti in uno specifico progetto agricolo ed energetico, che prevede il coinvolgimento dell'impresa agricola anche in partecipazione con soggetti terzi (soluzioni entrambe auspicabili) oppure essere direttamente realizzati da soggetti terzi.

La titolarità dell'impianto non deve quindi essere necessariamente dell'agricoltore che tuttavia sarà chiamato a contrattualizzare diritti/impegni con il produttore elettrico/altri soggetti.


Dal punto di vista agronomico, la conoscenza della risposta delle colture alle diverse condizioni di illuminazione, umidità, temperatura e ventosità impostate dalla coesistenza di installazioni fotovoltaiche consente di valutare combinazioni che premiano la produzione vegetale in tutte quelle condizioni – e in particolare alle latitudini più meridionali – in cui l'intensità luminosa non costituisce il fattore limitante allo sviluppo vegetativo, essendoci invece altri fattori (a partire da quelli di disponibilità idrica) che presidiano lo scambio pianta-atmosfera. Stimolanti appaiono i possibili ricorsi ad approcci di precision farming (sensoristica e automazione in campo) per ottimizzare la produzione. Gli autori dello studio arrivano a valutare, per le terre interessate da

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 46 di 201

installazioni agrivoltaiche, un aumento delle produttività del 35-73%, in funzione del tipo di coltura e del disegno dell'impianto fotovoltaico, in condizioni in cui a limitare la fissazione fotosintetica del carbonio sono le condizioni meteorologiche locali, mitigabili e ottimizzabili da disegno e orientamento delle installazioni sovrastanti. Infatti, se a prima vista può straniare il risultato, l'ombra dei pannelli solari consente un uso più efficiente dell'acqua (minore evaporazione), protegge le piante dagli agenti atmosferici estremi e dal sole nelle ore più calde.

In numeri, applicazioni pratiche hanno evidenziato un incremento della produttività agricola del 157% per il peperoncino, del 65% nel pomodoro ciliegino e del 100% sulla produzione di frutta, con un risparmio idrico medio che si attesta al 15%.

Dal punto di vista tecnico-ingegneristico, la combinazione di pannelli di ultima generazione ad elevata efficienza installati su tracker monoassiali a una quota di circa 2 m dal piano campagna, consente di ottimizzare gli spazi, lasciando corridoi a riposo per avvicendamenti colturali e per pratiche di manutenzione programmata, garantire al contempo la maggiore produzione energetica e l'esclusione di ombreggiamento permanente del suolo. Inoltre, la vegetazione al di sotto dei pannelli consente di ottenere migliori prestazioni attraverso la riduzione della temperatura nelle ore più calde.



In definitiva, la realizzazione degli obiettivi sul fotovoltaico al 2030 richiederà l'adozione di una pluralità di interventi, in diversi ambiti e settori produttivi, compreso quello agricolo. Tra il ventaglio di soluzioni disponibili, la proposta agrivoltaica consente non solo di destinare la risorsa suolo alla produzione agricola-alimentare ed energetica fotovoltaica a basso impatto sull'ambientale ma anche di assicurare agli imprenditori agricoli una adeguata redditività dei terreni basata sulla diversificazione degli investimenti. Infine, grazie agli importanti progressi in materia di ricerca e sviluppo circa l'implementazione di tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili, oggi è possibile raggiungere virtuosi risultati con una minore occupazione di spazi, ovvero salvaguardando i caratteri territoriali e paesaggistici che fanno dell'Italia il "Bel Paese".

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 47 di 201

## LINEE GUIDA IN MATERIA DI IMPIANTI AGRIVOLTAICI

Nel Giugno 2022, in attuazione del D.Lgs. 199/2021, il Ministero della Transizione Ecologica – Dipartimento dell’Energia, ha condiviso le “Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici” redatto in gruppo con:

- “CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria”;
- “GSE – Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.”;
- “ENEA – Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile”;
- “RSE – Ricerca sul Sistema Energetico”.

In linea generale, un impianto agrivoltaico è un sistema fotovoltaico che adotta soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione.

Tali sistemi possono essere caratterizzati da diverse configurazioni spaziali e gradi di integrazione ed innovazione differenti, al fine di massimizzare le sinergie produttive tra i due sottosistemi (fotovoltaico e colturale), e garantire funzioni aggiuntive alla sola produzione energetica e agricola, finalizzate al miglioramento delle qualità ecosistemiche dei siti.

Al fine di garantire la continuità dell’attività agricola, fondamentale risulta la scelta della tipologia colturale più idonea:

- **Culture non adatte**, le piante con un elevato fabbisogno di luce, per le quali anche modeste densità di copertura determinano una forte riduzione della resa come ad es. frumento, farro, mais, alberi da frutto, girasole, ecc;
- **Culture poco adatte** ad es. cavolfiore, barbabietola da zucchero, barbabietola rossa;
- **Culture adatte**, per le quali un’ombreggiatura moderata non ha quasi alcun effetto sulle rese (segale, orzo, avena, cavolo verde, colza, piselli, asparago, carota, ravanella, porro, sedano, finocchio, tabacco);
- **Culture mediamente adatte** ad es. cipolle, fagioli, cetrioli, zucchine;
- **Culture molto adatte**, ovvero colture per le quali l’ombreggiatura ha effetti positivi sulle rese quantitative come ad es. patata, luppolo, spinaci, insalata, fave.

Al fine di poter rispondere alla finalità generale per cui sono realizzate, le linee guida spiegano aspetti e requisiti che i sistemi agrivoltaici devono rispettare.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 48 di 201

Tali requisiti sono:

- **REQUISITO A:** Il sistema è progettato e realizzato in modo da adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l'integrazione fra attività agricola e produzione elettrica e valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi.
- **REQUISITO B:** Il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale.
- **REQUISITO C:** L'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra, volte a ottimizzare le prestazioni del sistema agrivoltaico sia in termini energetici che agricoli.
- **REQUISITO D:** Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che consenta di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.
- **REQUISITO E:** Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che, oltre a rispettare il requisito D, consenta di verificare il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici.

In particolare:

- Il rispetto dei requisiti A e B è necessario per definire un impianto fotovoltaico in area agricola come "Impianto Agrivoltaico". Per tali impianti dovrebbe essere inoltre il rispetto del requisito D.2.
- Il rispetto dei requisiti A, B, C e D è necessario per soddisfare la definizione di "Impianto Agrivoltaico Avanzato" e classificare l'impianto come meritevole dell'accesso agli incentivi statali a valere sulle tariffe elettriche;
- Il rispetto dei requisiti A, B, C, D ed E sono pre-condizione per l'accesso ai contributi del PNRR, fermo restando che potranno essere definiti ulteriori requisiti soggettivi o tecnici, fattori premiali o criteri di priorità.

Per completezza si specifica che, ai requisiti sinora esposti, si aggiungono requisiti ulteriori e premiali dei sistemi agrivoltaici.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 49 di 201

## 4. PIANIFICAZIONE

### 4.1 Pianificazione Nazionale

Il Ministero dell'ambiente, in collaborazione con il Portale Cartografico Nazionale della Direzione Difesa Suolo ha sviluppato il "Progetto Natura", contenente le banche dati geografiche realizzate dalla Direzione Protezione Natura delle principali aree naturali protette:

- le aree protette iscritte al 5 Elenco Ufficiale Aree Protette (EUAP), comprensive dei Parchi Nazionali, delle Aree Naturali Marine Protette, delle Riserve Naturali Marine, delle Riserve Naturali Statali, dei Parchi e Riserve Naturali Regionali;
- la Rete Natura 2000, costituita ai sensi della Direttiva "Habitat" dai Siti di Importanza Comunitari (SIC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS) previste dalla Direttiva "Uccelli";
- le Important Bird Areas (IBA);
- le aree Ramsar, aree umide di importanza internazionale;
- integrandone le informazioni con i limiti amministrativi (Regioni, Province, Comuni), le cartografie IGM alla scala 1:250000, 1:100000, 1:25000 e le Ortofoto a colori.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 50 di 201


## ELENCO UFFICIALE AREE PROTETTE (EUAP)

La Legge 394/91 "Legge quadro sulle aree protette" definisce la classificazione delle aree naturali protette e istituisce l'Elenco Ufficiale delle Aree Protette (EUAP), nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri stabiliti dal Comitato Nazionale per le Aree Protette.

Il sistema delle aree naturali protette è classificato come segue:

- **Parchi Nazionali**, costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future;
- **Parchi Naturali Regionali e Interregionali**, costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali;
- **Riserve Naturali**, costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli elementi naturalistici in esse rappresentati;
- **Zone Umide di Interesse Internazionale**, costituite da aree acquitrinose, paludi, torbiere oppure zone naturali o artificiali d'acqua, permanenti o transitorie comprese zone di acquamarina la cui profondità, quando c'è bassa marea, non superi i sei metri che, per le loro caratteristiche, possono essere considerate di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar del 1971;
- **Altre Aree Naturali Protette**, aree (oasi delle associazioni ambientaliste, parchi suburbani, ecc.) che non rientrano nelle precedenti classi. Si dividono in aree di gestione pubblica, istituite cioè con leggi regionali o provvedimenti equivalenti, e aree a gestione privata, istituite con provvedimenti formali pubblici o con atti contrattuali quali concessioni o forme equivalenti;
- **Aree di reperimento terrestri e marine**, indicate dalle leggi 394/91 e 979/82, costituiscono aree la cui conservazione attraverso l'istituzione di aree protette è considerata prioritaria.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 51 di 201



**Figura 4-1: Aree Protette EUAP.**

**Siti protetti - VI Elenco ufficiale aree protette - EUAP**

- |                           |                            |                              |                              |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Parchi naturali nazionali | Riserve naturali statali   | Altre aree naturali protette | Altre aree naturali protette |
| Parchi naturali regionali | Riserve naturali regionali | Riserve Naturali Marine      | EUAP                         |

La sovrapposizione cartografica non evidenzia interferenze con l'iniziativa.

STUDIOTECNICO  
ing. Marco BALZANO

SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

<b>Rif. Elaborato:</b> SV664 -V.03a	<b>Elaborato:</b> Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	<b>Data</b> 12/10/2023	<b>Rev</b> R0	<b>Pagina</b> 52 di 201
--	--	---------------------------	------------------	-------------------------

## RETE NATURA 2000: AREE ZPS, E SITI SIC/ZSC

Istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità ed è volta a garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.

La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

In particolare, l'appartenenza di aree alla rete Natura 2000 non preclude rigidamente le attività umane. Infatti, la Direttiva Habitat intende garantire la protezione della natura tenendo anche "conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali" (Art. 2). I soggetti privati possono essere proprietari dei siti Natura 2000, assicurandone una gestione sostenibile sia dal punto di vista ecologico che economico.




Figura 4-2: Rete Natura 2000.

### Rete Natura 2000(SIC/ZSC e ZPS)

 SIC
  SIC/ZPS
  ZSC
  ZSC/ZPS
  ZPS
  SIC

La sovrapposizione cartografica non evidenzia interferenze con l'iniziativa.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 53 di 201

## AREE IMPORTANTI PER L'AVIFAUNA (IBA - IMPORTANT BIRDS AREAS)

L'inventario delle IBA di BirdLife International, fondato su criteri ornitologici quantitativi, è riconosciuto quale strumento scientifico per l'identificazione dei siti da tutelare come ZPS e pertanto rappresenta il sistema di riferimento nella valutazione del grado di adempimento alla Direttiva Uccelli, in materia di designazione di ZPS.

In Italia l'inventario delle IBA è stato redatto dalla LIPU che dal 1965 opera per la protezione degli uccelli del nostro paese. La prima pubblicazione dell'inventario IBA Italiano risale al 1989 mentre nel 2000 è stato pubblicato, col sostegno del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, un secondo inventario aggiornato.

Una successiva collaborazione tra LIPU e Direzione per la Conservazione della Natura del Ministero Ambiente ha permesso la completa mappatura dei siti in scala 1:25,000, l'aggiornamento dei dati ornitologici ed il perfezionamento della coerenza dell'intera rete. Tale aggiornamento ha portato alla redazione nel 2003 della Relazione Tecnica "Sviluppo di un sistema nazionale delle ZPS sulla base della rete delle IBA", pubblicata sul sito web della LIPU (LIPU, 2003).

Con il loro recepimento da parte delle Regioni, le aree IBA dovrebbero essere classificate come ZPS (Zone di Protezione Speciale) ai fini del completamento della Rete Natura 2000.




Figura 4-3: Zone IBA

Aree importanti per l'avifauna (IBA - Important Birds Areas)

IBA

La sovrapposizione cartografica non evidenzia interferenze con l'iniziativa.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 54 di 201

## AREE "RAMSAR" SULLE ZONE UMIDE

La Convenzione sulle Zone Umide (Ramsar, Iran, 1971), denominata "Convenzione di Ramsar", è un trattato intergovernativo che fornisce il quadro per l'azione nazionale e la cooperazione internazionale per la conservazione e l'uso razionale delle zone umide e delle loro risorse. La Convenzione è l'unico trattato internazionale sull'ambiente che si occupa di questo particolare ecosistema, e i paesi membri della Convenzione coprono tutte le regioni geografiche del pianeta. Al centro della filosofia di Ramsar è il concetto di "uso razionale" delle zone umide, definito come "mantenimento della loro funzione ecologica, raggiunto attraverso l'attuazione di approcci ecosistemici, nel contesto di uno sviluppo sostenibile". Con il D.P.R. 13/03/1976, n. 448 la Convenzione è diventata esecutiva. Gli strumenti attuativi prevedono, in aggiunta alla partecipazione alle attività comuni internazionali della Convenzione, una serie di impegni nazionali, quali:

- identificazione e designazione di nuove zone umide, ai sensi del DPR 13.3.1976, n. 448;
- attività di monitoraggio e sperimentazione nelle zone umide designate ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n.448;
- preparazione del "Rapporto Nazionale" per ogni Conferenza delle Parti;
- attivazione di modelli per la gestione di "Zone Umide".




Figura 4-4: Zone Ramsar

**Siti protetti - Zone umide di importanza internazionale (Ramsar)**

 RAMSAR  RAMSAR

La sovrapposizione cartografica non evidenzia interferenze con l'iniziativa.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 55 di 201

## AREE TUTELATE AI SENSI DEL D.LGS. 42/2004

Il D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42, meglio noto come Codice dei Beni Culturali, contiene la disciplina dei beni culturali e sostituisce la precedente di cui alla Legge 01 giugno 1939 n. 1089. Le ultime modifiche del codice sono dovute al D.L. 21 settembre 2019, ossia alla Legge 18 novembre 2019 n. 132.

Il decreto distingue i beni culturali in due macrocategorie:

- beni culturali in senso stretto che, ai sensi degli art. 10 e 11 alla Parte II, Titolo I, Capo I, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianza aventi valore di civiltà;
- beni paesaggistici che, ai sensi dell'art. 136, Parte III, Titolo I, Capo II, costituiscono espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.

Per l'individuazione dei beni paesaggistici, oltre alla cartografia del Piano Paesaggistico e Regionale analizzata nel paragrafo seguente, è stato utilizzato il WebGIS del Sitap – Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico.




Figura 4-5: Carta Beni Culturali e Paesaggistici (SITAP)

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 56 di 201

- Aree di rispetto di 150 metri dalle sponde dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle Acque Pubbliche, e di 300 metri dalla linea di battigia costiera del mare e dei laghi, vincolate ai sensi dell'art.142 c. 1 lett. a), b), c) del Codice
- Aree al di sopra dei 1200 metri per gli Appennini e i rilievi delle isole e dei 1600 metri per le Alpi, vincolate ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. d) del Codice
- Parchi e riserve nazionali o regionali vincolati ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. f) del Codice, più restanti tipologie di area naturale protetta (livello fornito dal Ministero dell'Ambiente)
- Aree boscate acquisite dalle carte di uso del suolo disponibili al 1987 (acquisite per ogni regione in base alle cartografie disponibili), tutelate ai sensi dell'art. 142 c. 1 lettera g) del Codice
- Zone umide individuate ai sensi del D.P.R. n. 488 del 1976, individuate su cartografia IGM 1:25.000 e tutelate ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. i) del Codice
- Aree vulcaniche tutelate ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. l) del Codice, individuate sulla cartografia ufficiale 1:25.000 raccolta presso gli enti competenti

La figura mostra le seguenti sovrapposizioni con i beni paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.

Area Agricola Esterna con n.ro 1 Aree di Rispetto di 150m da Fiumi, Torrenti e Corsi d'Acqua iscritti negli elenchi delle Acqua Pubbliche;

Elettrodotto MT interrato con n.ro 2 Aree di Rispetto di 150m da Fiumi, Torrenti e Corsi d'Acqua iscritti negli elenchi delle Acqua Pubbliche.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 57 di 201

Per quanto concerne i beni culturali di cui alla parte seconda del D.Lgs. n. 42/2004 sono stati presi la considerazione i dati reperibili su diversi portali dedicati al censimento dei beni culturali.

La prima cartografia è estratta da "Vincoli in Rete", realizzato dall'Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro per lo sviluppo di servizi dedicati agli utenti interni ed esterni al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBAC).




Figura 4-6: Inquadramento Vincoli In Rete

- |  |  |  |
|--|--|--|
| ● Archeologici di interesse culturale non verificato             | ✓ Archeologici di interesse culturale non verificato             | ☑ Archeologici di interesse culturale non verificato             |
| ● Archeologici di non interesse culturale                        | ✓ Archeologici di non interesse culturale                        | ☑ Archeologici di non interesse culturale                        |
| ● Archeologici con verifica di interesse culturale in corso      | ✓ Archeologici con verifica di interesse culturale in corso      | ☑ Archeologici con verifica di interesse culturale in corso      |
| ● Archeologici di interesse culturale dichiarato                 | ✓ Archeologici di interesse culturale dichiarato                 | ☑ Archeologici di interesse culturale dichiarato                 |
| ● Archeologici in area di interesse culturale dichiarato         | ✓ Archeologici in area di interesse culturale dichiarato         | ☑ Archeologici in area di interesse culturale dichiarato         |
| ■ Architetonici di interesse culturale non verificato            | ✓ Architetonici di interesse culturale non verificato            | ☑ Architetonici di interesse culturale non verificato            |
| ■ Architetonici di non interesse culturale                       | ✓ Architetonici di non interesse culturale                       | ☑ Architetonici di non interesse culturale                       |
| ■ Architetonici con verifica di interesse culturale in corso     | ✓ Architetonici con verifica di interesse culturale in corso     | ☑ Architetonici con verifica di interesse culturale in corso     |
| ■ Architetonici di interesse culturale dichiarato                | ✓ Architetonici di interesse culturale dichiarato                | ☑ Architetonici di interesse culturale dichiarato                |
| ■ Architetonici in area di interesse culturale dichiarato        | ✓ Architetonici in area di interesse culturale dichiarato        | ☑ Architetonici in area di interesse culturale dichiarato        |
| ◆ Parchi e giardini di interesse culturale non verificato        | ✓ Parchi e giardini di interesse culturale non verificato        | ☑ Parchi e giardini di interesse culturale non verificato        |
| ◆ Parchi e Giardini di non interesse culturale                   | ✓ Parchi e giardini di non interesse culturale                   | ☑ Parchi e giardini di non interesse culturale                   |
| ◆ Parchi e Giardini con verifica di interesse culturale in corso | ✓ Parchi e giardini con verifica di interesse culturale in corso | ☑ Parchi e giardini con verifica di interesse culturale in corso |
| ◆ Parchi e Giardini di interesse culturale dichiarato            | ✓ Parchi e giardini di interesse culturale dichiarato            | ☑ Parchi e giardini di interesse culturale dichiarato            |
| ◆ Parchi e Giardini in area di interesse culturale dichiarato    | ✓ Parchi e giardini in area di interesse culturale dichiarato    | ☑ Parchi e giardini in area di interesse culturale dichiarato    |

Legenda di Siti Unesco Puntuali

- ★ Iscritti
- ★ Candidati

Legenda di Siti Unesco Poligonali

- Iscritti
- Candidati
- Iscritti - buffer
- Candidati - buffer

Legenda di Siti Unesco Componenti Puntuali

- ★ Iscritti
- ★ Candidati

Legenda di Siti Unesco Componenti Poligonali

- Iscritti
- Candidati
- Iscritti - buffer
- Candidati - buffer


Legenda di Vincoli Paesaggistici (SITAP) L.1497/39



Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 58 di 201

La figura non mostra sovrapposizioni tra le aree di impianto, l'elettrodotto e la carta "Vincoli in Rete". L'elemento più prossimo all'iniziativa si colloca ad oltre 2,5 km dalle aree di impianto.

La seconda cartografia è fornita da "CartApulia, La Carta dei Beni Culturali Pugliesi", sistema informativo territoriale sviluppato nell'ambito del processo di redazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) con la finalità di effettuare una ricognizione dell'intero territorio attraverso l'analisi delle caratteristiche storiche, naturali ed estetiche, delle loro interrelazioni e della conseguente definizione dei valori paesaggistici da tutelare e valorizzare.



SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 59 di 201



STUDIOTECNICO  
ing.MarcoBALZANO  
SP.A - TEL. 080.71.99.73

StudioTECNICO | Ing. Marco G Balzano  
Via Canello Rotto, 3 | 70125 BARI | Italy  
www.ingbalzano.com - +39.331.6764367



Progettista: Ing. Marco Gennaro Balzano  
Ordine Degli Ingegneri Della Provincia Di Bari N. 9341




Figura 4-7: Inquadramento Vincoli In Rete


STUDIOTECNICO   
ing.MarcoBALZANO

SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 60 di 201

Le aree disponibili per la realizzazione dell'iniziativa risultano potenzialmente interferenti con i seguenti beni culturali:

1) Località Masseria San Marco – villaggio (età neolitica);



### Beni Archeologici Sito

Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia

- FGBIS000725

#### Interpretazione

Tipologia

- Villaggio

Categoria

- Insediamento

Funzione

- Produttiva/lavorazione/artigianale
- Abitativa/residenziale

Tipo di evidenza

- Traccia da fotografia aerea

Stato di conservazione

- Indeterminabile

#### Cronologia

Periodo storico

- Neolitico (generico)

Motivazione della cronologia

- Analisi tipologica

#### Localizzazione

Modalità individuazione

- Fotointerpretazione

Geometria

- Area/Poligono

Metodo di localizzazione

- FTA (Foto area)

Tecnica di georeferenziazione

- Rilievo da foto aerea senza sopralluogo

Criteri di perimetrazione

- Area localizzata sulla base delle evidenze aerofotografiche.

Affidabilità della localizzazione geografico amministrativa

- Certo

#### Condizione Giuridica ed Enti competenti

Condizione Giuridica

- Dato non disponibile

Enti Competenti

- Sop. Archeologia Puglia - Tutela

#### Verificabilità e Fruizione e valorizzazione

Sito visitato da ricercatori o funzionari preposti:

- No


#### Presenza in altre banche dati

- FG007123 - CARTA 2008



Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 61 di 201

## 2) Masseria San Marco;



### Beni Architettonici

#### Sito

Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia

- FGBIS000060

#### Interpretazione

##### Tipologia

- Masseria

##### Categoria

- Inseadimento

##### Funzione

- Produttiva/lavorazione/artigianale
- Abitativa/residenziale

##### Tipo di evidenza

- Strutture

##### Stato di conservazione

- Rudere

#### Cronologia

##### Periodo storico

- Età moderna (XVI -XVIII secolo)
- Età contemporanea (XIX-XXI secolo)

##### Motivazione della cronologia

- Bibliografia
- Fonte archivistica

#### Localizzazione

##### Modalità individuazione

- PTCP

##### Geometria

- Area/Poligono

##### Metodo di localizzazione

- FTA (Foto area)

##### Tecnica di georeferenziazione

- Rilievo da foto aerea senza sopralluogo

##### Criteri di perimetrazione

- Evidenze da ortofoto

##### Affidabilità della localizzazione geografico amministrativa

- Certo

#### Relazioni con altri beni

##### Beni relazionati

- FGBIU000222 - Masseria San Marco

#### Condizione Giuridica ed Enti competenti

##### Condizione Giuridica

- Proprietà privata

##### Enti Competenti

- Sop. Belle Arti BA-BAT-FG - Tutela e valorizzazione

#### Verificabilità e Fruizione e valorizzazione

##### Sito visitato da ricercatori o funzionari preposti:

- No

##### Tipo di fruibilità'

- Non fruibile

#### Ambito culturale

##### Riferimento all'intervento

- Dato non disponibile

##### Denominazione

- Dato non disponibile

##### Fonte

- Dato non disponibile

##### Motivazione dell'attribuzione

- Dato non disponibile;

#### Fonti e documenti di riferimento

- Fonti e Documenti - Documentazione esistente
- Fonti e Documenti - Documentazione esistente

#### Bibliografia

- Masserie medievali. Masserie, massari e carestie da Federico II alla Dogana delle pecore - 1998 - Licinio R.; - pag: 66
- I beni dei Gesuiti in Capitanata nei secolo XVII-XVIII e l'origine dei centri abitati di Orta, Ortona, Carapelle, Stornarella e Stornara - 1963 - Sinisi A.; - pag: 17-27

#### Presenza in altre banche dati


- FG003437 - CARTA 2008

STUDIOTECNICO  
ing. Marco BALZANO

SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 62 di 201

### 3) Masseria San Marco;



#### Beni Architettonici Unità Topografica

Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia  
■ FGBIU000222

##### Interpretazione

###### Tipologia

- Edificio

###### Categoria

- Edificio

###### Funzione

- Produttiva/lavorazione/artigianale
- Abitativa/residenziale

###### Tipo di evidenza

- Strutture

###### Stato di conservazione

- Rudere

##### Cronologia

###### Periodo storico

- Età moderna (XVI -XVIII secolo)
- Età contemporanea (XIX-XXI secolo)

###### Motivazione della cronologia

- Bibliografia
- Fonte archivistica

##### Localizzazione

###### Modalità individuazione

- PTCP

###### Geometria

- Area/Poligono

###### Metodo di localizzazione

- FTA (Foto area)

###### Tecnica di georeferenziazione

- Rilievo da foto aerea senza sopralluogo

###### Affidabilità della localizzazione geografica amministrativa

- Certo

##### Relazioni con altri beni

###### Bene contenitore

- FGBI5000060 - Masseria San Marco

###### Relazioni dirette

- *Luogo di collocazione/localizzazione [è contenuto in]*  
FGBI5000060 - Masseria San Marco

##### Condizione Giuridica ed Enti competenti

###### Condizione Giuridica

- Proprietà privata

###### Enti Competenti

- Sop. Belle Arti BA-BAT-FG - Tutela

##### Verificabilità e Fruizione e valorizzazione

###### Sito visitato da ricercatori o funzionari preposti:

- No

###### Tipo di fruibilità'

- Non fruibile

##### Ambito culturale

###### Riferimento all'intervento

- Dato non disponibile

###### Denominazione

- Dato non disponibile

###### Fonte

- Dato non disponibile

###### Motivazione dell'attribuzione

- Dato non disponibile;

##### Bibliografia


- Masserie medievali. Masserie, massari e carestie da Federico II alla Dogana delle pecore - 1998 - Licinio R.; - pag: 66
- I beni dei Gesuiti in Capitanata nel secolo XVII-XVIII e l'origine dei centri abitati di Orta, Ortona, Carapelle, Stornarella e Stornara - 1963 - Sinisi A.; - pag: 17-27

STUDIOTECNICO  
ing. Marco BALZANO

SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 63 di 201

#### 4) Località San Marco – villaggio (età neolitica);



#### Beni Archeologici Sito

Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia  
■ FGBIS001126

#### Interpretazione

- Tipologia**
- Villaggio
- Categoria**
- Inseediamento
- Funzione**
- Abitativa/residenziale
- Tipo di evidenza**
- Traccia da fotografia aerea
- Stato di conservazione**
- Indeterminabile

#### Cronologia

- Periodo storico**
- Neolitico (generico)
- Motivazione della cronologia**
- Bibliografia

#### Localizzazione

- Modalità individuazione**
- Dati bibliografici
- Geometria**
- Punto
- Metodo di localizzazione**
- IGM 25K (cartografia al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare)
- Affidabilità della localizzazione geografico amministrativa**
- Incerto

#### Condizione Giuridica ed Enti competenti

- Condizione Giuridica**
- Dato non disponibile

#### Verificabilità e Fruizione e valorizzazione

- Sito visitato da ricercatori o funzionari preposti:**
- No

#### Bibliografia

- Aerial Archaeology of the Tavoliere. The Italian Air Photographic Record and the Riley Archive - 2001/2003 - Brown K.A.; - pag.: 138

#### Presenza in altre banche dati


- FG004066 - CARTA 2008

STUDIOTECNICO   
ing.MarcoBALZANO

SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 64 di 201

## 5) Località San Marco/ San Marchitto – villaggio (età neolitica).



### Beni Archeologici Sito

Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia

- FGBIS004235

#### Interpretazione

##### Tipologia

- Villaggio

##### Categoria

- Inseediamento

##### Funzione

- Abitativa/residenziale

##### Tipo di evidenza

- Traccia da fotografia aerea

##### Stato di conservazione

- Indeterminabile

#### Cronologia

##### Periodo storico

- Neolitico (generico)

##### Motivazione della cronologia

- Analisi tipologica
- Documentazione

#### Localizzazione

##### Modalità individuazione

- Fotointerpretazione

##### Geometria

- Punto

##### Metodo di localizzazione

- CTR (carta tecnica regionale)

##### Tecnica di georeferenziazione

- Rilievo da foto aerea senza sopralluogo

##### Criteri di perimetrazione

- Area localizzata sulla base delle evidenze aerofotografiche.

##### Affidabilità della localizzazione geografico amministrativa

- Incerto

#### Relazioni con altri beni

##### Beni relazionati

- FGBIU000031 - Località San Marco/San Marchitto - villaggio (età neolitica)

#### Condizione Giuridica ed Enti competenti

##### Condizione Giuridica

- Proprietà privata

##### Enti Competenti

- Sop. Archeologia Puglia - Tutela

#### Verificabilità e Fruizione e valorizzazione

##### Sito visitato da ricercatori o funzionari preposti:

- No

#### Ambito culturale

##### Riferimento all'intervento

- Dato non disponibile

##### Denominazione

- Dato non disponibile

##### Fonte

- Dato non disponibile

##### Motivazione dell'attribuzione

- Dato non disponibile;

#### Bibliografia


- New aerial reconnaissance in Apulia - 1992 - Riley D.N.;

STUDIOTECNICO   
ing. Marco BALZANO

SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 65 di 201

## 6) Località San Marco/ San Marchitto – villaggio (età neolitica).



### Beni Archeologici

#### Unità Topografica

Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia

■ FGBIU000031

#### Interpretazione

##### Tipologia

■ Fossato/compound

##### Categoria

■ Struttura/elemento

##### Funzione

- Difensiva/militare
- Idrica
- Abitativa/residenziale

##### Tipo di evidenza

■ Traccia da fotografia aerea

##### Stato di conservazione

■ Indeterminabile

#### Cronologia

##### Periodo storico

■ Neolitico (generico)

##### Motivazione della cronologia

- Analisi tipologica
- Documentazione

#### Localizzazione

##### Modalità individuazione

■ Fotointerpretazione

##### Geometria

■ Punto

##### Metodo di localizzazione

■ CTR (carta tecnica regionale)

##### Tecnica di georeferenziazione

■ Rilievo da foto aerea senza sopralluogo

##### Affidabilità della localizzazione geografico amministrativa

■ Incerto

#### Relazioni con altri beni

##### Bene contenitore

■ FGBIS004235 - Località San Marco/San Marchitto - villaggio (età neolitica)

#### Condizione Giuridica ed Enti competenti

##### Condizione Giuridica

■ Proprietà privata

##### Enti Competenti

■ Sop. Archeologia Puglia - Tutela e valorizzazione

#### Verificabilità e Fruizione e valorizzazione

Sito visitato da ricercatori o funzionari preposti:

■ No

#### Ambito culturale

##### Riferimento all'intervento

■ Dato non disponibile

##### Denominazione

■ Dato non disponibile

##### Fonte

■ Dato non disponibile

##### Motivazione dell'attribuzione

■ Dato non disponibile;

#### Bibliografia

■ New aerial reconnaissance in Apulia - 1992 - Riley D.N.;

#### Presenza in altre banche dati

■ FG003596\_1 - CARTA 2008

Come documentato dalle tavole di inquadramento progettuale, i punti 1, 2 e 3 risultano esterni alle aree in disponibilità del proponente mentre i punti 4, 5 e 6 risultano sovrapponibili alle aree contrattualizzate.

All'uopo si evidenzia che in fase progettuale tali superfici non saranno esterne rispetto alla recinzione delimitante la componente fotovoltaica dell'iniziativa mentre si intende dare continuità alla conduzione agricola.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 66 di 201

## 4.2 Pianificazione Regionale

### AREE NON IDONEE PER LE FER

Il Regolamento Regionale 30/12/2010 n.24, al fine di accelerare l'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", individua aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Gli stralci cartografici che seguono sono stati ottenuti utilizzando i servizi WMS delle aree non idonee individuate dall'Allegato 3 del citato Regolamento.




Figura 4-8: Individuazione delle aree non idonee

SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

<ul style="list-style-type: none"> <li>Confini Comunali</li> <li>Riserva Statale</li> <li>Parco Nazionale</li> <li>Parco Naturale Regionale</li> <li>Riserva Naturale Regionale Orientata</li> <li>Area Naturale Marina Protetta</li> <li>Boschi con buffer di 100 m.</li> <li>Zone archeologiche con buffer di 100 m.</li> <li>Tratturi con buffer di 100 m.</li> <li>MP</li> <li>AP</li> <li>PG2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Riserva Naturale Marina</li> <li>Zone Ramsar</li> <li>S.I.C.</li> <li>S.I.C. Posidonieto</li> <li>Z.P.S.</li> <li>&lt;all other values&gt;</li> <li>PG3</li> <li>R3</li> <li>R4</li> <li>PI2</li> <li>PI3</li> <li>RI1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nuclei naturali isolati</li> <li>Area Pedemurgiana - Fossa Bradanica</li> <li>Area frapposta tra SIC-ZPS-IBA nei territori di Laterza e Castellaneta</li> <li>Area ricadente nell'agro di Chieuti</li> <li>ALBEROBELLO</li> <li>ANDRIA</li> <li>principale</li> <li>secondario</li> <li>fluviali-residuali</li> <li>corso d'acqua episodico</li> <li>Aree tampone</li> <li>Tempo di ritorno 500 anni</li> <li>ASV</li> <li>P</li> <li>R1</li> <li>R2</li> <li>R3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MONTE SANT'ANGELO</li> <li>Immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/04)</li> <li>Beni Culturali con 100 m. (parte II D.Lgs 42/04)</li> <li>Territori costieri fino a 300 m.</li> <li>Territori contermini ai laghi fino a 300 m.</li> <li>Fiumi Torrenti e corsi d'acqua fino a 150 m.</li> <li>Interazioni con P/IP - I Paduli</li> <li>Grotte con buffer di 100 m.</li> <li>Lame e gravine</li> <li>Versanti</li> <li>R4</li> <li>Ate A</li> <li>Ate B</li> <li>Segnalazioni Carta dei Beni con buffer di 100 m.</li> </ul>
---	--	--	--

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	Pagina
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 67 di 201

Ai sensi del Regolamento, le aree del Parco Agrivoltaico risultano esterne alle perimetrazioni del Regolamento.

Il tracciato dell'elettrodotto di media tensione interseca i seguenti elementi della cartografia del Regolamento Regionale n. 24/2010:

- "Versanti";
- "Segnalazione Carta dei Beni con buffer di 100 m":
  - "Masseria Valle Scodella – cod. FG003406";
  - "Stazione Ascoli Satriano – cod. SP12\_FG000752";
  - "Ponte d'Ascoli Palazzotto – cod. FG003316";
  - "Ponte d'Ascoli – cod. FG000742";
  - "Sal di Collina – cod. FG000732";
  - "Pozzo Pascuccio – cod. FG007082";
  - "Masseria d'Amendola – cod. FG005249";
- "Ate B";
- "PAI Puglia - Rischio R3 e R4";
- "PAI Puglia – Pericolosità Idraulica MP e AP";
- "Zone Archeologiche con buffer di 100 m – Ponte Romano – cod. ARC0044" con Vincolo Diretto Archeologico istituito con Decreto del 02/10/1986 istituito ai sensi della L. 1089/1939;
- "Tratturi con buffer di 100 m":
  - "Regio Tratturello Foggia-Ascoli-Lavello";
  - "Regio Tratturello Cervaro-Candela-Sant'Agata";
- Aree Tutelate per Legge – Fiumi, Torrenti e Corsi d'Acqua iscritti negli elenchi delle Acque Pubbliche" – "Torrente Carapelle e Calaggio (G.U.), cod. FG0013";
- "Aree Tutelate per Legge – Fiumi, Torrenti e Corsi d'Acqua iscritti negli elenchi delle Acque Pubbliche" – "Fosso Traversa e Pozzo Pascuscio (G.U.), cod. FG0026";
- "Connessioni";

La Stazione Elettrica Utente, le superfici destinate ad ospitare l'impianto di accumulo di energia prodotta e l'elettrodotto in AT interrato necessario per la connessione degli impianti alla Rete di Trasmissione Elettrica Nazionale (RTN) risultano esterni alle perimetrazioni del Regolamento.

L'area individuata per la realizzazione dell'impianto per la produzione di Idrogeno Verde è esterna alle perimetrazioni del Regolamento.

L'Ampliamento della Stazione Elettrica a 150 kV della Stazione Elettrica a 380/150 kV di Deliceto risulta esterna alle perimetrazioni del Regolamento.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 68 di 201

L'elettrodotto in AT interrato Terna con soluzione interrata interseca:

- "Versanti";
- "Connessioni Fluviali-Residuali.

Le linee aeree in AT Terna per l'intercettazione dell'elettrodotto aereo AT Terna sono esterne alle perimetrazioni del Regolamento.

## Norme Tecniche di Attuazione

### Articolo 4: Individuazione delle aree e siti non idonee alla localizzazione di determinate tipologie di impianti

1. Nelle aree e nei siti elencati nell'Allegato 3 non è consentita la localizzazione delle specifiche tipologie di impianti da fonti energetiche rinnovabili indicate per ciascuna area e sito. La realizzazione delle sole opere di connessione relative ad impianti esterni alle aree e siti non idonei è consentita previa acquisizione degli eventuali pareri previsti per legge.

2. L'inidoneità delle singole aree o tipologie di aree è definita tenendo conto degli specifici valori dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale, che sono ritenuti meritevoli di tutela e quindi evidenziandone l'incompatibilità con determinate tipologie di impianti da fonti energetiche rinnovabili.

### Analisi delle Interferenze

Le interferenze su riportate saranno risolte utilizzando la buona tecnica in ottemperanza alle Norme Tecniche del PPTR e delle ulteriori prescrizioni derivanti dal processo consultivo all'interno del procedimento autorizzativo.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 69 di 201

## PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE (PPTR)

Il **Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)** è piano paesaggistico ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice, con specifiche funzioni di piano territoriale ai sensi dell'art. 1 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 20 "Norme per la pianificazione paesaggistica".

Esso è rivolto a tutti i soggetti, pubblici e privati, e, in particolare, agli enti competenti in materia di programmazione, pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio.

Il PPTR persegue le finalità di **tutela** e **valorizzazione**, nonché di **recupero** e **riqualificazione** dei paesaggi di Puglia, in attuazione dell'art. 1 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 20 " Norme per la pianificazione paesaggistica" e del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del Paesaggio" e successive modifiche e integrazioni, nonché in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, e conformemente ai principi di cui all'articolo 9 della Costituzione ed alla Convenzione Europea sul Paesaggio adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata con L. 9 gennaio 2006, n. 14.

Il PPTR persegue, in particolare, la **promozione** e la realizzazione di uno **sviluppo socioeconomico auto sostenibile** e **durevole** e di un **uso consapevole del territorio regionale**, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità.

Di seguito viene presentata l'analisi delle relazioni del progetto in esame con i livelli di tutela stabiliti dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).

Gli elaborati del PPTR utilizzati fanno riferimento all'aggiornamento come disposto dal **DGR n. 968 del 10-07-2023 (BURP n. 68 del 20-07-2023)**.

A partire dalla identificazione delle caratteristiche paesaggistiche, degli aspetti e delle peculiarità derivanti dall'azione di fattori naturali, antropici e dalle loro reciproche relazioni, il PPTR promuove uno sviluppo socioeconomico auto-sostenibile e durevole nonché un uso consapevole del territorio regionale assicurando la tutela, la valorizzazione, il recupero e la riqualificazione dei paesaggi di Puglia.

Nello specifico, il PPTR persegue gli obiettivi di cui sopra partendo attraverso:

1. La ricognizione del territorio regionale, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni;
2. La ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del Codice;
3. La ricognizione delle aree tutelate per legge, di cui all'art. 142, comma 1, del Codice, la loro delimitazione e la determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 70 di 201

- conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;
4. L'individuazione degli ulteriori contesti paesaggistici, diversi da quelli indicati dall'art. 134 del Codice.
  5. L'individuazione e la delimitazione dei diversi ambiti di paesaggio e le specifiche normative d'uso;
  6. L'analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio;
  7. L'individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate, perimetrare ai sensi dell'art. 93;
  8. L'individuazione delle misure necessarie, per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;
  9. Le linee guida prioritarie dei progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti;
  10. Le misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con gli altri piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico.

Gli interventi ricadono nell'ambito paesaggistico del "Tavoliere" e interessano due figure territoriali: "Le Marane di Ascoli Satriano" e "Lucera e le Serre dei Monti Dauni".

Il PPTR attraverso l'elaborato n. 5 "Schede degli ambiti paesaggistici" riassume per ciascuno degli undici Ambiti Paesaggistici pugliesi la "**Descrizione strutturale di sintesi**", la "**Interpretazione identitaria e statutaria**" e lo "**Scenario strategico d'Ambito**".

In particolare, la "**Descrizione strutturale di sintesi**" si articola nelle tre strutture "**Idro-geomorfologica**", "**Ecosistemico-ambientale**" e "**Antropica e storico culturale**" che includono le diverse componenti oggetto di tutela.

In particolare, tra il progetto presentato e ciascuna delle componenti tutelate dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, può sussistere una relazione di:

- **Coerenza** - il progetto risponde in pieno ai principi e agli obiettivi del PPTR ed è in totale accordo con le modalità di attuazione dello stesso;
- **Compatibilità** - il progetto risulta in linea con i principi e gli obiettivi del PPTR, pur non essendo specificatamente previsto dallo strumento di programmazione stesso;
- **Non coerenza** - il progetto è in accordo con i principi e gli obiettivi del PPTR, ma risulta in contraddizione con le modalità di attuazione dello stesso;
- **Non compatibilità** - il progetto risulta in contraddizione con i principi e gli obiettivi del PPTR.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 71 di 201

## STRUTTURA IDRO-GEO-MORFOLOGICA

Lo stralcio cartografico rapporta il progetto agrivoltaico con la Struttura Idro-Geomorfologica del Piano.





Figura 4-9: Interferenza progetto - struttura idro-geomorfologica PPTR



### Analisi delle Interferenze

SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

Le aree del Parco Agrivoltaico sono interessate dai seguenti elementi della Struttura Idro-geomorfologica del Piano:

- UCP – “Versanti”;
- UCP – “Lame e Gravine”.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 72 di 201

Tali sovrapposizioni si materializzano esclusivamente con l'Area Agricola esterna alla recinzione delimitante i dispositivi di produzione di energia elettrica da fonte solare con tecnologia fotovoltaica.

Il tracciato dell'elettrodotto di media tensione interseca i seguenti elementi della Struttura Idrogeomorfologica del Piano:

- BP – "Fiumi, Torrenti e Acque Pubbliche – Torrente Carapelle e Calaggio – id. FG0013";
- BP – "Fiumi, Torrenti e Acque Pubbliche – Fosso Traversa e Pozzo Palascuscio – id. FG0026";
- UCP – "Versanti";
- UCP – "Vincolo Idrogeologico".

La Stazione Elettrica Utente e le superfici destinate ad ospitare l'impianto di accumulo di energia prodotta risultano esterni alle perimetrazioni della Struttura in esame.

L'area individuata per la realizzazione dell'impianto per la produzione di Idrogeno Verde è esterna alle perimetrazioni della Struttura in esame.

L'Ampliamento della Stazione Elettrica a 150 kV della Stazione Elettrica a 380/150 kV di Deliceto risulta esterna alle perimetrazioni della Struttura in esame.

L'elettrodotto in AT interrato Terna con soluzione interrata interseca:

- UCP – "Versanti".

Le linee aeree in AT Terna per l'intercettazione dell'elettrodotto aereo AT Terna sono esterne alle perimetrazioni della Struttura in esame.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 73 di 201

## Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale

### Art. 43 Indirizzi per le componenti idrologiche

1. Gli interventi che interessano le componenti idrologiche devono tendere a:

a. coniugare il miglioramento della qualità chimico-fisica e biologica delle risorse idriche, l'equilibrio idraulico e il pareggio del bilancio idrologico regionale con il miglioramento della qualità ecologica e paesaggistica dei paesaggi dell'acqua;

b. salvaguardare i caratteri identitari e le unicità dei paesaggi dell'acqua locali al fine di contrastare la tendenza alla loro cancellazione, omologazione e banalizzazione;

c. limitare e ridurre le trasformazioni e l'artificializzazione della fascia costiera, delle sponde dei laghi e del reticolo idrografico; migliorare le condizioni idrauliche nel rispetto del naturale deflusso delle acque e assicurando il deflusso minimo vitale dei corsi d'acqua;

d. conservare e incrementare gli elementi di naturalità delle componenti idrologiche riducendo i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi costieri e fluviali, promuovendo l'inclusione degli stessi in un sistema di corridoi di connessione ecologica.

e. garantire l'accessibilità e la fruibilità delle componenti idrologiche (costa, laghi, elementi del reticolo idrografico) anche attraverso interventi di promozione della mobilità dolce (ciclo-pedonale etc.).

2. I caratteri storico-identitari delle componenti idrologiche come le aree costiere di maggior pregio naturalistico, i paesaggi rurali costieri storici, i paesaggi fluviali del carsismo, devono essere salvaguardati e valorizzati.

3. Gli insediamenti costieri a prevalente specializzazione turistico-balneare devono essere riqualificati, migliorandone la qualità ecologica, paesaggistica, urbana e architettonica al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva e degli spazi e servizi per il turismo e per il tempo libero.

4. La pressione insediativa sugli ecosistemi costieri e fluviali deve essere ridotta attraverso progetti di sottrazione dei detrattori di qualità paesaggistica, interventi di bonifica ambientale e riqualificazione/rinaturalizzazione dei paesaggi degradati.

5. Nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico come definite all'art. 42, punto 4), fatte salve le specifiche disposizioni previste dalle norme di settore, tutti gli interventi di trasformazione, compresi quelli finalizzati ad incrementare la sicurezza idrogeologica e quelli non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del Codice, devono essere realizzati nel rispetto dell'assetto paesaggistico, non compromettendo gli elementi storico-culturali e di naturalità esistenti, garantendo la permeabilità dei suoli.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 74 di 201

## Art. 44 Direttive per le componenti idrologiche

1. Gli enti e i soggetti pubblici, nei piani urbanistici, territoriali e di settore di competenza:

a. ai fini del perseguimento in particolare dell'indirizzo di cui al punto 1a dell'articolo che precede, realizzano strategie integrate e intersettoriali secondo i dettami della Direttiva europea 2000/60.

b. ai fini del perseguimento in particolare dell'indirizzo di cui al punto 1b dell'articolo che precede, promuovono il restauro dei paesaggi storici della bonifica idraulica, riqualificando le reti di canali e strade poderali come micro-corridoi ecologici e come itinerari ciclo-pedonabili, valorizzando il sistema di segni e manufatti legati alla cultura idraulica storica, ivi compresi gli edifici e i manufatti storici del sistema acquedottistico regionale per il loro riuso nel contesto dei progetti di itinerari ciclo-pedonali.

c. ai fini del perseguimento in particolare dell'indirizzo di cui al punto 3 dell'articolo che precede, prevedono ove necessario interventi di riqualificazione e rinaturalizzazione al fine di:

- creare una cintura costiera di spazi ad alto grado di naturalità finalizzata a potenziare la resilienza ecologica dell'ecotono costiero (ripristino dei sistemi naturali di difesa dall'erosione e dall'intrusione salina e dei meccanismi naturali di ripascimento degli arenili);

- potenziare la connessione e la connettività ecologica tra costa ed entroterra;

- contrastare il processo di formazione di nuova edificazione.

d. ai fini in particolare del perseguimento degli indirizzi 3 e 4 dell'articolo che precede promuovono progetti di declassamento delle strade litoranee a rischio di erosione e inondazione e la loro riqualificazione paesaggistica in percorsi attrezzati per la fruizione lenta dei litorali.

e. ai fini in particolare del perseguimento dell'indirizzo 3 dell'articolo che precede, prevedono interventi di rigenerazione e riqualificazione urbanistica del patrimonio turistico ricettivo esistente, promuovendone ed incentivandone la riqualificazione ecologica attraverso:

- l'efficientamento energetico anche con l'impiego di energie rinnovabili di pertinenza di insediamenti esistenti e ad essi integrati e che non siano visibili dai punti di vista panoramici e dagli spazi pubblici;

- l'uso di materiali costruttivi ecocompatibili;

- l'adozione di sistemi per la raccolta delle acque piovane;

- la dotazione di una rete idrica fognaria duale o l'adozione di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione;

- la disimpermeabilizzazione degli spazi aperti quali parcheggi, aree di sosta, stabilimenti balneari, piazzali pubblici e privati;

f. individuano le componenti idrogeologiche che sono parte integrante di un sistema di corridoi ecologici connessi alla rete ecologica regionale;

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 75 di 201

*g. ove siano state individuate aree compromesse o degradate ai sensi dell'art. 143, co. 4, lett. b) del Codice e secondo le modalità di cui all'art. 93, co. 1 delle presenti norme, propongono interventi volti al recupero ed alla riqualificazione nel rispetto delle relative prescrizioni attraverso l'utilizzo di metodi e tecniche orientati alla tutela del paesaggio e alla sostenibilità ambientale.*

*Contestualmente individuano nei loro piani aree, esterne alle zone sottoposte a tutela, dove delocalizzare, arretrare, accorpate o densificare i volumi ricadenti in dette zone in quanto incompatibili con le caratteristiche paesaggistiche delle stesse e i relativi obiettivi di tutela paesaggistica, definendo opportune misure incentivanti.*

#### **Art. 46 Prescrizioni per "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche"**

*1. Nei territori interessati dalla presenza di fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, come definiti all'art. 41, punto 3, si applicano le seguenti prescrizioni.*

*2. Non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportano:*

*a1) realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, ad eccezione di quelle strettamente legate alla tutela del corso d'acqua e alla sua funzionalità ecologica;*

*a2) escavazioni ed estrazioni di materiali litoidi negli invasi e negli alvei di piena;*

*a3) nuove attività estrattive e ampliamenti;*

*a4) realizzazione di recinzioni che riducano l'accessibilità del corso d'acqua e la possibilità di spostamento della fauna, nonché trasformazioni del suolo che comportino l'aumento della superficie impermeabile;*

*a5) rimozione della vegetazione arborea od arbustiva con esclusione degli interventi colturali atti ad assicurare la conservazione e l'integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti e delle cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;*

*a6) trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terre, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;*

*a7) sversamento dei reflui non trattati a norma di legge, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti, fatta eccezione per quanto previsto nel comma 3;*

*a8) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;*

*a9) realizzazione di nuovi tracciati viari o adeguamento di tracciati esistenti, con l'esclusione dei soli interventi di manutenzione della viabilità che non comportino opere di impermeabilizzazione;*

*a10) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli*

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 76 di 201

*impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile.*

*3. Fatta salva la procedura di autorizzazione paesaggistica, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:*

*b1) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti e privi di valore identitario e paesaggistico, destinati ad attività connesse con la presenza del corso d'acqua (pesca, nautica, tempo libero, orticoltura, ecc) e comunque senza alcun aumento di volumetria;*

*b2) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:*

- siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica;*
- comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi,*
- non interrompano la continuità del corso d'acqua e assicurino nel contempo l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono visibilità, fruibilità e accessibilità del corso d'acqua;*
- garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;*
- promuovano attività che consentano la produzione di forme e valori paesaggistici di contesto (agricoltura, allevamento, ecc.) e fruizione pubblica (accessibilità ecc.) del bene paesaggio;*
- incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi;*
- non compromettano i con visivi da e verso il territorio circostante;*

*b3) sistemazioni idrauliche e opere di difesa inserite in un organico progetto esteso all'intera unità idrografica che utilizzino materiali e tecnologie della ingegneria naturalistica, che siano volti alla riqualificazione degli assetti ecologici e paesaggistici dei luoghi;*

*b4) realizzazione di opere infrastrutturali a rete interrate pubbliche e/o di interesse pubblico, a condizione che siano di dimostrata assoluta necessità e non siano localizzabili altrove;*

*b5) realizzazione di sistemi di affinamento delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione anche ai fini del loro riciclo o del recapito nei corsi d'acqua episodici;*

*b6) realizzazione di strutture facilmente rimovibili di piccole dimensioni per attività connesse al tempo libero, realizzate in materiali ecocompatibili, che non compromettano i caratteri dei luoghi, non comportino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e l'aumento di superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione degli impatti;*

*b7) realizzazione di opere migliorative incluse le sostituzioni o riparazioni di componenti strutturali, impianti o parti di essi ricadenti in un insediamento già esistente.*

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 77 di 201

4. Nel rispetto delle norme per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;

c2) per la rimozione di tutti gli elementi artificiali estranei all'alveo, che ostacolano il naturale decorso delle acque;

c3) per la ricostituzione della continuità ecologica del corso d'acqua attraverso opere di rinaturalizzazione dei tratti artificializzati;

c4) per la ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti, che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico.

#### **Art. 53 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per i "Versanti"**

1. Nei territori interessati dalla presenza di versanti, come definiti all'art. 50, punto 1), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) alterazioni degli equilibri idrogeologici o dell'assetto morfologico generale del versante;

a2) ogni trasformazione di aree boschive ad altri usi, con esclusione degli interventi colturali eseguiti secondo criteri di silvicoltura naturalistica atti ad assicurare la conservazione e integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti e delle cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;

a3) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a4) realizzazione di nuclei insediativi che compromettano le caratteristiche morfologiche e la qualità paesaggistica dei luoghi;

a5) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

3. Tutti i piani, progetti e interventi ammissibili perché non indicati al comma 2, compresi quelli finalizzati ad incrementare la sicurezza idrogeologica, devono essere realizzati nel rispetto dell'assetto paesaggistico, non compromettendo gli elementi storico-culturali e di naturalità esistenti, garantendo elevati livelli di piantumazione e di permeabilità dei suoli, assicurando la salvaguardia delle visuali e dell'accessibilità pubblica ai luoghi dai quali è possibile godere di tali visuali, e prevedendo per la divisione dei fondi:

• muretti a secco realizzati con materiali locali e nel rispetto dei caratteri costruttivi e delle qualità paesaggistiche dei luoghi;

• siepi vegetali realizzate con specie arbustive e arboree autoctone, ed eventualmente anche recinzioni a rete coperte da vegetazione arbustiva e rampicante autoctona;

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 78 di 201

- in ogni caso con un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica;
4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:
- c1) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;
- c2) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio.

#### **Art. 54 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le "Lame e gravine"**

1. Nei territori interessati dalla presenza di lame e gravine, come definite all'art. 50, punto 2), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).
2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:
- a1) trasformazioni del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente che:
- compromettono i caratteri naturali, morfologici e storico-culturali del contesto paesaggistico;
  - interrompono la continuità delle lame e delle gravine o ne compromettono la loro visibilità, fruibilità e accessibilità;
- a2) escavazioni ed estrazioni di materiali litoidi;
- a3) nuove attività estrattive e ampliamenti;
- a4) trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terra, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;
- a5) sversamento dei reflui non trattati a norma di legge, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;
- a6) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
- a7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 79 di 201

*rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile.*

*3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:*

*b1) salvaguardia e integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti e delle cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;*

*b2) adeguamento di tracciati viari e ferroviari esistenti che non comportino alterazioni dell'idrologia e non compromettano i caratteri morfologici, ecosistemici e paesaggistici;*

*b3) ristrutturazione di manufatti edilizi legittimamente esistenti e privi di valore identitario, destinati ad attività connesse con l'agricoltura senza alcun aumento di volumetria.*

*4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:*

*c1) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente e correttamente inserite nel paesaggio;*

*c2) strettamente legati alla tutela della lama o gravina e delle componenti ecologiche e storico-culturali che la caratterizzano, alla sistemazione della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idrico senza opere di artificializzazione, al disinquinamento ed alla disinfestazione del corso d'acqua e al recupero/ripristino dei valori ecologici e paesistico/ambientali;*

*c3) per la ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico.*

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 80 di 201

## STRUTTURA ECOSISTEMICO – AMBIENTALE

Lo stralcio cartografico rapporta il progetto agrivoltaico con la Struttura Ecosistemico-Ambientale del Piano.




Figura 4-10: Interferenza progetto - struttura ecosistemica e ambientale PPTR

### 6.2.1 Componenti Botanico Vegetazionali

#### Beni paesaggistici

##### Boschi



##### Zone umide Ramsar



#### Ulteriori contesti paesaggistici

##### Aree di rispetto dei boschi



##### Aree umide



##### Prati e pascoli naturali



##### Formazioni arbustive in evoluzione naturale



### 6.2.2 Componenti delle Aree Protette e dei Siti Naturalistici

#### Beni Paesaggistici

##### Parchi e riserve


##### Aree e riserve naturali marine

##### Parchi nazionali e riserve naturali statali

##### Parchi e riserve naturali regionali

#### Ulteriori contesti paesaggistici

##### Siti di rilevanza naturalistica



##### Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali



Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 81 di 201

## Analisi delle Interferenze

Le aree del Parco Agrivoltaico non sono interessate da elementi della Struttura Ecosistemica-ambientale del Piano.

Il tracciato dell'elettrodotto di media tensione interseca i seguenti elementi della Struttura Idro-geomorfologica del Piano:

- UCP – “Formazioni Arbustive in Evoluzione Naturale”.

La Stazione Elettrica Utente e le superfici destinate ad ospitare l'impianto di accumulo di energia prodotta risultano esterni alle perimetrazioni della Struttura in esame.

L'area individuata per la realizzazione dell'impianto per la produzione di Idrogeno Verde è esterna alle perimetrazioni della Struttura in esame.

L'Ampliamento della Stazione Elettrica a 150 kV della Stazione Elettrica a 380/150 kV di Deliceto risulta esterna alle perimetrazioni della Struttura in esame.

L'elettrodotto in AT interrato Terna e le linee aeree in AT Terna per l'intercettazione dell'elettrodotto aereo AT Terna sono esterne alle perimetrazioni della Struttura in esame.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 82 di 201

## Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale

### Art. 66 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per "Prati e pascoli naturali" e "Formazioni arbustive in evoluzione naturale"

1. Nei territori interessati dalla presenza di Prati e pascoli naturali e Formazioni arbustive in evoluzione naturale come definiti all'art. 59, punto 2), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) rimozione della vegetazione erbacea, arborea od arbustiva naturale, fatte salve le attività agro-silvo-pastorali e la rimozione di specie alloctone invasive;

a2) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica;

a3) dissodamento e macinazione delle pietre nelle aree a pascolo naturale;

a4) conversione delle superfici a vegetazione naturale in nuove colture agricole e altri usi;

a5) nuovi manufatti edilizi a carattere non agricolo;

a6) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a7) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti. Fanno eccezione i sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visivo, non alterare la struttura edilizia originaria, non comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non compromettere la lettura dei valori paesaggistici;

a8) nuove attività estrattive e ampliamenti, fatta eccezione per attività estrattive connesse con il reperimento di materiali di difficile reperibilità (come definiti dal P.R.A.E.).

3. Tutti i piani, progetti e interventi ammissibili perché non indicati al comma 2, devono essere realizzati nel rispetto dell'assetto paesaggistico, non compromettendo gli elementi storico-culturali e di naturalità esistenti, garantendo elevati livelli di piantumazione e di permeabilità dei suoli, assicurando la salvaguardia delle visuali e dell'accessibilità pubblica ai luoghi dai quali è possibile godere di tali visuali, e prevedendo per l'eventuale divisione dei fondi:

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 83 di 201

- muretti a secco realizzati con materiali locali e nel rispetto dei caratteri costruttivi e delle qualità paesaggistiche dei luoghi;
- siepi vegetali realizzate con specie arbustive e arboree autoctone, ed eventualmente anche recinzioni a rete coperte da vegetazione arbustiva e rampicante autoctona;
- e comunque con un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica.

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;

c2) di conservazione dell'utilizzazione agro-pastorale dei suoli, manutenzione delle strade poderali senza opere di impermeabilizzazione, nonché salvaguardia e trasformazione delle strutture funzionali alla pastorizia mantenendo, recuperando o ripristinando tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;

c3) di ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico;

c4) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio.

5. Le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui ai commi precedenti si applicano in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione rurale.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 84 di 201

## STRUTTURA ANTROPICA E STORICO CULTURALE

La struttura antropica e storico culturale è articolata nelle Componenti Culturali e Insediative e Componenti dei Valori Percettivi.




Figura 4-11: Interferenza progetto - struttura antropica e storico culturale PPTR

### Struttura Antropica e Storico Culturale

#### Componenti Culturali e Insediative - BP

-  Immobili e aree di notevole interesse pubblico
-  Zone di interesse archeologico
-  Zone gravate da usi civici
-  Zone gravate da usi civici validate
- 

#### Componenti Culturali e Insediative - UCP

-  a - siti interessati da beni storico culturali
-  b - aree appartenenti alla rete dei tratturi
-  c - aree a rischio archeologico
-  Rete tratturi
-  Siti storico culturali
-  Zone interesse archeologico
-  Città consolidata
-  Paesaggi rurali
- 

#### Componenti dei Valori Percettivi - UCP

-  Luoghi panoramici
-  Luoghi panoramici (poligoni)
-  Strade a valenza paesaggistica
-  Strade a valenza paesaggistica (poligoni)
-  Strade panoramiche
-  Strade panoramiche (poligoni)
-  Coni visuali
- 

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 85 di 201

## Analisi delle Interferenze

Le aree del Parco Agrivoltaico sono interessate dai seguenti elementi della Struttura Antropica e Storico-Culturale:

- BP – “Zone Gravate da Usi Civici Validate”;
- UCP – “Paesaggi Rurali: Marane di Ascoli Satriano”;
- UCP – “Coni Visuali”.

Tali sovrapposizioni si materializzano esclusivamente con le superfici di impianto ricomprese nel Comune di Ascoli Satriano che, in ottemperanza all’art. 97 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR, ha adeguato lo Strumento Urbanistico Generale Comunale – PUG alle previsioni del PPTR.

Il tracciato dell’elettrodotto di media tensione interseca i seguenti elementi della Struttura Idro-geomorfologica del Piano:

- BP – “Zone Gravate da Usi Civici Validate”;
- UCP – “Paesaggi Rurali: Marane di Ascoli Satriano”;
- UCP – “Strade a Valenza Paesaggistica”;
- UCP – “Coni Visuali”;
- UCP – “Aree di Rispetto delle Componenti Culturali e Insediative: Siti storico Culturali”;
- UCP – “Testimonianza della Stratificazione Insediativa: b-aree appartenenti alla rete tratturi: Regio tratturello Foggia Ascoli Lavello”;
- UCP – “Aree di Rispetto delle Componenti Culturali e Insediative: Rete Tratturi”;
- UCP – “Testimonianza della Stratificazione Insediativa: c-aree a rischio archeologico: via Aecae Asculum”.

La Stazione Elettrica Utente e le superfici destinate ad ospitare l’impianto di accumulo di energia prodotta risultano esterni alle perimetrazioni della Struttura in esame.

L’area individuata per la realizzazione dell’impianto per la produzione di Idrogeno Verde è prossima alla seguente perimetrazione della struttura:

- UCP – “Strade a Valenza Paesaggistica.

SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

L’Ampliamento della Stazione Elettrica a 150 kV della Stazione Elettrica a 380/150 kV di Deliceto, l’elettrodotto in AT interrato Terna e le linee aeree in AT Terna si sovrappongono a:

- UCP – “Coni Visuali”.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 86 di 201

## Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale

### Art. 75 Definizioni dei beni paesaggistici di cui alle componenti culturali e insediative

#### 1) Immobili e aree di notevole interesse pubblico (art. 136 del Codice)

Consistono nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 e 157 del Codice, come delimitate nelle tavole della sezione 6.3.1.

#### 2) Zone gravate da usi civici (art 142, comma 1, lett. h, del Codice)

Consistono nelle terre civiche appartenenti alle comunità dei residenti o alle università agrarie, ovvero terre private gravate da uso civico, individuate nella tavola 6.3.1 o come diversamente accertate nella ricognizione effettuata dal competente ufficio regionale. Nelle more di detta ricognizione, l'esatta localizzazione delle terre civiche è comunque da verificare nella loro reale consistenza ed estensione in sede pianificatoria o progettuale.

#### 3) Zone di interesse archeologico (art 142, comma 1, lett. m, del Codice)

Consistono nelle zone di cui all'art. 142, comma 1, lett. m), del Codice, caratterizzate dalla presenza di resti archeologici o paleontologici, puntuali o aerali, emergenti, oggetto di scavo, ancora sepolti o reintegrati, il cui carattere deriva dall'intrinseco legame tra i resti archeologici e il loro contesto paesaggistico di giacenza e quindi dalla compresenza di valori culturali e paesaggistici. Tali zone sono individuate nelle tavole della sezione 6.3.1.

### Art. 77 Indirizzi per le componenti culturali e insediative

#### 1. Gli interventi che interessano le componenti culturali e insediative devono tendere a:

a. assicurarne la conservazione e valorizzazione in quanto sistemi territoriali integrati, relazionati al territorio nella sua struttura storica definita dai processi di territorializzazione di lunga durata e ai caratteri identitari delle figure territoriali che lo compongono;

b. mantenerne leggibile nelle sue fasi eventualmente diversificate la stratificazione storica, anche attraverso la conservazione e valorizzazione delle tracce che testimoniano l'origine storica e della trama in cui quei beni hanno avuto origine e senso giungendo a noi come custodi della memoria identitaria dei luoghi e delle popolazioni che li hanno vissuti;

c. salvaguardare le zone di proprietà collettiva di uso civico al fine preminente di rispettarne l'integrità, la destinazione primaria e conservarne le attività silvo-pastorali;

d. garantirne una appropriata fruizione/utilizzazione, unitamente alla salvaguardia/ripristino del contesto in cui le componenti culturali e insediative sono inserite;

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 87 di 201

e. promuovere la tutela e riqualificazione delle città consolidate con particolare riguardo al recupero della loro percettibilità e accessibilità monumentale e alla salvaguardia e valorizzazione degli spazi pubblici e dei viali di accesso;

f. evidenziare e valorizzare i caratteri dei paesaggi rurali di interesse paesaggistico;

g. reinterpretare la complessità e la molteplicità dei paesaggi rurali di grande valore storico e identitario e ridefinirne le potenzialità idrauliche, ecologiche, paesaggistiche e produttive.

## Art. 76 Definizioni degli ulteriori contesti riguardanti le componenti culturali e insediative

### 1) Città consolidata (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono in quella parte dei centri urbani che va dal nucleo di fondazione fino alle urbanizzazioni compatte realizzate nella prima metà del novecento, come individuati nelle tavole della sezione 6.3.1.

### 2) Testimonianze della stratificazione insediativa (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Così come individuati nelle tavole della sezione 6.3.1 consistono in:

a) siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico culturali di particolare valore paesaggistico in quanto espressione dei caratteri identitari del territorio regionale: segnalazioni architettoniche e segnalazioni archeologiche

b) aree appartenenti alla rete dei tratturi e alle loro diramazioni minori in quanto monumento della storia economica e locale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca. Tali tratturi sono classificati in "reintegrati" o "non reintegrati" come indicato nella Carta redatta a cura del Commissariato per la reintegra dei Tratturi di Foggia del 1959. Nelle more dell'approvazione del Quadro di assetto regionale, di cui alla LR n. 4 del 5.2.2013, i piani ed i progetti che interessano le parti di tratturo sottoposte a vincolo ai sensi della Parte II e III del Codice dovranno acquisire le autorizzazioni previste dagli artt. 21 e 146 dello stesso Codice. A norma dell'art. 7 co 4 della LR n. 4 del 5.2.2013, il Quadro di assetto regionale aggiorna le ricognizioni del Piano Paesaggistico Regionale per quanto di competenza;

c) aree a rischio archeologico in quanto interessate dalla presenza di frammenti e da rinvenimenti isolati o rinvenimenti da indagini su foto aeree e da riprese all'infrarosso.

### 3) Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consiste in una fascia di salvaguardia dal perimetro esterno dei siti di cui al precedente punto 2), lettere a) e b), e delle zone di interesse archeologico di cui all'art. 75, punto 3, finalizzata a garantire la tutela e la valorizzazione del contesto paesaggistico in cui tali beni sono ubicati.

In particolare:

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 88 di 201

- per le testimonianze della stratificazione insediativa di cui al precedente punto 2, lettera a) e per le zone di interesse archeologico di cui all'art. 75, punto 3, prive di prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell' art. 45 del Codice, essa assume la profondità di 100 m se non diversamente cartografata nella tavola 6.3.1.
- per le aree appartenenti alla rete dei tratturi di cui all'art.75 punto 3) essa assume la profondità di 100 metri per i tratturi reintegrati e la profondità di 30 metri per i tratturi non reintegrati.

#### 4) Paesaggi rurali (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono in quelle parti di territorio rurale la cui valenza paesaggistica è legata alla singolare integrazione fra identità paesaggistica del territorio e cultura materiale che nei tempi lunghi della storia ne ha permesso la sedimentazione dei caratteri.

Essi ricomprendono:

a) i parchi multifunzionali di valorizzazione, identificati in quelle parti di territorio regionale la cui valenza paesaggistica è legata alla singolare integrazione fra le componenti antropiche, agricole, insediative e la struttura geomorfologica e naturalistica dei luoghi oltre che alla peculiarità delle forme costruttive dell'abitare, se non diversamente cartografati, come individuati nelle tavole della sezione 6.3.1:

- a. il parco multifunzionale della valle dei trulli
- b. il parco multifunzionale degli ulivi monumentali
- c. il parco multifunzionale dei Paduli
- d. il parco multifunzionale delle serre salentine
- e. il parco multifunzionale delle torri e dei casali del Nord barese
- f. il parco multifunzionale della valle del Cervaro.

b) paesaggi perimetrati ai sensi dell'art. 78, co. 3, lettera a) che contengono al loro interno beni diffusi nel paesaggio rurale quali muretti a secco, siepi, terrazzamenti; architetture minori in pietra a secco quali specchie, trulli, lamie, cisterne, pozzi, canalizzazioni delle acque piovane; piante, isolate o a gruppi, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; ulivi monumentali come individuati ai sensi della LR 14/2007; alberature stradali e poderali.

### **Art. 81 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le testimonianze della stratificazione insediativa**

1. Fatta salva la disciplina di tutela dei beni culturali prevista dalla Parte II del Codice, nelle aree interessate da testimonianze della stratificazione insediativa, come definite all'art. 76, punto 2) lettere a) e b), ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale alla data di entrata in vigore del presente piano, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 89 di 201

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

- a1) qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione dei siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico culturali;
- a2) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;
- a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la depurazione delle acque reflue;
- a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
- a5) nuove attività estrattive e ampliamenti;
- a6) escavazioni ed estrazioni di materiali;
- a7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;
- a8) costruzione di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (ad esempio, in trincea, rilevato, viadotto).

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto della disciplina di tutela dei beni di cui alla parte II del Codice, degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;

b2) realizzazione di strutture facilmente rimovibili, connesse con la tutela e valorizzazione delle testimonianze della stratificazione;

b3) realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla valorizzazione e tutela dei siti o al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica dei tracciati non compromettano i valori storico-culturali e paesaggistici;

b4) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili legittimamente esistenti privi di valore culturale e/o identitario, garantendo il rispetto dei caratteri storico-tipologici ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti, o con delocalizzazione al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 90 di 201

b5) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture connesse alle attività agro-silvo-pastorali e ad altre attività di tipo abitativo e turistico-ricettivo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, essere dimensionalmente compatibili con le preesistenze e i caratteri del sito e dovranno garantire il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili.

3 bis. Nelle aree interessate da testimonianze della stratificazione insediativa - aree a rischio archeologico, come definite all'art. 76, punto 2), lettere c), ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale alla data di entrata in vigore del presente piano, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 3 ter.

3 ter. Fatta salva la disciplina di tutela prevista dalla Parte II del Codice e ferma restando l'applicazione dell'art. 106 co.1, preliminarmente all'esecuzione di qualsivoglia intervento che comporti attività di scavo e/o movimento terra, compreso lo scasso agricolo, che possa compromettere il ritrovamento e la conservazione dei reperti, è necessaria l'esecuzione di saggi archeologici da sottoporre alla Sovrintendenza per i Beni Archeologici competente per territorio per il nulla osta.

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) per la realizzazione di opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione, conservazione, protezione e valorizzazione dei siti, delle emergenze architettoniche ed archeologiche, nel rispetto della specifica disciplina in materia di attività di ricerca archeologica e tutela del patrimonio architettonico, culturale e paesaggistico;

c2) per la realizzazione di aree a verde, attrezzate con percorsi pedonali e spazi di sosta nonché di collegamenti viari finalizzati alle esigenze di fruizione dell'area da realizzarsi con materiali compatibili con il contesto paesaggistico e senza opere di impermeabilizzazione.

## **Art. 82 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'area di rispetto delle componenti culturali insediative**

1. Fatta salva la disciplina di tutela dei beni culturali prevista dalla Parte II del Codice, nell'area di rispetto delle componenti culturali insediative di cui all'art. 76, punto 3, ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale alla data di entrata in vigore del presente piano, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione dei siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico-culturali;

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 91 di 201

- a2) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;
- a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la depurazione delle acque reflue;
- a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
- a5) nuove attività estrattive e ampliamenti;
- a6) escavazioni ed estrazioni di materiali;
- a7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;
- a8) costruzione di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (ad esempio, in trincea, rilevato, viadotto).

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

- b1) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti;
- b2) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:
  - siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica;
  - comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi;
  - non interrompano la continuità dei corridoi ecologici e assicurino nel contempo l'incremento della superficie permeabile e l'eliminazione degli elementi artificiali che compromettono la visibilità, fruibilità ed accessibilità degli stessi;
  - garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche costruttive, delle tipologie, dei materiali, dei colori tradizionali del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti;
  - promuovano attività che consentano la produzione di forme e valori paesaggistici di contesto (agricoltura, allevamento, ecc.) e fruizione pubblica (accessibilità, attività e servizi culturali, infopoint, ecc.) del bene paesaggio;

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 92 di 201

- *incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi;*

- *non compromettano i con visivi da e verso il territorio circostante.*

*b3) realizzazione di strutture facilmente rimovibili, connesse con la tutela e valorizzazione delle testimonianze della stratificazione;*

*b4) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili legittimamente esistenti privi di valore culturale e/o identitario, garantendo il rispetto dei caratteri storico-tipologici ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti, o prevedendo la delocalizzazione al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;*

*b5) realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla valorizzazione e tutela dei siti o al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica dei tracciati non compromettano i valori storico-culturali e paesaggistici;*

*b6) adeguamento delle sezioni e dei tracciati viari esistenti nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto e arbustiva presente e migliorandone l'inserimento paesaggistico;*

*b7) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture connesse alle attività agro-silvo-pastorali e ad altre attività di tipo abitativo e turistico-ricettivo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, essere dimensionalmente compatibili con le preesistenze e i caratteri del sito e dovranno garantire il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili.*

**4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:**

*c1) per la realizzazione di opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione, conservazione, protezione e valorizzazione dei siti, delle emergenze architettoniche ed archeologiche, nel rispetto della specifica disciplina in materia di attività di ricerca archeologica e tutela del patrimonio architettonico, culturale e paesaggistico;*

*c2) per la realizzazione di aree a verde, attrezzate con percorsi pedonali e spazi di sosta nonché di collegamenti viari finalizzati alle esigenze di fruizione dell'area da realizzarsi con materiali compatibili con il contesto paesaggistico e senza opere di impermeabilizzazione.*

## **Art. 83 Misure di salvaguardia ed utilizzazione per i paesaggi rurali**

*1. Nei territori interessati dalla presenza di Paesaggi rurali come definiti all'art. 76, punto 4), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).*

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 93 di 201

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) compromissione degli elementi antropici, seminaturali e naturali caratterizzanti il paesaggio agrario e in particolare: dei muretti a secco e dei terrazzamenti; delle architetture minori in pietra o tufo, a secco e non quali specchie, trulli, lamie, cisterne, fontanili, neviere, pozzi, piscine e sistemi storici di raccolta delle acque piovane; della vegetazione arborea e arbustiva naturale, degli ulivi secolari, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive; dei caratteri geomorfologici come le lame, le serre, i valloni e le gravine. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alle normali pratiche colturali, alla gestione agricola e quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate;

a2) ristrutturazione edilizia e nuova edificazione che non garantiscano il corretto inserimento paesaggistico, il rispetto delle tipologie edilizie e dei paesaggi agrari tradizionali, nonché gli equilibri ecosistemico-ambientali;

a3) trasformazioni urbanistiche, ove consentite dagli atti di governo del territorio, che alterino i caratteri della trama insediativa di lunga durata;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a5) nuove attività estrattive e ampliamenti.

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) realizzazione di sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrico/fognarie duali, di sistemi di affinamento delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione anche ai fini del loro riciclo.

L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visivo, non alterando la struttura edilizia originaria, senza comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non incidendo in modo significativo nella lettura dei valori paesaggistici;

b2) l'ampliamento delle attività estrattive autorizzate ai sensi della L.R.37/1985 e s.m.i. in esercizio alla data di adozione del presente Piano può essere autorizzato solo a seguito dell'accertamento dell'avvenuto recupero di una superficie equivalente a quella di cui si chiede l'ampliamento stesso avendo cura di preservare, nell'individuazione dell'area di ampliamento, i manufatti di maggiore pregio ivi presenti.

In ogni caso la superficie richiesta di ampliamento non deve eccedere il 50% della superficie già autorizzata.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 94 di 201

*Tutta la documentazione relativa all'accertamento dell'avvenuto recupero delle aree già oggetto di coltivazione deve essere trasmessa all'Amministrazione competente al rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica unitamente all'aggiornamento del Piano di Recupero, esteso all'intera area di cava e comprensivo di azioni ed interventi riguardanti l'area già coltivata e recuperata.*

*Il Piano di Recupero dovrà mirare all'inserimento delle aree oggetto di attività estrattiva nel contesto paesaggistico in coerenza con le componenti antropiche, agricole, insediative e con la struttura geomorfologica e naturalistica dei luoghi.*

*4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:*

*c1) di demolizione senza ricostruzione di edifici esistenti e/o parti di essi dissonanti e in contrasto con le peculiarità paesaggistiche dei luoghi;*

*c2) manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;*

*c3) realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;*

*c4) rinaturalizzazione, manutenzione, restauro, conservazione e valorizzazione delle emergenze naturalistiche e geomorfologiche, dei manufatti e delle architetture minori.*

*5. Per tutti gli interventi di trasformazione ricadenti nelle aree identificate come paesaggi rurali dal PPTR, a fini della salvaguardia ed utilizzazione dell'ulteriore contesto, è obbligatorio osservare le raccomandazioni contenute nei seguenti elaborati:*

*d1) per i manufatti rurali*

- Elaborato del PPTR 4.4.4 – Linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco;*
- Elaborato del PPTR 4.4.6 – Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali;*
- Elaborato del PPTR 4.4.7 - Linee guida per il recupero dei manufatti edilizi pubblici nelle aree naturali protette;*

*d2) per la progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile*

- Elaborato del PPTR 4.4.1: Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;*

*d3) trasformazioni urbane*

- Documento regionale di assetto generale (DRAG) - criteri per la formazione e la localizzazione dei piani urbanistici esecutivi (PUE) – parte II - criteri per perseguire la qualità dell'assetto urbano (DGR 2753/2010);*

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 95 di 201

- *Elaborato del PPTR 4.4.3: linee guida per il patto città-campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane;*

*d4) per la progettazione e localizzazione delle infrastrutture*

- *Elaborato del PPTR 4.4.5: Linee guida per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture;*

*d5) per la progettazione e localizzazione di aree produttive*

- *Elaborato del PPTR 4.4.2: Linee guida sulla progettazione di aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate.*

*6. Le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui ai commi precedenti si applicano in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione rurale nonché ai piani urbanistici esecutivi adottati dopo l'approvazione definitiva del PPTR.*

## **Art. 85 Definizioni degli ulteriori contesti di cui alle componenti dei valori percettivi**

### 1) Strade a valenza paesaggistica (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

*Consistono nei tracciati carrabili, rotabili, ciclo-pedonali e natabili dai quali è possibile cogliere la diversità, peculiarità e complessità dei paesaggi che attraversano paesaggi naturali o antropici di alta rilevanza paesaggistica, che costeggiano o attraversano elementi morfologici caratteristici (serre, costoni, lame, canali, coste di falesie o dune ecc.) e dai quali è possibile percepire panorami e scorci ravvicinati di elevato valore paesaggistico, come individuati nelle tavole della sezione 6.3.2.*

### 2) Strade panoramiche (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

*Consistono nei tracciati carrabili, rotabili, ciclo-pedonali e natabili che per la loro particolare posizione orografica presentano condizioni visuali che consentono di percepire aspetti significativi del paesaggio pugliese, come individuati nelle tavole della sezione 6.3.2.*

### 3) Luoghi panoramici (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

*Consistono in siti posti in posizioni orografiche strategiche, accessibili al pubblico, dai quali si gode di visuali panoramiche su paesaggi, luoghi o elementi di pregio, naturali o antropici, come individuati nelle tavole della sezione 6.3.2.*

### 4) Coni visuali (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

*Consistono in aree di salvaguardia visiva di elementi antropici e naturali puntuali o areali di primaria importanza per la conservazione e la formazione dell'immagine identitaria e storicizzata di paesaggi pugliesi, anche in termini di notorietà internazionale e di attrattività turistica, come individuati nelle tavole della sezione 6.3.2. Ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia inerenti la realizzazione e l'ampliamento di impianti per la produzione di energia, di cui alla seconda parte dell'elaborato del PPTR*

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 96 di 201

4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile, sono considerate le tre fasce "A", "B" e "C" di intervisibilità così come individuate nella cartografia allegata all'elaborato 4.4.1.

## **Art. 88 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percettivi (per coni visuali e strade a valenza paesaggistica)**

1. Nei territori interessati dalla presenza di componenti dei valori percettivi come definiti all'art. 85, comma 4), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere l'integrità dei peculiari valori paesaggistici, nella loro articolazione in strutture idrogeomorfologiche, naturalistiche, antropiche e storico-culturali, delle aree comprese nei coni visuali;

a2) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere, con interventi di grandi dimensioni, i molteplici punti di vista e belvedere e/o occludere le visuali sull'incomparabile panorama che da essi si fruisce;

a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per quanto previsto alla parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a5) nuove attività estrattive e ampliamenti.

3. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi che:

c1) comportino la riduzione e la mitigazione degli impatti e delle trasformazioni di epoca recente che hanno alterato o compromesso le relazioni visuali tra le componenti dei valori percettivi e il panorama che da essi si fruisce;

c2) assicurino il mantenimento di aperture visuali ampie e profonde, con particolare riferimento ai coni visuali e ai luoghi panoramici;

c3) comportino la valorizzazione e riqualificazione delle aree boschive, dei mosaici colturali della tradizionale matrice agricola, anche ai fini della realizzazione della rete ecologica regionale;

c4) riguardino la realizzazione e/o riqualificazione degli spazi verdi, la riqualificazione e/o rigenerazione architettonica e urbanistica dei fronti a mare nel rispetto di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo;

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 97 di 201

c5) comportino la riqualificazione e valorizzazione ambientale della fascia costiera e/o la sua rinaturalizzazione;

c6) riguardino la realizzazione e/o riqualificazione degli spazi verdi e lo sviluppo della mobilità pedonale e ciclabile;

c7) comportino la rimozione e/o delocalizzazione delle attività e delle strutture in contrasto con le caratteristiche paesaggistiche, geomorfologiche, naturalistiche, architettoniche, panoramiche e ambientali dell'area oggetto di tutela.

4. Nei territori interessati dalla presenza di componenti dei valori percettivi come definiti all'art. 85, commi 1), 2) e 3), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 5).

5. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare quelli che comportano:

a1) la privatizzazione dei punti di vista "belvedere" accessibili al pubblico ubicati lungo le strade panoramiche o in luoghi panoramici;

a2) segnaletica e cartellonistica stradale che comprometta l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche.

a3) ogni altro intervento che comprometta l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche definite in sede di recepimento delle direttive di cui all'art. 87 nella fase di adeguamento e di formazione dei piani locali.

## QUADRO DI ASSETTO DEI TRATTURI

Con la Legge Regionale n. 4/2013, la Regione Puglia ha inteso riorganizzare la gestione e la disciplina di Tratturi, Tratturelli e Bracci in territorio regionale.

Tra gli strumenti individuati dalla legge regionale, il Quadro di Assetto regionale, approvato definitivamente con DGR n. 819/2019 ripartisce i beni immobili in materia di demanio armentizio secondo tre destinazioni d'uso:

- a) dei tratturi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa recuperati, da conservare e valorizzare per il loro attuale interesse storico, archeologico e turistico-ricreativo;
- b) delle aree tratturali idonee a soddisfare esigenze di carattere pubblico;
- c) delle aree tratturali che hanno subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia.

In particolare, le aree tratturali di cui:

- alla lettera a) costituiscono il "Parco dei Tratturi di Puglia", inalienabili e vincolati;
- alle lettere b) e c) del comma 1 sono quelle che hanno irreversibilmente perduto la loro originaria caratteristica di tratturo e, come tali, di beni di interesse archeologico. Tali aree, avendo perduto l'originaria natura, potranno essere dismesse, rispettivamente, a favore delle Amministrazioni territoriali e dei privati richiedenti.

A valle di tale classificazione, il Quadro d'Assetto, dunque, recepisce ed eventualmente aggiorna:

- i piani comunali dei tratturi, approvati ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 29;
- i piani comunali redatti, approvati e pervenuti entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente testo unico.

In tale ottica, il Quadro esegue diverse valutazioni a seconda che le aree tratturali risultino interne od esterne al perimetro urbano.

Per le aree tratturali in aree urbane, il QAT:

- per i Comuni dotati, recepisce la Classificazione Operata dai Piani Comunali dei Tratturi;
- per i Comuni non dotati di Piano Comunale dei tratturi, procede ad una assegnazione iniziale della classe C lasciando, comunque, facoltà ai comuni di attivare la procedura per la riclassificazione in B.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 99 di 201

Per le aree tratturali in aree extraurbane, il QAT:

- per i Comuni dotati, recepisce la Classificazione Operata dai Piani Comunali dei Tratturi;
- per i Comuni non dotati di Piano Comunale dei tratturi, procede alla classificazione attraverso l'applicazione del modello integrato in base alle determinazioni prese in sede di Conferenza di Servizi.

Nel contesto extraurbano, il QAT precisa come le aree appartenenti formalmente ai tronchi tratturali classificati sub. a), se destinate, di fatto, ad opere pubbliche o di pubblico interesse (es. coincidenti con strade, ferrovie, piste ciclabili, ecc.), sono da considerarsi automaticamente suscettibili sub b).

Dalla consultazione del portale SIT Puglia è emerso che il Comune di Orta Nova risulta dotato di Piano Comunale dei Tratturi approvato con D. Commissario Prefettizio n. 11 del 4/2/2014 mentre il Comune di Ascoli Satriano e di Deliceto non risultano muniti di Piano Comunale dei Tratturi.

Quindi, in questo capitolo seguirà la valutazione del QAT in riferimento alle sole aree tratturali in agro di Ortona, Ascoli Satriano e Deliceto lasciando la valutazione degli eventuali tratturi in agro di Ortona nel capitolo dedicato agli strumenti di pianificazione comunale.




Figura 3-7: Quadro di Assetto Tratturi

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 100 di 201




Figura 3-8: Tav. 26 del QAT




Figura 3-9: Tav. 28 del QAT

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	Pagina	101 di
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	201	

## Analisi delle Interferenze

Le aree del Parco Agrivoltaico, coerentemente con quanto riportato dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale non risultano essere lambite dai tracciati tratturali in Ascoli Satriano.

Il tracciato dell'elettrodotta di media tensione interseca i seguenti elementi:

- n. 36 – Regio Tratturello Foggia Ascoli Lavello – classe a;
- n. 38 – Regio Tratturello Cervaro Candela Sant'Agata – classe a.

Tuttavia, con specifico riferimento a quanto disciplinato dal QAT, in corrispondenza dell'attraversamento del Regio tratturello Foggia Ascoli Lavello, la presenza della strada pubblica su tracciato tratturale rende la classe a sussumibile automaticamente alla classe b.

Il tracciato del Regio tratturello Cervaro Candela Sant'Agata insiste invece su terreni privati di cui non è possibile riconoscerne il tracciato con continuità. Lo stesso infatti risulta attualmente utilizzato a servizio del fondo agricolo per il transito di mezzi agricoli, canali irrigui e fosso di guardia lato strada per cui lo stato effettivo del tratturello risulta non compiutamente definito.

Tale constatazione risulta, inoltre, supportata dalla cartografia del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale che per il Regio Tratturello Cervaro Candela Sant'Agata non perimetra la sede della Testimonianza della Stratificazione Insediativa ma esclusivamente la relativa area di rispetto (vedi figura 3-4).

L'area individuata per la realizzazione dell'impianto per la produzione di Idrogeno Verde è esterna a tracciati tratturali.

La Stazione Elettrica Utente e le superfici destinate ad ospitare l'impianto di accumulo di energia prodotta risultano esterni ai tracciati tratturali.

L'Ampliamento della Stazione Elettrica a 150 kV della Stazione Elettrica a 380/150 kV di Deliceto, l'elettrodotti in AT interrato Terna e le linee aeree in AT Terna risultano esterni ai tracciati tratturali.

SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 102 di 201

## PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE

Il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023 (di seguito PFVR) è stato adottato in prima lettura dalla Giunta Regionale con deliberazione n.798 del 22/05/2018 ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 78 del 12/06/2018. In conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale n.157/1992 e ss.mm.ii, la Regione Puglia attraverso il PFVR sottopone il territorio agro-silvo-pastorale a protezione della fauna selvatica per una quota non inferiore al 20% e non superiore al 30% e destina altresì a caccia riservata a gestione privata, a centri di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e a zone di addestramento cani per una quota inferiore al 15%.

Il Piano Faunistico Venatorio Regionale ha durata quinquennale.

## Inquadramento dell'ATC Capitanata




Figura 4-12: Piano Faunistico Venatorio Regionale – ATC Capitanata

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 103 di 201




Figura 3-9: Piano Faunistico Venatorio Regionale – ATC Capitanata

## Analisi delle Interferenze

L'analisi cartografica non mostra interferenze dell'iniziativa, comprensiva delle opere di connessione e della estensione della SE elettrica di Deliceto con gli elementi del Piano Faunistico Regionale.

STUDIOTECNICO  
ing. Marco BALZANO

SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 104 di 201

## 4.3 Pianificazione Provinciale

### PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Il Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Foggia è l'atto di programmazione generale riferito alla totalità del territorio provinciale, che definisce gli indirizzi strategici e l'assetto fisico e funzionale del territorio con riferimento agli interessi sovracomunali.

Il Piano, in coerenza con il "DRAG/PUG", approvato con delibera di G.R. 3 agosto 2007, n. 1328 (d'ora in avanti anche DRAG/PUG) e del "Documento regionale di assetto generale, relativo ai piani territoriali di coordinamento provinciali", presentato in Conferenza dei Servizi il 23 maggio 2008, (d'ora in avanti DRAG/PTCP):

- stabilisce le invarianti storico-culturali e paesaggistico-ambientali, specificando e integrando le previsioni della pianificazione paesaggistica regionale, attraverso l'indicazione delle parti del territorio e dei beni di rilevante interesse paesaggistico, ambientale, naturalistico e storico-culturale da sottoporre a specifica normativa d'uso per la loro tutela e valorizzazione;
- individua le diverse destinazioni del territorio provinciale in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti e alle analoghe tendenze di trasformazione, indicando i criteri, gli indirizzi e le politiche per favorire l'uso integrato delle risorse;
- individua le invarianti infrastrutturali, attraverso la localizzazione di massima delle infrastrutture per i servizi di interesse provinciale, dei principali impianti che assicurano l'efficienza e la qualità ecologica e funzionale del territorio provinciale e dei "nodi specializzati";
- individua le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque, indicando le aree che, sulla base delle caratteristiche geologiche, idrogeologiche e sismiche del territorio, richiedono ulteriori studi ed indagini nell'ambito degli strumenti urbanistici comunali
- disciplina il sistema delle qualità del territorio provinciale.

Inoltre, lo stesso:

- definisce le strategie e gli indirizzi degli ambiti paesaggistici, da sviluppare negli strumenti urbanistici comunali;
- contiene indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale, in particolare definendo i criteri per la individuazione dei "contesti territoriali" di cui al DRAG/PUG, da parte dei Comuni nella elaborazione dei propri strumenti urbanistici comunali;
- definendo criteri per l'identificazione degli scenari di sviluppo urbano e territoriale in coerenza con il rango e il ruolo dei centri abitati nel sistema insediativo provinciale e per l'individuazione, negli strumenti urbanistici comunali, dei contesti urbani ove svolgere

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 105 di 201

politiche di intervento urbanistico volte alla conservazione dei tessuti urbani di valenza storica, al consolidamento, miglioramento e riqualificazione della città esistente e alla realizzazione di insediamenti di nuovo impianto;

- individuando i contesti rurali di interesse sovracomunale e la relativa disciplina di tutela, di gestione sostenibile e sull'edificabilità.

La cartografia del PTCP, di seguito mostrata, si compone di:

- Tavola A1 - Tutela della Integrità Fisica;
- Tavola A2 - Vulnerabilità degli Acquiferi;
- Tavola B1 - Elementi della Matrice Naturale;
- Tavola B2 - Tutela della Identità Culturale;
- Tavola C - Assetto Territoriale;
- Tavola S1 - Il Sistema della Qualità;
- Tavola S2 - Sistema Insediativo e Mobilità.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 106 di 201

## Tavola A1 - Tutela della Integrità Fisica

Lo stralcio cartografico rapporta il progetto agrivoltaico con la tematica del PTCP di Foggia.





Figura 4-1: Tavola A1 - Tutela della Integrità Fisica



Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 107 di 201

## Analisi delle Interferenze

Le aree del Parco Agrivoltaico sono interessate dai seguenti elementi della Tavola A1 del Piano:

- "Pericolosità Geomorfologica – Aree a pericolosità moderata o media".

Il tracciato dell'elettrodotto di media tensione interseca i seguenti elementi della Tavola A1 del Piano:

- "Pericolosità Geomorfologica – Aree a pericolosità moderata o media";
- "Pericolosità Idraulica – Aree soggette a rischio idraulico alto".

L'area individuata per la realizzazione dell'impianto per la produzione di Idrogeno Verde è interessata dai seguenti elementi della Tavola A1 del Piano:

- "Pericolosità Geomorfologica – Aree a pericolosità moderata o media".

La Stazione Elettrica Utente e le superfici destinate ad ospitare l'impianto di accumulo di energia prodotta sono interessate dai seguenti elementi della Tavola A1 del Piano:

- "Pericolosità Geomorfologica – Aree a pericolosità moderata o media".

L'Ampliamento della Stazione Elettrica a 150 kV della Stazione Elettrica a 380/150 kV di Deliceto, unitamente alle opere di connessione in AT previste dal progetto sono interessate dai seguenti elementi della Tavola A1 del Piano:

- "Pericolosità Geomorfologica – Aree a pericolosità moderata o media".

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 108 di 201

## Norme Tecniche di Attuazione del Piano

### Art. II.10 - Fragilità geomorfologica

1. Ferme restando le disposizioni del PAI relative alle aree a pericolosità geomorfologica, la tavola A1 del presente piano indica i fenomeni franosi censiti e schedati nell'ambito del progetto IFFI (Inventario dei fenomeni franosi) e quelli rinvenuti dalla Carta idrogeomorfologica dell'Autorità di Bacino della Puglia.

2. Nell'elenco dei fenomeni franosi del progetto IFFI (Inventario dei fenomeni Franosi), allegato alle presenti norme, sono indicate, per ogni singolo fenomeno di instabilità, i seguenti elementi identificativi e interpretativi utili a valutare la pericolosità del fenomeno e il rischio per gli insediamenti ed attività antropiche: localizzazione, tipologia e stato.

Nell'elenco si distinguono, in particolare, le aree:

- interessate da dissesti attivi, di cui al successivo articolo II.11;
- interessate da dissesti quiescenti, di cui al successivo articolo II.12;
- stabilizzate naturalmente o da interventi antropici, di cui al successivo articolo II.13.

3. Per le valutazioni di sostenibilità e sicurezza degli insediamenti, gli strumenti urbanistici comunali e le loro varianti approfondiscono le caratterizzazioni di dettaglio delle situazioni di fragilità geomorfologica del territorio, individuate nell'elenco dei fenomeni franosi (progetto IFFI) e di quelle rinvenute dalla Carta idrogeomorfologica dell'Autorità di Bacino della Puglia rappresentate nella Tavola A1 con la dicitura corpi frana e dissesti diffusi.

4. Le indagini e valutazioni di cui al comma precedente possono essere limitate:

- al territorio urbanizzato;
- al territorio rurale interessato dalle maggiori infrastrutture;
- al territorio interessato da nuovi insediamenti od infrastrutture.

### Art. II.16 - Pericolosità idraulica

1. Ferme restando le disposizioni dei PAI, ed in particolare gli artt. 4,5,7,8,9, del titolo II delle N.T.A. del PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia e gli artt. 6 e 10 in riferimento alle condizioni di sicurezza idraulica come definite all'art.36 delle medesime norme, il presente piano estende ed approfondisce la ricognizione e il censimento delle aree caratterizzate da significativi fenomeni di pericolosità idraulica e provvede alla individuazione di ulteriori zone a potenziale rischio idraulico.

2. La tavola A1 del presente piano indica le aree ulteriori a potenziale rischio idraulico per gli insediamenti e le attività antropiche derivante da esondazioni, allagamento per ristagno d'acque meteoriche, tracimazioni locali.

3. In tali aree, in forza del principio di precauzione, non sono ammesse trasformazioni del territorio e i cambi di destinazioni d'uso dei fabbricati che possano determinare l'incremento del rischio idraulico per gli insediamenti.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 109 di 201

4. Per tali aree gli strumenti urbanistici comunali, anche con l'eventuale concorso della Provincia, approfondiscono il quadro conoscitivo ed interpretativo, definendo:

- a) le aree vulnerate da esondazione, partitamente perimetrando:
  - a1) le aree caratterizzate da intensità (altezza d'acqua):
    - inferiore a 20 centimetri;
    - da 20 a 50 centimetri;
    - da 50 a 100 centimetri;
    - da 100 a 200 centimetri;
    - superiore a 200 centimetri;
  - a2) le aree caratterizzate da frequenza:
    - ricorrente (da 1 a 10 anni);
    - frequente (da 10 a 50 anni);
    - occasionale (superiore a 50 anni);
- b) le aree vulnerate da fenomeni di ristagno, partitamente perimetrando:
  - b1) le aree caratterizzate da intensità (altezza d'acqua):
    - inferiore a 20 centimetri;
    - da 20 a 50 centimetri;
    - da 50 a 100 centimetri;
    - da 100 a 200 centimetri;
    - superiore a 200 centimetri;
  - b2) le aree caratterizzate da frequenza:
    - ricorrente (da 1 a 10 anni);
    - frequente (da 10 a 50 anni);
    - occasionale (superiore a 50 anni).

5. Gli strumenti urbanistici comunali, sulla base di tali accertamenti, valutano le condizioni di rischio idraulico atteso per gli insediamenti urbani e rurali esistenti e definiscono:

- a. l'ammissibilità delle trasformazioni, fisiche e funzionali, del territorio e degli immobili che lo compongono;
- b. le disposizioni volte ad impedire, mitigare, compensare l'incremento delle eventuali criticità ambientali e dei rischi per il sistema insediativo già presenti e l'insorgere di nuovi impatti ambientali negativi e rischi antropici delle scelte operate.

6. Inoltre, gli strumenti urbanistici comunali ai fini della riduzione del rischio esistente:

- a. valutano le condizioni attuali di rischio degli edifici pubblici sedi di funzioni strategiche e dei punti di ritrovo previsti dai piani della Protezione civile e definiscono azioni al fine della loro messa in sicurezza o riduzione del rischio, anche attraverso la rilocalizzazione di tali funzioni;
- b. verificano l'esigenza di introdurre fasce di rispetto relative alle aree a rischio individuate dai PAI;
- c. promuovono azioni per il progressivo allontanamento degli edifici esistenti dalle aree a rischio o la riduzione della loro vulnerabilità o idonei cambi di destinazione di uso per la riduzione della esposizione al rischio.

7. Gli strumenti urbanistici comunali ai fini escludere l'insorgere di nuovi rischi idraulici valutano l'ammissibilità dei seguenti interventi in territorio rurale:

- a. interventi edilizi agricoli di ogni tipo e natura;
- b. taglio di alberi e arbusti;
- c. piantagione non autorizzata di alberi od arbusti; attività turistiche (ad es. campeggio) ed attività connesse (parcheggio, transito con autoveicoli, ecc.);

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 110 di 201

- d. prelievo di inerti;
- e. deposito e/o smaltimento di rifiuti di qualsivoglia natura;
- f. ulteriori interventi comportanti impermeabilizzazione permanente.

8. Nel valutare le potenziali direttrici di espansione urbana e i contesti per nuovi insediamenti, di cui ai titoli successivi, gli strumenti urbanistici comunali considerano gli elementi di criticità idraulica come fattori di rischio escludenti o limitanti in base alle tabelle seguenti.

PI.1 - aree vulnerate da esondazione

frequenza	altezza acqua				
	Inferiore 20 cm	20-50 cm.	50-100 cm	100-200	Maggiore 200 cm
ricorrente	L2	E	E	E	E
frequente	L1	L2	E	E	E
occasionale	L1	L1	L2	E	E

PI.2 – aree vulnerate da fenomeni di ristagno e tracimazioni locali

frequenza	altezza acqua				
	Inferiore 20 cm	20-50 cm.	50-100 cm	100-200	Maggiore 200 cm
ricorrente	L2	E	E	E	E
frequente	L1	L2	E	E	E
occasionale	L1	L1	L2	E	E

9. In presenza di fattori di rischio escludenti, considerati non ragionevolmente mitigabili, (lettera E nelle tabelle precedenti) non sono ammessi nuovi insediamenti urbani e per attività produttive.

10. In presenza di fattori limitanti di livello urbanistico (L2 nelle tabelle precedenti) possono essere localizzati nuovi insediamenti urbani e specializzati per attività produttive solamente qualora non sussistano valide alternative, da documentare in sede di VAS, e comunque nel rispetto delle disposizioni del comma successivo.

11. In presenza di fattori limitanti di livello edilizio (L1 nelle tabelle precedenti), fino alla rimozione delle cause del danno atteso, non possono essere realizzati scantinati e cantine e viene richiesta la sopraelevazione del livello di campagna fino all'altezza attesa dell'acqua.

ing.MarcoBALZANO

SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 111 di 201

## Tavola A2 - Vulnerabilità Degli Acquiferi

Lo stralcio cartografico rapporta il progetto agrivoltaico con la tematica del PTCP di Foggia.



Figura 4-2: Tavola A2 – Vulnerabilità degli Acquiferi



### Analisi delle Interferenze

L'iniziativa e le relative opere di connessione rientrano interamente nella perimetrazione della Tavola A2:

- "Vulnerabilità degli Acquiferi Elevata".

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 112 di 201

## Norme Tecniche di Attuazione del Piano

### Art. II.20 - Livello elevato (E) di vulnerabilità intrinseca degli acquiferi

1. Per le aree ricadenti nella classe di vulnerabilità di livello elevato (E) gli strumenti di pianificazione si orientano, oltre a quanto stabilito nei precedenti articoli per le classi di vulnerabilità normale (N) e significativa (S), alla regolamentazione rigida, ove non sia possibile il divieto, dell'emungimento da falde profonde che attualmente sono tutte di difficile e lenta ricarica.

2. Nei territori rurali a elevata vulnerabilità intrinseca non sono ammessi:

- a) nuovi impianti per zootecnia di carattere industriale;
- b) nuovi impianti di itticultura intensiva;
- c) nuove manifatture a forte capacità di inquinamento;
- d) nuove centrali termoelettriche;
- e) nuovi depositi a cielo aperto e altri stoccaggi di materiali inquinanti idroveicolabili;
- f) la realizzazione e l'ampliamento di discariche, se non per i materiali di risulta dell'attività edilizia completamente inertizzati.

### Art. II.21 - Disposizioni comuni alle aree ad elevata e significativa vulnerabilità intrinseca degli acquiferi

1. Nelle aree ad elevata e significativa vulnerabilità intrinseca delle acque sotterranee, gli strumenti urbanistici comunali valutano i rischi derivanti dalla attività antropica nelle aree urbanizzate e nei contesti di nuovo insediamento ed indicano le eventuali mitigazioni necessarie a escludere o ridurre gli impatti critici.

2. In tali aree, gli strumenti urbanistici comunali definiscono le trasformazioni fisiche e funzionali degli insediamenti esistenti e di nuovo impianto tenendo conto delle esigenze di mitigazione degli effetti sugli acquiferi, privilegiando le localizzazioni, le quantità e le funzioni aventi il minore impatto. Assicurano, in ogni caso, la realizzazione di idonee opere di urbanizzazione e interventi di mitigazione con particolare riferimento alla idoneità e adeguatezza dell'intero sistema fognante.

3. Sulla base di tali valutazioni, gli strumenti urbanistici comunali, in occasione di ogni trasformazione di immobili dei quali facciano parte, o siano pertinenziali, superfici, coperte e scoperte, adibibili alla produzione o allo stoccaggio di beni finali, di intermedi e di materie prime, ovvero di qualsiasi merce suscettibile di provocare scolo di liquidi inquinanti, prescrivono l'osservanza delle seguenti disposizioni:

- a) tutte le predette superfici sono adeguatamente impermeabilizzate, e munite di opere di raccolta dei liquidi di scolo provenienti dalle medesime superfici;
- b) le opere di raccolta dei liquidi di scolo sono dimensionate in funzione anche delle acque di prima pioggia, per esse intendendosi quelle indicativamente corrispondenti, per ogni evento meteorico, a una precipitazione di 5 millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio;

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 113 di 201

c) le acque di prima pioggia, sono convogliate nella rete fognante per le acque nere, con o senza pretrattamento secondo quanto concordato con il soggetto gestore della medesima rete fognante, oppure smaltite in corpi idrici superficiali previo adeguato trattamento;

d) le acque meteoriche eccedenti quelle di prima pioggia possono essere smaltite in corpi idrici superficiali, ove ammissibile in relazione alle caratteristiche degli stessi, o in fognatura o in impianti consortili appositamente previsti.

4. Sono comunque vietati:

a) gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza;

b) il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici aziendali o interaziendali, al di fuori di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 114 di 201

## Tavola B1 - Elementi Della Matrice Naturale

Lo stralcio cartografico rapporta il progetto agrivoltaico con la tematica del PTCP di Foggia.




Figura 4-3: Interferenza progetto - Tavola B1 - Elementi della Matrice Naturale



Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 115 di 201

## Analisi delle Interferenze

Le aree del Parco Agrivoltaico sono interessate dai seguenti elementi della Tavola B1 del Piano:

- "Uso del Suolo – Aree Agricole".

Il tracciato dell'elettrodotto di media tensione interseca i seguenti elementi della Tavola B1 del Piano:

- "Uso del Suolo – Aree Agricole";
- "Corsi d'acqua Principali";
- "Aree di Tutela dei caratteri Ambientali e Paesaggistici dei corpi idrici".

L'area individuata per la realizzazione dell'impianto per la produzione di Idrogeno Verde è interessata dai seguenti elementi della Tavola B1 del Piano:

- "Uso del Suolo – Aree Agricole.

La Stazione Elettrica Utente, le superfici destinate ad ospitare l'impianto di accumulo di energia prodotta e le opere incluse per l'ampliamento della SE di Deliceto sono interessate dai seguenti elementi della Tavola B1 del Piano:

- "Uso del Suolo – Aree Agricole.

## Norme Tecniche di Attuazione del Piano

### Art. II.41 - Tutela dei corsi d'acqua

1. La presente norma si applica all'area di pertinenza del corso d'acqua. L'area di pertinenza è comprensiva: nel caso dei fiumi e dei torrenti, dell'alveo e delle sponde o degli argini fino al piede esterno; nel caso delle gravine e delle lame, dell'alveo (ancorché asciutto), e delle scarpate/versanti fino al ciglio più elevato; essa viene indicata, con le articolazioni delle aste appartenenti alle varie classi, in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici comunali; in loro assenza si assume la indicazione di Piano riportata sulla cartografia dello strumento urbanistico generale.

2. Nei corsi d'acqua gli strumenti urbanistici vigenti e quelli di nuova formazione non possono prevedere interventi comportanti:

- ogni trasformazione in alveo, fatta eccezione degli interventi finalizzati: alla sistemazione della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idrico (limitatamente alla pulizia del letto fluviale), al disinquinamento ed alla disinfestazione;

- escavazioni ed estrazioni di materiali litoidi negli invasi e negli alvei di piena ordinaria; le eventuali rimozioni di inerti possono essere operate esclusivamente in stato di calamità ed urgenza;

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 116 di 201

- *discarica di rifiuti di ogni tipo, compresi i materiali derivanti da demolizioni o riporti e le acque reflue non regolamentari;*

- *sistemazioni idrauliche e relative opere di difesa, ad eccezione delle manutenzioni e di quelle indifferibili e urgenti di consolidamento, non inserite in un organico progetto di sistemazione ambientale;*

- *realizzazione di nuove infrastrutture viarie o a rete, di attraversamento o aderenti alle sponde/argini/versanti, con la sola esclusione delle manutenzioni delle opere esistenti.*

3. *Ove non diversamente stabilito nella parte terza del presente piano, gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere in queste aree interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, comportino le sole trasformazioni:*

- *di mantenimento e di ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature per attività connesse con il corso d'acqua (pesca, nautica, tempo libero, orticoltura, ecc.);*

- *costruzioni di nuovi manufatti a tale destinazione sono ammesse (in conformità delle prescrizioni urbanistiche) se localizzate in modo da evitare compromissioni idrauliche ed eccessivo ingombro;*

- *di sistemazioni idrauliche e relative opere di difesa se, inquadrare in piani organici di assetto idrologico estesi all'area di bacino a monte dell'intervento, utilizzino materiali e tecnologie appropriate ai caratteri del contesto e prevedano opere di mitigazione degli effetti indotti;*

- *infrastrutture a rete non completamente interrato e quelle di attraversamento aereo in trasversale, se le caratteristiche geologiche del sito escludano opere nel subalveo e purché la posizione, nonché la disposizione planimetrica del tracciato, non contrastino con la morfologia dei luoghi e con l'andamento del profilo trasversale.*

#### **Art. II.42 - Tutela delle aree annesse ai corsi d'acqua**

1. *Si intende per area annessa a un corso, ciascuno dei due perimetri dell'area di pertinenza, dimensionata – per ciascuna asta appartenente alle varie classi, in modo non necessariamente simmetrico – in rapporto alla stessa classe di appartenenza ed alle caratteristiche geografiche e geomorfologiche del sito.*

2. *Le aree annesse dei corsi d'acqua sono individuate e perimetrato dagli strumenti urbanistici comunali. In mancanza di tali adempimenti, tali aree sono individuate ai sensi del PUTT/P.*

3. *I corsi d'acqua di rilievo provinciale sono elementi di rilievo strategico per la costituzione della rete ecologica provinciale, di cui al successivo articolo II.43. Le relative aree annesse sono individuate dagli strumenti urbanistici comunali tenendo conto dei criteri e delle perimetrazioni relative alle Aree di tutela dei caratteri ambientali e paesaggistici dei corpi idrici indicate nella tavola B1 del presente piano. Gli strumenti urbanistici comunali garantiscono comunque la continuità longitudinale dei corridoi ecologici associati ai corsi d'acqua.*

4. *Nelle zone esterne ai territori costruiti, come definiti dal PUTT/P, le aree annesse sono sottoposte a regime di salvaguardia e di valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; di trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; di trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistico-ambientale. Inoltre, le previsioni insediative ed i progetti*

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 117 di 201

delle opere di trasformazione del territorio mantengono l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree; le nuove localizzazioni di attività estrattive vanno limitate ai materiali di inderogabile necessità e di difficile reperibilità.

5. Nelle aree annesse ai corsi d'acqua gli strumenti urbanistici vigenti e quelli di nuova formazione non possono prevedere nuovi insediamenti residenziali e interventi comportanti trasformazioni che compromettano la morfologia ed i caratteri colturali e d'uso del suolo con riferimento al rapporto paesistico-ambientale esistente tra il corso d'acqua ed il suo intorno diretto. Più in particolare gli strumenti urbanistici vigenti e quelli di nuova formazione non possono prevedere:

- l'eliminazione delle essenze a medio ed alto fusto e di quelle arbustive con esclusione degli interventi colturali atti ad assicurare la conservazione e integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti; per i complessi vegetazionali naturali e di sistemazione possono essere attuate le cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;

- le arature profonde ed i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno, fatta eccezione di quelli strettamente connessi ad opere idrauliche indifferibili ed urgenti o funzionali ad interventi di mitigazione degli impatti ambientali da queste indotte;

- le attività estrattive, ad eccezione dell'ampliamento, per quantità comunque contenute, di cave attive, se funzionali (sulla base di specifico progetto) al ripristino e/o adeguata sistemazione ambientale finale dei luoghi compresa la formazione di bacini annessi ai corsi d'acqua;

- la discarica di rifiuti solidi, compresi i materiali derivanti da demolizioni o riporti di terreni naturali ed inerti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia finalizzato (sulla base di specifico progetto) al risanamento e/o adeguata sistemazione ambientale finale congruente con la morfologia dei luoghi;

- la costruzione di impianti e infrastrutture di depurazione ed immissione dei reflui e di captazione o di accumulo delle acque ad eccezione degli interventi di manutenzione e delle opere integrative di adeguamento funzionale e tecnologico di quelle esistenti;

- la formazione di nuovi tracciati viari o di adeguamento di tracciati esistenti compresi quelli di asfaltatura, con l'esclusione dei soli interventi di manutenzione della viabilità locale esistente.

6. Ove non diversamente stabilito nella parte terza del presente piano, gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere in queste aree interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, comportino le sole seguenti trasformazioni (nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche):

- manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo, ristrutturazione (con esclusione della demolizione totale dell'involucro esterno), di manufatti edilizi legittimamente esistenti, anche con cambio di destinazione d'uso;

- integrazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché finalizzata all'adeguamento di standards funzionali abitativi o di servizio alle attività produttive o connesse con il tempo libero e del turismo, che non alteri significativamente lo stile dei luoghi;

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 118 di 201

- la superficie ricadente nell'area annessa può comunque essere utilizzata ed accorpata, ai fini del computo della cubatura edificabile e dell'arca minima di pertinenza, in aree contigue;

- modificazione del sito al fine di ripristino di situazione preesistente, connessa a fini produttivi e compatibilmente con gli indirizzi e le direttive di tutela;

7. Ove non diversamente stabilito nella parte terza del presente piano, gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, prevedano la formazione di:

- aree a verde attrezzato con percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati con esclusione di ogni opera comportante la completa impermeabilizzazione dei suoli; con zone alberate e radure a prato o in parte cespugliate destinabili ad attività per il tempo libero e lo sport comprese aree attrezzabili a servizio della balneazione; con chioschi e costruzioni, movibili e/o precari, nonché depositi di materiali e attrezzi per le manutenzioni; e con movimenti di terra per una diversa sistemazione delle aree se congruente con i caratteri morfologici originari del contesto;

- infrastrutturazione viaria carrabile e tecnologica con adeguamento delle sezioni viarie e dei tracciati viari esistenti nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto e arbustiva comunque presente; con formazione di nuovi tracciati viari nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto esistente, senza significative modificazioni dell'assetto orografico, con la minima sezione trasversale, purché motivati da inderogabili necessità di adduzione e/o attraversamento dell'area; con realizzazione di aree di parcheggio, purché dimensionate per nuclei di superficie appropriata al contesto, dotate di piantumazioni autoctone di nuovo impianto nella misura minima di una unità arborea per ogni posto macchina; con le infrastrutture a rete completamente interrato o di raccordo con quelle di attraversamento aereo in trasversale del corso d'acqua qualora le caratteristiche geologiche del sito escludano opere nel subalveo; con la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per gas e impianti di sollevamento, punti di riserva d'acqua per spegnimento incendi, e simili; e con la costruzione di impianti di depurazione, di immissione di reflui e di captazione e di accumulo delle acque purché completamente interrati anche attraverso movimenti di terra che non alterino sostanzialmente la morfologia dei luoghi.

8. Ove non diversamente stabilito nella parte terza del presente piano, gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere, interventi connessi con attività produttive primarie per:

- l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento non intensiva, nonché la realizzazione di strade poderali, di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo;

- i rimboschimenti a scopo produttivo, effettuati con modalità rispondenti ai caratteri paesistici dei luoghi;

- le opere di forestazione secondo le prescrizioni di polizia forestale;

- gli interventi atti ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio con l'ambiente per la tutela dei complessi vegetazionali ripariali naturali esistenti.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 119 di 201

## Art. II.56 - Direttive per la tutela dei caratteri ambientali e paesaggistici dei corpi idrici

1. La presente norma si applica alle aree di fondovalle e di pianura alluvionale, considerate nella loro interezza come aree di pertinenza fluviale e di tutela dei caratteri ambientali e paesaggistici dei corpi idrici.
2. Fermo restando quanto stabilito dal precedente art. II.42, gli strumenti urbanistici comunali assicurano che in queste aree la localizzazione di nuove opere, edificazioni, impianti tecnologici, corridoi infrastrutturali avvenga in posizione marginale, o comunque in modo da assicurare la massima distanza dal corso d'acqua.

## Art. II.51 - Disposizioni generali

1. Il paesaggio agrario della Provincia di Foggia costituisce un caposaldo dell'identità culturale della provincia.
2. Gli strumenti urbanistici comunali concorrono alla tutela, conservazione e valorizzazione del paesaggio agrario. A tal fine:
  - assicurano la corretta localizzazione, progettazione e realizzazione delle aree urbane di nuovo impianto e delle infrastrutture, sulla base dei criteri indicati ai commi seguenti;
  - subordinano gli interventi effettuabili dalle aziende agricole al rispetto delle specifiche limitazioni e condizioni dettate ai successivi articoli II.52 e II.53.
3. Nella valutazione comparata delle alternative di localizzazione e progettazione delle aree urbane di nuovo impianto e delle infrastrutture, sono rispettati i seguenti criteri:
  - a) preservare prioritariamente l'apertura, la continuità e la maestosità dei paesaggi, privilegiando localizzazioni in continuità con l'insediamento esistente;
  - b) privilegiare tipologie di sezioni stradali e alberature che disegnino, a beneficio del viaggiatore, una trama, una filigrana verde di percorsi (tratturi compresi) che connetta le masserie e i beni storici;
  - c) evitare localizzazioni panoramiche, assumendo la riduzione dell'impatto visivo assumendo come criterio preferenziale di scelta dei siti;
  - d) evitare localizzazioni che comportano eccessivi sbancamenti ed escavazioni;
  - e) considerare preventivamente anche l'impatto visivo di opere e infrastrutture di nuovo impianto che vanno a collocarsi nel territorio rurale.

## Art. II.52 - Tutela del paesaggio agrario di particolare interesse storico-culturale

1. Ai fini del presente piano si considera paesaggio agrario di interesse storico-culturale quello ove permangono i segni della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa (edificazione, infrastrutturazione) e delle tecniche di conduzione agricola, sia quello dei siti che costituiscono il contesto di riferimento visuale e formale dei centri storici (centri collinari e/o di versante, centri sul mare).
2. Gli strumenti urbanistici comunali individuano i siti del paesaggio agrario di particolare interesse storico culturale.
3. Il paesaggio agrario di particolare interesse storico culturale è sottoposto al regime di salvaguardia e di valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; di trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; di trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 120 di 201

qualificazione paesaggistico- ambientale. Deve inoltre essere evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione.

### Art. II.53 - Tutela dei beni ambientali diffusi nel paesaggio agrario

1. La presente norma si applica ai beni ambientali diffusi nel paesaggio agrario con notevole significato paesaggistico. In particolare, sono riconosciuti come beni da salvaguardare:

- le piante isolate o a gruppi, sparse, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica;
- le alberature stradali e poderali;
- le pareti a secco, con relative siepi, delle divisioni dei campi in pianura e dei terrazzamenti in collina, delle delimitazioni delle sedi stradali.

2. Gli strumenti urbanistici comunali individuano i beni diffusi nel paesaggio agrario.

3. Ai fini della tutela dei beni diffusi si considera l'area impegnata dal bene, oltre un'area annessa individuata contestualmente alla sua localizzazione.

4. Per le aree esterne ai territori costruiti, come definiti dal PUTT/P, le aree di cui al comma precedente sono sottoposte al regime di conservazione e di valorizzazione dell'assetto attuale; di recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori. In queste aree va evitata l'apertura di nuove cave; la costruzione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti; la allocazione di discariche o depositi di rifiuti; la modificazione dell'assetto idrogeologico. La possibilità di allocare insediamenti abitativi e produttivi, tralicci e/o antenne, linee aeree, condotte sotterranee o pensili, impianti per la produzione di energia, va verificata tramite apposito studio di impatto sul sistema botanico- vegetazionale con definizione delle eventuali opere di mitigazione.

5. Si applicano altresì le disposizioni di cui al precedente art. II.29.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 121 di 201

## Tavola B2 - Tutela della Identità Culturale

Lo stralcio cartografico rapporta il progetto agrivoltaico con la tematica del PTCP di Foggia.





Figura 4-4: Interferenza progetto - Tavola B2 - Tutela della Identità Culturale



Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	Pagina 122 di 201
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	

## Analisi delle Interferenze

Le aree del Parco Agrivoltaico sono interessate dai seguenti elementi della Tavola B2 del Piano:

- "Ipotesi di viabilità romana - via Venusia – Herdonias".

Il tracciato dell'elettrodotto di media tensione interseca i seguenti elementi della Tavola B1 del Piano:

- "Ipotesi di viabilità romana - via Herdonitiana";
- "Insediamenti abitativi derivanti dalle bonifiche e dalle riforme agrarie".

Le aree individuate per la realizzazione dell'impianto di produzione di idrogeno verde non sono interessate dalle perimetrazioni della tavola del piano.

La Stazione Elettrica Utente, le superfici destinate ad ospitare l'impianto di accumulo di energia prodotta e le opere incluse per l'ampliamento della SE di Deliceto non sono interessate dalle perimetrazioni della tavola del piano.

## Norme Tecniche di Attuazione del Piano

### Art. II.65 – Edifici e insediamenti rurali

1. *Gli strumenti urbanistici comunali individuano gli edifici e gli insediamenti rurali realizzati sino al 1955, ivi compresi i manufatti e le opere realizzati con la Bonifica e con la Riforma agraria, che rappresentano testimonianze significative della storia delle popolazioni e delle comunità rurali e delle rispettive economie agricole tradizionali e dell'evoluzione del paesaggio.*

2. *Rientrano nelle tipologie di cui al comma precedente:*

- *gli spazi e le costruzioni adibiti alla residenza ed alle attività agricole;*
- *le testimonianze materiali che concorrono alla definizione delle unità storico-antropologiche riconoscibili, con particolare riferimento al legame tra insediamento e spazio produttivo e, in tale ambito, tra immobili e terreni agrari;*
- *le recinzioni storiche degli spazi destinati alla residenza ed al lavoro, le pavimentazioni degli spazi aperti residenziali o produttivi, la viabilità rurale storica, i sistemi di canalizzazione, irrigazione e approvvigionamento idrico, i sistemi di contenimento dei terrazzamenti e ciglionamenti, i ricoveri temporanei anche in strutture vegetali o in grotta, gli elementi e i segni della religiosità locale.*

3. *Gli strumenti urbanistici comunali stabiliscono le trasformazioni fisiche e le utilizzazioni compatibili, gli interventi e le tecniche di recupero utilizzabili ai sensi della legge n. 378 del 2003 ("Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale"), del decreto del ministro per i beni e le attività culturali 6 ottobre 2005 ("Individuazione delle diverse tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e*

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 123 di 201

definizione dei criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi"), nonché del d. lgs n. 42 del 2004.

4. Gli insediamenti derivanti da interventi di Bonifica o dall'esecuzione dei programmi di Riforma Agraria – individuati della tavola B2 del presente piano – sono tutelati, attraverso la conservazione della struttura insediativa, globalmente considerata, nonché dei singoli manufatti, ove non gravemente compromessi.

5. Gli strumenti urbanistici comunali – all'esito di un apposito approfondimento da condurre nel relativo quadro conoscitivo – provvedono a integrare e possono rettificare gli elenchi dei beni architettonici extraurbani; possono altresì contenere ulteriori e più analitiche misure di tutela in relazione a singole tipologie di beni architettonici extraurbani.

#### **Art. II.66 - Tratturi e altri elementi della viabilità storica**

1. Nella tavola B2 sono rappresentati i tratturi e altri elementi della viabilità storica di rilevante interesse storico e testimoniale.

2. I piani comunali dei tratturi, sulla base della l.r. n. 29 del 2003 e ad integrazione della DGR 559 del 15 maggio 2006, rispettano i seguenti criteri:

- il quadro conoscitivo deve considerare l'interesse del segmento di tratturo interessato, compreso all'interno dell'ambito paesaggistico in questione e comunque dei comuni confinanti;
- deve essere effettuata la ricognizione dei beni culturali che insistono lungo i tratturi o nelle loro vicinanze, con particolare riferimento agli edifici e alle strutture facenti parte del sistema del demanio armentizio e della transumanza.

3. L'area di sedime dei tratturi facenti parte del sistema delle qualità è disciplinata dagli strumenti urbanistici comunali nel rispetto dei seguenti criteri:

- conservazione della memoria dei tracciati, in particolare all'interno del territorio urbano;
- conservazione nell'assetto storico dei tratti che insistono nel territorio rurale, attraverso la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, evitando di apportare consistenti alterazioni dei siti;
- destinazione prioritaria a verde pubblico, viabilità lenta pedonale e ciclabile dei tratti che insistono nel territorio urbano, ove riconoscibili.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 124 di 201

## Tavola C - Assetto Territoriale

Lo stralcio cartografico rapporta il progetto agrivoltaico con la tematica del PTCP di Foggia.





Figura 4-5: Interferenza progetto - Tavola C - Assetto Territoriale



Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	Pagina	125 di
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	201	

## Analisi delle Interferenze

Le aree del Parco Agrivoltaico sono interessate dai seguenti elementi della Tavola C del Piano:

- "Contesti Rurali – Produttivi".

Il tracciato dell'elettrodotto di media tensione interseca i seguenti elementi della Tavola C del Piano:

- "Contesti Rurali – Produttivi";
- "Contesti Rurali – Ambientali a Prevalente Assetto Forestale";
- "Armatura Infrastrutturale per la mobilità di Interesse Sovralocale - Tipo A: Rete Esistente";
- "Armatura Infrastrutturale per la mobilità di Interesse Sovralocale - Tipo F: Rete Esistente".

Le aree individuate per la realizzazione dell'impianto di produzione di idrogeno verde sono interessate dai seguenti elementi della Tavola C del Piano:

- "Contesti Rurali – Produttivi".

La Stazione Elettrica Utente, le superfici destinate ad ospitare l'impianto di accumulo di energia prodotta e le opere incluse per l'ampliamento della SE di Deliceto sono interessate dai seguenti elementi della Tavola C del Piano:

- "Contesti Rurali – Produttivi".

## Norme Tecniche di Attuazione del Piano

### Art. III.18 Interventi ed usi ammissibili nei contesti rurali

*Gli strumenti urbanistici comunali disciplinano le seguenti opere e l'insediamento delle seguenti attività, nel rispetto di tutte le altre disposizioni del presente piano:*

- a) interventi sul patrimonio edilizio esistente non più connesso con l'attività agricola;*
- b) interventi sul patrimonio edilizio esistente e le nuove costruzioni necessarie alla conduzione dei fondi agricoli, all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse o integrative del reddito dell'azienda agricola;*
- c) opere di urbanizzazione;*
- d) impianti di distribuzione di carburanti e stazioni di servizio;*
- e) impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti;*
- f) attività di estrazione e di eventuale trattamento di inerti estratti, purché disciplinate da autorizzazioni transitorie e da obblighi convenzionali per il ripristino ambientale all'esaurimento delle attività;*

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 126 di 201

- g) campi attrezzati per la sosta nomadi;
- h) impianti per servizi generali o di pubblica utilità;
- i) allevamenti zootecnici industriali attività di allevamento e custodia di animali non ad uso alimentare;
- j) attività vivaistiche e relativi eventuali spazi commerciali;
- k) attività culturali, sportive e ricreative, di promozione di prodotti e manufatti di artigianato locale e finalizzate al riuso e al recupero degli immobili esistenti compatibile con il contesto locale e paesaggistico e che per la loro esecuzione non comportino la costruzione di nuovi edifici o la realizzazione di ampie superfici pavimentate/impermeabilizzate;
- l) attività ricreative, ricettive, sportive e per il tempo libero di piccola dimensione di uso familiare e connesse ad attività agrituristiche purché finalizzate alla integrazione del reddito dell'azienda agricola e non comportino la realizzazione di nuovi edifici o superfici coperte, quali piscine, campi da bocce e simili;
- m) impianti aziendali o interaziendali per la produzione di energia eolica, solare e a biomasse purché ad integrazione del reddito agricolo;
- n) attività agroindustriali e produttive preesistenti.

### **Art. III.39 - Definizione di contesto rurale a prevalente valore ambientale e paesaggistico**

1. Ai fini del presente piano, si intende per *contesto rurale a valore ambientale e paesaggistico*, la parte di territorio prevalentemente non utilizzata né potenzialmente utilizzabile per l'attività agricola in conseguenza dei caratteri fisico ambientali e naturali propri e/o specifiche disposizioni regolamentari che ne tutelano le funzioni intrinseche. Si tratta di aree rurali che, per caratteristiche naturali, ambientali, morfologiche, pedologiche e climatiche, non risultano compatibili con la attività agricole, ma adatte alla evoluzione dei processi di naturalizzazione. Sono caratterizzate dalla presenza di aree boscate, vegetazione spontanea di pregio, laghi, bacini, corsi d'acqua e zone umide. In questi contesti permangono anche attività agricole e zootecniche storicamente consolidate, legate alla silvicoltura a coltivazioni arboree quali ulivi e vigneti, al pascolo e al seminativo alla cui permanenza si riconosce un valore ambientale e paesaggistico in relazione ai specifici caratteri identitari dei luoghi.

2. Questi contesti si articolano in due tipologie:

a) a indirizzo naturalistico, pascolativo e forestale, comprendente aree rurali che per caratteristiche naturali, ambientali, morfologiche, pedologiche, climatiche risultano compatibili con la forestazione sostenibile, con il pascolamento, ovvero con l'evoluzione di processi di naturalizzazione. Sono caratterizzate dalla presenza di aree forestali, praterie, vegetazione spontanea di pregio, laghi, bacini e corsi d'acqua, aree umide, ma anche aree naturali protette (parchi, riserve naturali, ecc.) disciplinate da specifiche leggi nazionali e regionali che regolano la materia.

b) a indirizzo agricolo, comprendente aree agricole e zootecniche storicamente consolidate, legate a coltivazioni arboree tradizionali (in prevalenza oliveto, ma anche vigneto) o al seminativo, di cui si riconosce il valore ambientale e paesaggistico in relazione a specifici caratteri identitari dei luoghi. Appartengono a questa tipologia:

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 127 di 201

- la pianura costiera dei laghi garganici, che presentano l'assetto tradizionale di bonifica fondamentalemente integro;

- le aree dell'Appennino Dauno con colture arboree tradizionali. Queste aree fanno tipicamente da "corona" ai centri abitati.

### **Art. III. 40 - Obiettivi ed indirizzi per la pianificazione territoriale e urbanistica**

1. Gli strumenti di pianificazione incentivano l'attività di tutela e gestione delle aree boscate e a macchia, intese come attività finalizzate alla salvaguardia ambientale sia dei territori pedemontani che collinari e le attività selvicolturali e di coltivazione arborea a fini produttivi.

2. Gli strumenti di pianificazione assicurano:

a) la conservazione o la ricostruzione del paesaggio rurale a prevalenza naturale ed il relativo patrimonio di biodiversità, delle singole specie animali o vegetali, dei relativi habitat e delle associazioni vegetali e forestali;

b) la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali, ambientalmente sostenibili e dei valori antropologici, archeologici, storici ed architettonici presenti sul territorio;

c) la salvaguardia e la ricostruzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici ed idrogeologici e degli equilibri ecologici e, in ogni caso, la salvaguardia degli elementi identitari del territorio.

3. In particolare, tali obiettivi ed indirizzi sono così specificati:

a) contesti rurali a prevalente valore ambientale e paesaggistico a indirizzo naturalistico:

- gli strumenti di pianificazione incentivano le attività di presidio, tutela e gestione sostenibile delle aree boscate, arbustive e a prateria, con la finalità generale di costruzione della rete ecologica provinciale, mediante obiettivi specifici di mantenimento delle attività tradizionali legate alla silvicoltura ed alla zootecnia, di miglioramento della qualità ecologica e della diversità delle cenosi naturali, di tutela dei paesaggi, di salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idrologici e idrogeologici;

- sono soggetti a vincolo di inedificabilità, seppure le superfici forestali e pascolative aziendali concorrano al computo delle superfici aziendali alle quali è riferita l'edificabilità rurale. In queste aree gli strumenti di pianificazione promuovono lo sviluppo di attività integrative del reddito forestale e zootecnico, attraverso l'offerta di servizi ambientali, ricreativi, per il tempo libero e per l'agriturismo, mediante il recupero del patrimonio edilizio esistente.

b) contesti rurali a prevalente valore ambientale e paesaggistico a indirizzo agricolo:

- gli strumenti di pianificazione sostengono e incentivano le attività agricole in atto, in armonia con le caratteristiche ambientali e le identità paesaggistiche, nonché lo sviluppo di attività integrative del reddito forestale e zootecnico della azienda, attraverso la possibilità di insediare negli edifici esistenti di tali aziende

agricole destinazioni d'uso inerenti all'offerta di servizi ambientali, ricreativi, per il tempo libero e per l'agriturismo, prioritariamente mediante il recupero del patrimonio edilizio esistente.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 128 di 201

### **Art. III. 41 - Disposizioni sulla disciplina degli interventi edilizi**

1. In entrambe le tipologie di cui all'articolo precedente, gli strumenti urbanistici comunali promuovono lo sviluppo di attività integrative del reddito agricolo attraverso attività inerenti la silvicoltura, l'offerta di servizi ambientali, ricreativi e per il tempo libero e per l'agriturismo, nelle aziende agricole esistenti e storicamente consolidate e alla cui permanenza si riconosce un valore ambientale e paesaggistico in relazione ai specifici caratteri identitari dei luoghi.

2. Per i contesti rurali a prevalente valore ambientale e paesaggistico ad indirizzo naturalistico, gli strumenti urbanistici comunali:

- disciplinano gli interventi edilizi e gli usi integrativi, ammissibili, nei limiti e alle condizioni dei piani e degli atti inerenti il sistema della pianificazione delle aree protette, mediante il solo recupero del patrimonio edilizio esistente ed evitando comunque nuove edificazioni;

- consentono il riuso ed il recupero del patrimonio edilizio esistente per fini non agricoli, per gli interventi di cui all'art. III.20, comma 5, sugli immobili di cui alle lettere a) b) e c), previa convenzione che preveda il concorso alla realizzazione degli interventi indicati dagli strumenti urbanistici comunali ai fini della salvaguardia e consolidamento dei processi naturali, della ricostituzione e salvaguardia degli equilibri idraulici ed idrogeologici e degli equilibri ecologici nonché dell'impegno al concorso al sostegno delle spese relative alla loro gestione e manutenzione;

- individuano e disciplinano gli interventi di riqualificazione ambientale di cui all'art. III.20, comma 5, lettera d), esclusivamente mediante la ricostruzione in ambiti per nuovi contesti urbani limitrofi ai centri abitati e previa la realizzazione degli interventi indicati dagli strumenti urbanistici comunali per la riqualificazione ambientale e naturale dei siti.

3. Nei contesti rurali a prevalente valore ambientale e paesaggistico ad indirizzo agricolo:

a) l'edificazione rurale è limitata alle comprovate esigenze di imprenditori agricoli a titolo principale, che risultino strettamente funzionali allo sviluppo dell'attività produttiva.

Sono consentiti piccoli incrementi volumetrici sugli edifici esistenti per il mantenimento del presidio umano nelle sue diverse forme e funzioni;

b) nelle aziende agricole ai fini dello sviluppo delle attività integrative del reddito agricolo sono ammessi usi per l'offerta di servizi ambientali, ricreativi, per il tempo libero ed il turismo agricolo. Per tali attività integrativa dovrà essere favorito prioritariamente il recupero ed il riuso del patrimonio edilizio esistente, residenziale e di servizio.

4. Gli strumenti urbanistici comunali si attengono ai seguenti indirizzi di intervento edilizio nelle aziende agricole a specificazione di quanto stabilito nel precedente art. III.19.

a) sono ammessi interventi edilizi diretti di ampliamento una tantum di superficie utile lorda:

- del 15% e comunque fino ad un massimo di 130 mq. complessivi per azienda, per gli edifici esistenti ad uso residenziale, senza la creazione di nuove unità abitative;

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 129 di 201

- del 25% e comunque fino ad un massimo di 500 mq. complessivi per azienda, per gli edifici di servizio aziendale e annessi agricoli.

b) sono ammessi, subordinatamente all'approvazione di un PUE, interventi di ampliamento e nuova edificazione di edifici a uso abitativo per gli addetti all'agricoltura sono ammessi fino ad un massimo di 180 mq e di due unità abitative, alle seguenti condizioni:

- la realizzazione di nuovi edifici ad uso residenziale non è ammessa nelle aziende di nuova formazione che ne risultassero prive; è invece ammessa qualora le nuove documentate esigenze abitative, connesse alla attività aziendale programmata, non siano soddisfacibili attraverso interventi sul Patrimonio edilizio esistente;

- gli interventi di trasformazione del suolo e di nuova costruzione di edifici aziendali funzionali alla produzione sono ammessi solo nelle aziende che risultano prive di edifici idonei ed in ragione di specifici programmi di sviluppo, riconversione, ammodernamento dell'attività agricola;

- dovranno essere evitate localizzazioni che possano compromettere le finalità e le tutele idrauliche, ambientali e paesaggistiche.

5. Gli strumenti urbanistici comunali individuano e disciplinano puntualmente e specificatamente gli interventi riqualificazione ambientale di cui all'art. III.20, comma 5, esclusivamente mediante la ricostruzione in ambiti per nuovi contesti urbani limitrofi ai centri abitati e previa la realizzazione degli interventi indicati dagli strumenti urbanistici comunali per la riqualificazione ambientale e naturale dei siti.

#### **Art. III.64 - Armatura infrastrutturale per la mobilità di merci e persone**

1. L'armatura infrastrutturale per la mobilità di interesse sovralocale è composta dalla rete di impianti, opere e servizi che assicurano la movimentazione di merci e persone e costituisce invariante per gli strumenti urbanistici comunali e per gli atti di programmazione provinciale.

2. Le infrastrutture per la mobilità di interesse sovralocale sono individuate nella Tavola tavola S2. Gli interventi di ampliamento, trasformazione sostanziale e rilocalizzazione, nonché quelli di nuova realizzazione di elementi costitutivi le invarianti dell'armatura infrastrutturale per la mobilità sono definiti dai soggetti competenti alla progettazione e realizzazione d'intesa con la Provincia di Foggia, in coerenza con le scelte contenute nel presente piano.

3. Qualora l'ampliamento, il trasferimento e la nuova realizzazione di elementi definiti dal presente piano come invarianti dell'armatura infrastrutturale riguardino aree facenti parte del sistema delle qualità, gli interventi sono subordinati alla preventiva verifica, a carico dell'ente procedente, delle ricadute sul paesaggio, sull'ambiente e sul sistema dei percorsi di interesse pubblico. Tale verifica, da prevedersi nell'ambito delle procedure di VAS, indica le opere di ambientazione, mitigazione e compensazione connesse alla realizzazione degli interventi.

4. Gli strumenti urbanistici comunali non consentono trasformazioni urbanistiche che compromettano la realizzazione degli interventi di ristrutturazione, ampliamento e nuova realizzazione delle invarianti infrastrutturali per la mobilità individuate dal presente piano. A tal fine, gli strumenti urbanistici comunali individuano appositi ambiti di salvaguardia.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 130 di 201

## Tavola S1 - Il Sistema della Qualità

Lo stralcio cartografico rapporta il progetto agrivoltaico con la tematica del PTCP di Foggia.




Figura 4-6: Interferenza progetto - Tavola S1 - Il Sistema della Qualità

### Elementi della rete ecologica

-  Aree protette
-  Aree protette marine

#### Aree ad elevata naturalità

-  Boschi ed arbusteti
-  Praterie xerofile
-  Apparatî dunari e spiagge
-  Specchi d'acqua
-  Saline
-  Tratti di fronte mare libero dall'edificazione

-  Aree di tutela dei caratteri ambientali e paesaggistici

-  Corsi d'acqua

### Elementi della rete dei beni culturali

-  Centri storici, nuclei storici non urbani, insediamenti storici non urbani di fondazione

-  Beni culturali isolati

### Infrastrutture per la fruizione collettiva

-  Tratturi principali
-  Via sacra langobardorum
-  Itinerari ciclopedonali principali

### Mosaico dei paesaggi

-  Ambiti

### Altri elementi

-  Aree urbanizzate
-  Aree agricole



In considerazione degli elementi censiti nella presente Tavola, le osservazioni e le argomentazioni esposte per la tavola B1 saranno estese anche per la Tavola S1.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	Pagina 131 di 201
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	

## Tavola S2 - Sistema Insediativo e Mobilità

Lo stralcio cartografico rapporta il progetto agrivoltaico con la tematica del PTCP di Foggia.




Figura 4-7: Interferenza progetto - Tavola S2 - Sistema Insediativo e Mobilità

### Sistema insediativo provinciale

- Foggia** Polarità regionale
  - Lucera** Polarità provinciale
  - Bovino** Centro ordinatore
  - Vieste** Centro ordinatore e polarità turistica
  - Peschici** Polarità turistica di rango provinciale e regionale
  - Cagnano Varano** Altri centri con flussi turistici consistenti
  - Lesina** Altre città costiere
- Poli produttivi di livello sovracomunale da sviluppare
  - Poli produttivi di livello sovracomunale da completare e qualificare
  - Poli produttivi speciali
  - Nodi specializzati e attrezzature e spazi collettivi di rango sovracomunale

### Armatura infrastrutturale per la mobilità

- Esistente Da realizzare
- Rete ferroviaria
- Stazione ferroviaria
- Rete stradale
- Esistente Da adeguare Da realizzare
- Categoria A
- Categoria B
- Categoria C
- Categoria F

### Nodi di interscambio

- Centri di interscambio strada-rotaia
- Stazione di interscambio ferrovia - fermata TPL gomma
- Centro di distribuzione urbano delle merci
- Fermata principale di TPL gomma
- Traghetto (traffico Ro-Ro)
- Stazione di interscambio ferrovia - metrò marittimo - fermata TPL gomma
- Stazione di interscambio ferrovia - metrò marittimo
- Fermata metrò mare
- Aeroporti
- Elisuperfici

SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 132 di 201

## Analisi delle Interferenze

Le aree del Parco Agrivoltaico sono lambite da:

- "Rete Stradale – Categoria F esistente.

Il tracciato dell'elettrodotto di media tensione interseca i seguenti elementi della Tavola C del Piano:

- "Rete Stradale – Categoria F esistente;
- "Rete Stradale – Categoria A esistente;
- "Rete Ferroviaria esistente.

La Stazione Elettrica Utente, le superfici destinate ad ospitare l'impianto di accumulo di energia prodotta e le opere incluse per l'ampliamento della SE di Deliceto sono raggiungibili attraverso la:

- "Rete Stradale – Categoria F esistente.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 133 di 201

## 4.4 Pianificazione Comunale

### PRG COMUNE DI ORTA NOVA

Il **Piano Regolatore Generale Comunale**, altrimenti chiamato PRG organizza e disciplina le attività di trasformazione urbanistica e edilizia afferenti all'intero territorio di un comune.

Più dettagliatamente, come stabilito dall'art. 14 della L.R. 31/05/1980, n. 56, il Piano prevede al soddisfacimento delle esigenze dei settori **produttivi**, **abitativi** e **infrastrutturali** a scala urbana perimetrando e disciplinando le aree destinate a soddisfare le esigenze di ciascun settore e recepisce altresì le normative sovraordinate e di settore.

Il Comune di Orta Nova si è munito del Piano Regolatore Generale con Deliberazione di Giunta Regionale n. 12 del 12 gennaio 1999.




Figura 4.3-1: Piano Regolatore Generale di Orta Nova

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 134 di 201

	INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ESISTENTI		FASCIA DI RISPETTO STRADALE ED AUTOSTRADALE
	IMPIANTO DI DEPURAZIONE		FASCIA DI RISPETTO FERROVIARIO
	PRODUZIONE ELETTRICA		D1 - P.I.P. APPROVATO
	MASSERIE - NUCLEI AGRICOLI		D2 - P.I.P. ADOTTATO
—	CANALI DI TIPO A, A-E (Acque pubbliche)		D3 - AREE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DI PROGETTO
—	CANALI DI TIPO B (Acque non pubbliche non presenti sulle cartografie)		D4 - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ESISTENTI
	AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO		E - AREA A PREVALENTE DESTINAZIONE AGRICOLA
	AREE ARCHEOLOGICHE:		E1 - AREA E NUCLEI AGRICOLI DI INTERESSE AGRITURISTICO
14)	TRATTURO FOGGIA - OFANTO		F1 - AREA PER ISTRUZIONE
17)	TRATTURELLO ORTA-TRESSANTI		F2 - AREA PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE
39)	TRATTURELLO CARAPELLE-STORNARELLA		F3 - AREE VERDE ATTREZZATO
37)	TRATTURELLO FOGGIA-ORDONA-LAVELLO		F4 - AREE PARCHEGGI
40)	TRATTURELLO SALPITELLO DI TONTI-TRINITAPOLI		F5 - AREE VERDE ATTREZZATO DI PUBBLICO INTERESSE
51)	TRATTURELLO CERIGNOLA-PONTE DI BOVINO		F6 - CIMITERO ESISTENTE
88)	TRATTURELLO LA FICORA		F7 - AMPLIAMENTO CIMITERO
52)	TRATTURELLO MARTELLITO-FERRANTE		F9 - AREE A STANDARDS PER ATTIVITA' PRODUTTIVE
	IMMOBILE VINCOLATO L. 1089/39		F10 - AREA PER ATTREZZATURE DI PARTICOLARE INTERESSE
	MASSERIA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO SEGNALATO		

## Analisi delle Interferenze

Così come confermato dal certificato di destinazione urbanistica, il Piano Regolatore Generale del Comune di **Orta Nova** colloca l'impianto in "zona agricola E". Di seguito è riportato un estratto delle Norme Tecniche di Attuazione del suddetto Piano relativo alle zone agricole.

## Norme Tecniche di Attuazione

### Art. 55 - Zona E: zone agricole o gerbide

#### I - Generalità

Trattasi delle aree destinate alla produzione agricola o delle aree incolte. In essa è obiettivo prioritario il mantenimento e l'incentivazione della produzione agricola.

#### II - Interventi

Nelle zone agricole gli interventi di nuova costruzione o di nuovo impianto sono consentiti solo in quanto funzionali alla produzione agricola della zona e rispondenti alle necessità economiche e sociali degli operatori agricoli. Si definiscono come tali tutte le opere che modificano l'assetto strutturale, la dimensione, l'organizzazione e la produttività del territorio agricolo e che eccedono le normali operazioni colturali. Sono pertanto da intendersi "nuovi interventi" tutti quelli di effettivo nuovo impianto, nonché quelli di ampliamento delle strutture esistenti, che eccedono le entità consentite dalle presenti norme per gli interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente in relazione alle singole destinazioni. [...]

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale - Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 135 di 201

#### IV – Unità di intervento

*In tutte le zone agricole, l'unità d'intervento, ai fini dell'applicazione dei parametri urbanistici ed edilizi, è costituita dai terreni di pertinenza di ciascuna azienda agricola, singola od associata, compresi nel territorio comunale e classificati come zona agricola di qualunque tipo. Ai fini del calcolo della superficie minima di intervento e dell'applicazione dei parametri edilizi, vengono computate anche le superfici dell'azienda destinate a zone di rispetto. Per l'applicazione delle presenti norme, si fa riferimento allo Stato di fatto dell'azienda al momento del rilascio della Concessione, da provarsi con idonea documentazione, attestante la disponibilità ed il titolo di godimento del terreno. L'area asservita ai nuovi fabbricati ed agli interventi che prevedono aumenti di superficie utile, determinata in rapporto agli specifici parametri di edificabilità, deve essere espressamente indicata nella domanda di Concessione anche ai fini dell'introduzione in mappa e delle verifiche previste dalle presenti norme. Il rilascio della Concessione per i nuovi fabbricati e per interventi con aumenti di Su è subordinato alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, in cui risulti individuata l'area asservita all'edificazione, che non potrà essere ulteriormente computata ai fini edificatori. Per gli interventi di edificazione di nuove costruzioni destinate a residenze, comunque riferite all'intera azienda agricola, valgono le prescrizioni del 3° e 4° comma dell'art. 9 della L.R. n° 6/79 e successive integrazioni e modificazioni; essi devono essere riferiti a superfici non inferiori alla minima unità colturale, di cui all'art. 864 del Codice Civile, con salvezza delle norme precedenti.[...]*

STUDIOTECNICO   
ing.MarcoBALZANO

SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 136 di 201

## PIANO COMUNALE DEI TRATTURI DI ORTA NOVA

La Legge Regionale n.23/2013 ha reso obbligatorio per i comuni all'interno del cui territorio ricadono tratturi, tratturelli, bracci e riposi di redigere il Piano Comunale dei Tratturi.

In tale ottica, il comune di Orta Nova si dota del Piano Comunale dei Tratturi con approvazione del commissario prefettizio n. 11 del 4/2/2014 e si compone di una Relazione, di una Parte Tavolare e delle Norme Tecniche di Attuazione.




Figura 5-2: Piano Comunale dei Tratturi di Orta Nova

### Analisi delle Interferenze

Dall'analisi della cartografia, l'impianto agrivoltaico non interferisce con gli elementi del Piano.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 137 di 201

## PUG COMUNE DI ASCOLI SATRIANO

Il **Piano Urbanistico Generale**, altrimenti chiamato PUG organizza e disciplina le attività di pianificazione urbanistica comunale.

Il vigente **PUG** - Piano Urbanistico Generale di **Ascoli Satriano** (a seguito di Deliberazione di Consiglio Comunale – Approvazione definitiva del PUG, del 29/05/2008 n. 33 e di Deliberazione di Giunta Regionale - Piano Urbanistico Generale (P.U.G.). Legge regionale 27/07/2001, n. 20. Recepimento determinazioni di adeguamento assunte nella Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art. 11 comma 9 Legge regionale n. 20/2001. Attestazione di compatibilità del 25/06/2008 n. 1043) ha acquistato efficacia dal **18/07/2008**.

Il **PUG**, essendo state recepite tutte le indicazioni emerse in sede di Conferenza di Servizio indetta ai sensi dell'art. 11 - comma 9 - della L.R. n.20/2001, era stato, con la richiamata DGR, dichiarato compatibile con il PUTT/P – Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio all'epoca vigente. La successiva entrata in vigore del nuovo **PPTR – Piano Paesaggistico Territoriale Regionale**, definitivamente approvato Deliberazione della Giunta Regionale 16 febbraio 2015, n. 176 ha fatto scattare per tutti i Comuni pugliesi l'obbligo a dover adeguare ad esso gli strumenti urbanistici generali vigenti, giusto quanto a riguardo stabilito dall'art. 97 delle NTA del PPTR.

L'adeguamento del vigente **PUG – Piano Urbanistico Generale** al **PPTR – Piano Paesaggistico Territoriale Regionale** ha comportato la modifica e/o integrazione di alcune Norme Tecniche di Attuazione del PUG che originariamente erano state formulate in conformità al **PUTT/P – Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio**.

Le modifiche e/o integrazioni apportate rispettano il complessivo impianto originario delle NTA del PUG, mantenendo l'identica numerazione degli articoli con l'aggiunta, a quelli modificati, del codice ".../adeg" al numero originario.

L'iter di cui sopra, avviato con le **proposte di adeguamento del PUG vigente al PPTR** adottate con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 21.06.2018 e n. 3 del 26.01.2021, si è concluso durante la fase di progettazione definitiva dell'impianto, con la Delibera di Consiglio Comunale n. 46 e 47 del 11.12.2021.

SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 138 di 201




Figura 5-3: Sistema delle Tutele – Struttura Idro-geo-morfologica

## Analisi delle Interferenze

Il Parco Agrivoltaico interessa i seguenti elementi della Tavola di PUG:

- Componenti Geomorfologiche UCP – versanti con pendenza superiore al 20%;
- Altre Componenti Paesaggistiche – marane (oggi ricomprese in Componenti Geomorfologiche UCP-Lame e Gravine del PPTR).

L'elettrodotto di media tensione interseca i seguenti elementi della Tavola di PUG:

- Componenti Idrologiche BP – fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
- Componenti Geomorfologiche UCP – versanti con pendenza superiore al 20%;
- Componenti Idrologiche UCP – aree soggette a vincolo idrogeologico;
- Altre Componenti Paesaggistiche – marane (oggi ricomprese in Componenti Geomorfologiche UCP-Lame e Gravine del PPTR).

Le Infrastrutture di rete in Alta Tensione non sono interessate dagli elementi della tavola di PUG.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 139 di 201




Figura 5-4: Sistema delle Tutele – Struttura Ecosistemica e Ambientale

## Analisi delle Interferenze

Dall'analisi della cartografia della Struttura del Piano Urbanistico Generale, il Parco Agrivoltaico non è interessato da elementi.

L'elettrodotto di media tensione interseca i seguenti elementi della Tavola di PUG:

- Componenti Botanico-Vegetazionali UCP – formazioni arbustive in evoluzione naturale.

Le Infrastrutture di rete in Alta Tensione non sono interessate dagli elementi della tavola di PUG.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 140 di 201




Figura 5-5: SACS Componenti Culturali e Insediate

## Analisi delle Interferenze

Il Parco Agrivoltaico interessa i seguenti elementi della Tavola di PUG:

- Componenti culturali e insediative UCP – Paesaggi Rurali “Paesaggio Rurale delle marane di Ascoli Satriano”.

L’elettrodotto di media tensione interseca i seguenti elementi della Tavola di PUG:

- Componenti culturali e insediative UCP – Paesaggi Rurali “Paesaggio Rurale delle marane di Ascoli Satriano”;
- Componenti culturali e insediative UCP – tratturi e area di rispetto;
- Componenti culturali e insediative CTS – contesti topografici stratificati.

Le Infrastrutture di rete in Alta Tensione non sono interessate dagli elementi della tavola di PUG.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 141 di 201




Figura 5-6: SACS Componenti dei Valori Percettivi

## Analisi delle Interferenze

Il Parco Agrivoltaico interessa i seguenti elementi della Tavola di PUG:

- Componenti dei Valori Percettivi Esposizione visuale – media visibilità;
- Componenti dei Valori Percettivi Esposizione visuale – alta visibilità;
- Componenti dei Valori Percettivi zone agricole – zone agricole sottoposte a tutela.

L'elettrodotto di media tensione interseca i seguenti elementi della Tavola di PUG:

- Componenti dei Valori Percettivi Esposizione visuale – media visibilità;
- Componenti dei Valori Percettivi Esposizione visuale – alta visibilità;
- Componenti dei Valori Percettivi Cono Visuale del fulcro Visivo – Castello;
- Componenti dei Valori Percettivi – strade a valenza paesaggistica;
- Componenti dei Valori Percettivi – ferrovie a valenza paesaggistica;
- Componenti dei Valori Percettivi zone agricole – zone agricole sottoposte a tutela;
- Componenti dei Valori Percettivi zone agricole – zone per attività agricole.

Le Infrastrutture di rete in Alta Tensione sono interessate dai seguenti elementi della tavola di PUG:

- Componenti dei Valori Percettivi Esposizione visuale – media visibilità;
- Componenti dei Valori Percettivi zone agricole – zone per attività agricole.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 142 di 201




Figura 5-7: Sistema delle Tutele: Struttura Antropica e Storico-Culturale Zone Gravate da Usi Civici

## Analisi delle Interferenze

Il Parco Agrivoltaico interessa i seguenti elementi della Tavola di PUG:

- Componenti Culturali e Insediative BP – Zone gravate da usi civici validate.

L'elettrodotto di media tensione interseca i seguenti elementi della Tavola di PUG:

- Componenti Culturali e Insediative BP – Zone gravate da usi civici validate.

STUDIO TECNICO  
ing. Marco BALZANO

SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 143 di 201




Figura 5-8: Sistema delle Tutele: Struttura Antropica e Storico-I poteri della Riforma agraria

## Analisi delle Interferenze

Dall'analisi della cartografia della Struttura del Piano Urbanistico Generale, il Parco Agrivoltaico non è interessato da elementi.

L'elettrodotto di media tensione interseca i seguenti elementi della Tavola di PUG:

- Componenti Culturali e Insediative BP – Aree degli insediamenti della Riforma Agraria.

Le Infrastrutture di rete in Alta Tensione non sono interessate dagli elementi della tavola di PUG.

## Norme Tecniche di Attuazione

### Art. 4.02/var - Zone per Attività Agricole

Per quanto riguarda l'uso e la modificazione dei suoli della presente zona omogenea, le N.T.A del P.A.I. sono prevalenti rispetto a quelle del P.U.G.

1. Le zone per attività agricole "E" sono destinate in prevalenza all'agricoltura ed alla forestazione.

1.1. Non è consentita l'edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale non direttamente legate alla conduzione del fondo da parte di soggetti che non possiedono i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale o parziale. Per tale uso è consentito esclusivamente il recupero di edifici rurali esistenti.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 144 di 201

1.2. E' consentita l'edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale a coloro che esercitano attività di trasformazione dei prodotti agricoli ed attività agroindustriali a scala artigianale.

2. Sono ammesse attività produttive connesse con l'agricoltura, come l'allevamento del bestiame, e quelle connesse con le industrie estrattive, di frantumazione e lavorazione di pietre e minerali, di produzione di calcestruzzo pronto per l'uso, i depositi di carburanti, nonché le infrastrutture tecnologiche come le reti di telecomunicazione, di trasporto, di energia, di acquedotti e fognature, le discariche di rifiuti solidi e simili, in attuazione delle rispettive leggi di settore e delle disposizioni che seguono.

3. La edificazione, subordinata al rilascio di permesso di costruire, deve rispettare le prescrizioni generali di cui ai precedenti articoli, e quelle seguenti.

4. Parametri insediativi:

- Sf – superficie fondiaria minima: mq 10.000;
- Iff- indice di fabbricabilità fondiaria massimo: 0,03 mc/mq;
- Rc – rapporto di copertura: secondo esigenze derivanti dal piano di sviluppo aziendale e comunque non superiore al 10% della Sf;
- Spp- superficie permeabile in modo profondo: minimo l'80% della Sf;
- H - altezza massima: ml 7,50, salvo costruzioni speciali;
- Dc – distanza dai confini: minimo ml 10,00;
- Df – distanza minima tra i fabbricati: con interposto confine: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti; all'interno del fondo: semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti; minimo assoluto: m 5,00;
- Ds, Dr – distanza minima dei fabbricati e delle recinzioni dal ciglio delle strade: in conformità del Codice della Strada, fatti salvi i maggiori distacchi prescritti in prossimità di strade panoramiche e/o di strade paesaggistiche tutelate dal PPTR;
- US- le aree per le urbanizzazioni secondarie e per i servizi della residenza, nella misura di 6 mq ogni 100 mc di volumetria destinata alla residenza, sono monetizzate in sede di determinazione degli oneri del permesso di costruire.

5. Nella localizzazione e nella disciplina delle attività estrattive va fatto esplicito riferimento anche ai contenuti della vigente normativa regionale, correlando gli stessi con le prescrizioni di tutela che il PUG individua.

6. In questa zona agricola, è consentita la installazione di serre. Per serre sono da considerarsi impianti stabilmente infissi al suolo prefabbricati o costruiti in opera destinati esclusivamente a determinare specifiche e controllate situazioni microclimatiche funzionali allo sviluppo di particolari colture; possono essere distinte in serre con copertura solo stagionale (tipo X), e serre con copertura permanente (tipo Y). Ambedue i tipi, per essere considerati tali e quindi non "costruzioni", devono avere le superfici di involucro

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 145 di 201

realizzate con materiali che consentano il passaggio della luce ed avere altezze massime a m 3 in gronda ed a m 6 al culmine se a falda, ed a m 4 se a copertura piana.

Per le serre di tipo X il rapporto di copertura massimo consentito è l'80% della superficie del fondo; la distanza minima della serra dai confini e dal ciglio stradale è di 3 metri; il loro montaggio è sottoposto al rilascio di autorizzazione comunale.

Per le serre di tipo Y il rapporto di copertura massimo è il 50% della superficie del fondo; la distanza minima della serra dai confini e dal ciglio stradale, di 5 metri; la loro costruzione è sottoposta al rilascio di concessione edilizia non onerosa.

Il volume di ambedue i tipi di serre non rientra in quello consentito dall'indice di fabbricabilità previsto per la zona.

7. Nella zona agricola sono insediabili le imprese agricole considerate "insediamenti civili" (Disposizione MM LL PP 08.05.1980) che, pur dando luogo a scarichi terminali, abbiano le seguenti caratteristiche:

- a. imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o silvicoltura;
- b. imprese dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini e suini che dispongano, in connessione con l'attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame;
- c. imprese dedite ad allevamenti avicoli o simili che dispongano, in connessione con l'attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per 40 q.li di peso vivo di bestiame;
- d. imprese di cui ai precedenti punti a, b, che esercitano anche attività di trasformazione e di valorizzazione della produzione, che siano inserite con carattere di normalità e di complementarità funzionale nel ciclo produttivo aziendale; in ogni caso la materia prima lavorata dovrà provenire per almeno 2/3 dall'attività di coltivazione della azienda.

8. Per l'insediamento delle imprese agricole di cui al punto precedente, è ammesso (al solo fine dell'utilizzo dell'indice di fabbricabilità che si assume essere quello dell'area su cui si edifica) l'accorpamento delle aree di terreni non confinanti, con asservimento delle stesse regolarmente trascritto e registrato a cura e spese del richiedente, purché, ricadenti nel territorio comunale.

Sulle proprietà costituenti l'accorpamento in parola va posto il vincolo di asservimento alla costruzione che si realizza su una di esse, e quindi il vincolo di inedificabilità, previo atto pubblico registrato e trascritto nei registri delle ipoteche.

9. Nelle zone agricole vanno mantenuti, ove esistenti, le recinzioni costituite da muretti di pietra a secco o da muri di pietra/tufo scialbati; le recinzioni di nuova costruzione, se in connessione con recinzioni esistenti, ne devono mantenere geometria, materiali ed apparecchiature costruttive; se di totale nuovo impianto, possono essere o in muretti di pietra a secco, o di muri di pietra/tufo scialbati, oppure "a giorno" su cordolo di base (altezza massima di m 0,40) e sovrastante grata, o rete o simili. In ogni caso, la costruzione delle recinzioni deve garantire, con idonei varchi (da riportare nei grafici documentativi), il normale ruscellamento delle acque superficiali ed il mantenimento di "sentieri" ecologici.

10. Prescrizioni varie:

a) Per gli insediamenti derivanti da interventi della Bonifica, individuati nell'Elab.to A.6 -Sistema territoriale per la fruizione dei Beni culturali e paesaggistici 1, si prescrive che:

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 146 di 201

- gli interventi di ristrutturazione edilizia devono essere effettuati nel rispetto della morfotipologia preesistente;
  - gli interventi di demolizione e ricostruzione sono possibili soltanto nei casi in cui gli edifici esistenti risultino, in apposita Relazione tecnica asseverata corredata da documentazione fotografica, gravemente compromessi e la ricostruzione deve avvenire con la riproposizione progettuale dell'originaria tipologia edilizia di cui all'Allegato A) alle presenti Norme;
  - eventuali interventi di ampliamento della volumetria originaria devono essere effettuati senza l'aggiunta di piani in altezza ed in modo tale che risulti formalmente ben distinguibile l'unità tipologica preesistente da quella dell'ampliamento;
  - i progetti o piani di trasformazione fondiaria all'interno delle aree agricole interessate dagli insediamenti della Riforma (v. Elab.to A.62) devono tendere a conservare la riconoscibilità della geometria regolare delle quotizzazioni del mosaico della Riforma agraria.
- b) Per gli eventuali interventi di nuova edificazione, devono essere comunque assicurati dai privati, a loro cura e spese, i servizi inerenti: all'approvvigionamento idrico e alla depurazione e smaltimento delle acque nere secondo la vigente normativa a tutela della risorsa idrica, alla difesa del suolo, tale da tutelare le aree interessate da rischi di esondazione o di frana, alla gestione dei rifiuti solidi, alla disponibilità di energia e ai sistemi di mobilità.
- c) Il fabbisogno energetico degli edifici realizzati, calcolato in base al D.Lgs. 192/2005 e agli eventuali indirizzi del Piano Energetico Ambientale Regionale, sia soddisfatto per almeno il 60% del totale attraverso fonti energetiche rinnovabili; da tale obbligo sono escluse le sole abitazioni degli imprenditori agricoli di cui al quinto comma dell'art. 9 delle LR n° 6/66-1979.
- d) Le acque meteoriche devono essere opportunamente utilizzate almeno per usi irrigui, dimostrandolo con opportuni accorgimenti negli elaborati grafici e argomentato con apposita relazione asseverata; si richiama quanto, a riguardo, stabilito dal Regolamento Regionale 9/12/2013 n. 26 - "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" (attuazione dell'art.113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.).
- e) Al fine di ridurre la vulnerabilità e il rischio per le acque sotterranee è prescritto il rispetto dei:
- D.M. 19 aprile 1999 - "Codice di Buona pratica Agricola",
  - Dlgs n. 22/1997 - Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio
  - D.M. n. 471/1999 - Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.
  - Dlgs. n. 217/2006 - "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti"
  - DPR 23 aprile 2001 n. 290 in materia di commercio e uso di fitofarmaci
  - Dlgs 3 aprile 2006 - Norme in materia ambientale - parte terza relativa alla difesa del suolo e lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque dall'inquinamento e alla gestione delle risorse idriche
  - DGR 23/01/2007 n. 19 Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati - Attuazione della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale - Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 147 di 201

- Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia approvato, con Delibera del Consiglio della Regione Puglia n.230 del 20.10.2009 – Approvazione PTA con i relativi emendamenti alle linee guida allegate.

e di ogni altra norma successiva, modificativa e/o integrativa di quelle sopra richiamate.

#### **Art. 4.06/var - Zone agricole di interesse paesaggistico**

1. Sono costituite da estese aree del territorio extraurbano fortemente caratterizzate dal punto di vista paesaggistico-ambientale, nelle quali è anche presente in modo diffuso l'attività agricola. Tali aree rientrano ne:

- il Parco Regionale dell'Ofanto (v. elab. B.2 a/b.)

- il SIC di Valle Ofanto-Lago di Capacciotti - IT9120011 (v. elab. B.2 a/b)

- il Paesaggio rurale delle marane d'Ascoli Satriano, individuato all'interno della Figura territoriale paesaggistica de "Le Marane di Ascoli Satriano" del PPTR (v. elab. B.3.1 a/b).

2. In tali zone (v. elab. B.3.3 a/b) sono consentiti interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale, al recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori della qualità paesaggistica e/o la mitigazione dei loro effetti negativi, interventi di trasformazione del territorio operati con la massima cautela e, pertanto, sono possibili:

- opere per il mantenimento dell'assetto idro-geo-morfologico, delle peculiarità vegetazionali e faunistiche, delle presenze archeologiche e architettoniche;

- interventi tesi al recupero-e riuso di edifici esistenti, alla data di adozione del PUG, nel rispetto dei parametri di cui al punto 3 dell'art.4.01.b e delle norme di tutela di quelli classificati UCP- Ulteriori Contesti Paesaggistici del PPTR.

3. L'insediamento di nuova edificazione all'interno delle aree del Parco Regionale dell'Ofanto, ai sensi dell'art. 5 comma 2 lett. a) della LR 14/12/2007 n. 37 resta preclusa sino all'approvazione del relativo Piano territoriale dell'area naturale protetta; dalla data di entrata in vigore di detto Piano gli interventi attuabili saranno quelli consentiti dalle relative NTA.

4. All'interno dell'area SIC che è interamente compresa all'interno dell'area del Parco Regionale dell'Ofanto, ogni intervento di edificazione deve essere inoltre conforme alle prescrizioni del Piano di Gestione del SIC.

5. All'interno delle aree del UCP - Paesaggio rurale delle marane d'Ascoli Satriano, sono consentiti, nel rispetto dei BP e degli UCP in esso presenti, limitati interventi di nuova edificazione di servizio all'agricoltura/agriturismo con i seguenti parametri e con esclusione di ogni forma di accorpamento tra fondi non contigui:

- Sf - superficie fondiaria minima: mq 20.000;

- Iff- indice di fabbricabilità fondiaria massimo: 0,03 mc/mq.

- Rc - rapporto di copertura: secondo esigenze derivanti dal piano di sviluppo aziendale e comunque non superiore al 10% della Sf;

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 148 di 201

- Spp- superficie permeabile in modo profondo: minimo l'80% della Sf;
- H - altezza massima: m 4,50 salvo costruzioni speciali;
- Dc - distanza dai confini: minimo m 10,00;
- Df - distanza minima tra i fabbricati: con interposto confine: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti; all'interno del fondo: semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti; minimo assoluto: m 5,00;
- Ds, Dr - distanza minima dei fabbricati e delle recinzioni dal ciglio delle strade: secondo quanto prescritto dal Codice della Strada, fatti salvi i maggiori distacchi prescritti in prossimità di strade panoramiche e/o di strade paesaggistiche;
- US- le aree per le urbanizzazioni secondarie e per i servizi della residenza, nella misura di 6 mq ogni 100 mc di volumetria, sono monetizzate.

I soggetti attuatori degli interventi di nuova edificazione devono avere gli stessi requisiti soggettivi prescritti nel precedente art. 4.02/var – Zone per attività agricole. [...]

6. Per gli insediamenti derivanti da interventi di Bonifica individuati nell'Elab. A.63 si prescrive che:

- gli interventi di ristrutturazione edilizia devono essere effettuati nel rispetto della morfotipologia preesistente,
- gli interventi di demolizione e ricostruzione sono possibili soltanto nei casi in cui gli edifici esistenti risultino, in apposita Relazione tecnica asseverata corredata da documentazione fotografica, gravemente compromessi e la ricostruzione deve avvenire con la riproposizione progettuale dell'originaria tipologia edilizia di cui all'Allegato A) alle presenti Norme;
- eventuali interventi di ampliamento della volumetria originaria devono essere effettuati senza l'aggiunta di piani in altezza ed in modo tale che risulti formalmente ben distinguibile l'unità tipologica preesistente da quella dell'ampliamento,
- I progetti o piani di trasformazione fondiaria all'interno delle aree agricole interessate dagli insediamenti della Riforma (v. elab. A.64) devono tendere a conservare la riconoscibilità della geometria regolare delle quotizzazioni del mosaico della Riforma agraria,

7. Per gli eventuali interventi di nuova edificazione, devono essere comunque assicurati dai privati, a loro cura e spese, i servizi inerenti: all'approvvigionamento idrico e alla depurazione e smaltimento delle acque nere secondo la vigente normativa a tutela della risorsa idrica, alla difesa del suolo, tale da tutelare le aree interessate da rischi di esondazione o di frana, alla gestione dei rifiuti solidi, alla disponibilità di energia e ai sistemi di mobilità.

8. Il fabbisogno energetico degli edifici realizzati, calcolato in base al D.Lgs. 192/2005 e agli eventuali indirizzi del Piano Energetico Ambientale Regionale, sia soddisfatto per almeno il 60% del totale attraverso fonti energetiche rinnovabili; da tale obbligo sono escluse le sole abitazioni degli imprenditori agricoli di cui al quinto comma dell'art. 9 delle LR n° 6/66-1979.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 149 di 201

9. Le acque meteoriche devono essere opportunamente utilizzate almeno per usi irrigui, dimostrandolo con opportuni accorgimenti negli elaborati grafici e argomentato con apposita relazione asseverata; si richiama quanto, a riguardo, stabilito dal Regolamento Regionale

9/12/2013 n. 26 - "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" (attuazione dell'art.113 del DLgs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.).

10. Al fine di ridurre la vulnerabilità e il rischio per le acque sotterranee è prescritto il rispetto dei:

- D.M. 19 aprile 1999 - "Codice di Buona pratica Agricola",
- Dlgs n. 22/1997 - Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio
- D.M. n. 471/1999 - Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.
- Dlgs. n. 217/2006 – "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti"
- DPR 23 aprile 2001 n. 290 in materia di commercio e uso di fitofarmaci
- Dlgs 3 aprile 2006 – Norme in materia ambientale - parte terza relativa alla difesa del suolo e lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque dall'inquinamento e alla gestione delle risorse idriche
- DGR 23/01/2007 n. 19 Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati – Attuazione della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole
- Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia approvato, con Delibera del Consiglio della Regione Puglia n.230 del 20.10.2009 – Approvazione PTA con i relativi emendamenti alle linee guida allegate.

#### **Art 4.07/var - Prescrizioni comuni a tutte le Zone Agricole del PUG**

a) I nuovi edifici devono richiamare la tipologia e, ove possibile, i materiali ed i colori degli edifici rurali locali, senza contrastare con l'ambiente circostante; gli eventuali ampliamenti, laddove consentiti, devono essere coerenti con le parti edificate preesistenti di carattere storico tradizionale;

b) Nel caso di interventi su costruzioni esistenti le murature a faccia vista sono sempre da conservare nella tessitura originaria, provvedendo alla necessaria pulizia e ripresa dei giunti; in particolare nel caso di edifici individuati come UCP – Ulteriori Contesti paesaggistici delle Testimonianze della stratificazione insediativa, valgono anche le prescrizioni dell'art. 81 co.2 e 3 delle NTA del PPTR.

c) Non è permesso l'uso di intonaci cementizi o sintetici, né l'uso di tinte a base di resine sintetiche. Non è consentito l'uso di intonaci con trattamento a falso rustico, come graffiato, buccia d'arancia e simili.

d) Non sono ammesse tapparelle avvolgibili e saracinesche metalliche;

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 150 di 201

- e) Negli interventi di restauro e risanamento conservativo devono essere conservati e recuperati nelle forme, colori e materiali esistenti i manti di copertura, le decorazioni, le pavimentazioni in pietra locale, i camini, i muretti in pietra a secco e qualsiasi altro elemento tipico dei luoghi. Ove il recupero non risulti possibile, i materiali dovranno essere conservati in modo da permetterne il riutilizzo in altre occasioni;
- f) Gli adeguamenti impiantistico dovranno essere posizionati non a vista e comunque verso gli eventuali cortili interni.
- g) Gli scarichi dei reflui degli insediamenti devono avvenire nel rispetto delle esigenze dell'ambiente e delle leggi vigenti; nessuna concessione o autorizzazione per interventi edilizi può essere rilasciata in assenza di dispositivo di scarico dei reflui realizzato in conformità delle leggi e dei regolamenti vigenti.
- h) Le superfici lastricate esterne devono essere in terra battuta o in lastricato rustico con pietra locale; le strade interne ai lotti devono essere realizzate in massiciata con stabilizzato naturale secondo la tradizione storica locale;
- i) Qualsiasi manufatto esistente tipo pozzi, edicole votive, appartenente alla tradizione storica locale, anche se non tutelate da altre leggi e norme, non può essere demolito, ma va recuperato con le modalità e gli interventi idonei alla loro conservazione;
- l) Sono vietate le recinzioni dei lotti in plastica o plastificate o le recinzioni in cemento;
- m) È consentita la collocazione di serbatoi per gas liquefatti purché interrati o nascosti all'interno degli annessi rustici

#### **Art. 4.02/adeq – Zone per attività agricola**

0. Per quanto riguarda l'uso e la modificazione dei suoli della presente zona omogenea, le N.T.A del P.A.I. sono prevalenti rispetto a quelle del P.U.G.

1. Le zone per attività agricole "E" includono le aree rurali esterne al centro urbano e alle aree rurali normate dal successivo art. 4.06/adeq (v. B.3.3 a/b.) e sono destinate in prevalenza all'agricoltura ed alla forestazione.

1.1. Non è consentita l'edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale non direttamente legate alla conduzione del fondo da parte di soggetti che non possiedono i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale o parziale. Per tale uso è consentito esclusivamente il recupero di edifici rurali esistenti.

1.2. E' consentita l'edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale a coloro che esercitano attività di trasformazione dei prodotti agricoli ed attività agroindustriali a scala artigianale.

1.3. Caratteristiche degli interventi:

a) I nuovi edifici devono richiamare la tipologia ed, ove possibile, i materiali ed i colori degli edifici rurali locali, senza contrastare con l'ambiente circostante; gli eventuali ampliamenti, laddove consentiti, devono essere coerenti con le parti edificate preesistenti di carattere storico tradizionale;

b) Nel caso di interventi su costruzioni esistenti le murature a faccia vista sono sempre da conservare nella tessitura originaria, provvedendo alla necessaria pulizia e ripresa dei giunti; in particolare nel caso di edifici individuati come UCP – Ulteriori Contesti paesaggistici delle Testimonianze della stratificazione insediativa, valgono anche le prescrizioni dell'art. 81 co.2 e 3 delle NTA del PPTR.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 151 di 201

c) Non è permesso l'uso di intonaci cementiti o sintetici, né l'uso di tinte a base di resine sintetiche.

Non è consentito l'uso di intonaci con trattamento a falso rustico, come graffiato, buccia d'arancia e simili.

d) Non sono ammesse tapparelle avvolgibili e saracinesche metalliche;

e) Negli interventi di restauro e risanamento conservativo devono essere conservati e recuperati nelle forme, colori e materiali esistenti i manti di copertura, le decorazioni, le pavimentazioni in pietra locale, i camini, i muretti in pietra a secco e qualsiasi altro elemento tipico dei luoghi. Ove il recupero non risulti possibile, i materiali dovranno essere conservati in modo da permetterne il riutilizzo in altre occasioni;

f) Gli adeguamenti impiantistico dovranno essere posizionati non a vista e comunque verso gli eventuali cortili interni.

g) Gli scarichi dei reflui degli insediamenti devono avvenire nel rispetto delle esigenze dell'ambiente e delle leggi vigenti; nessuna concessione o autorizzazione per interventi edilizi può essere rilasciata in assenza di dispositivo di scarico dei reflui realizzato in conformità delle leggi e dei regolamenti vigenti.

h) Le superfici lastricate esterne devono essere in terra battuta o in lastricato rustico con pietra locale;

le strade interne ai lotti devono essere realizzate in massiciata con stabilizzato naturale secondo la tradizione storica locale;

i) Qualsiasi manufatto esistente tipo pozzi, edicole votive, appartenente alla tradizione storica locale, anche se non tutelate da altre leggi e norme, non può essere demolito, ma va recuperato con le modalità e gli interventi idonei alla loro conservazione;

l) Sono vietate le recinzioni dei lotti in plastica o plastificate o le recinzioni in cemento;

m) E' consentita la collocazione di serbatoi per gas liquefatti purché interrati o nascosti all'interno degli annessi rustici.

2. Sono ammesse attività produttive connesse con l'agricoltura, come l'allevamento del bestiame, e quelle connesse con le industrie estrattive, di frantumazione e lavorazione di pietre e minerali, di produzione di calcestruzzo pronto per l'uso, i depositi di carburanti, nonché le infrastrutture tecnologiche come le reti di telecomunicazione, di trasporto, di energia, di acquedotti e fognature, le discariche di rifiuti solidi e simili, in attuazione delle rispettive leggi di settore e delle disposizioni che seguono.

3. La edificazione, subordinata al rilascio di permesso di costruire, deve rispettare le prescrizioni generali di cui ai precedenti articoli, e quelle seguenti.

4. Parametri insediativi:

- Sf – superficie fondiaria minima : mq 10.000;

- Iff- indice di fabbricabilità fondiaria massimo: 0,03 mc/mq;

- Rc – rapporto di copertura: secondo esigenze derivanti dal piano di sviluppo aziendale e comunque non superiore al 10% della Sf;

- Spp- superficie permeabile in modo profondo: minimo l'80% della Sf;

- H - altezza massima: ml 7,50, salvo costruzioni speciali;

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 152 di 201

- Dc – distanza dai confini: minimo ml 10,00;

- Df – distanza minima tra i fabbricati: con interposto confine: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti; all'interno del fondo:

semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti; minimo assoluto: m 5,00;

- Ds, Dr – distanza minima dei fabbricati e delle recinzioni dal ciglio delle strade: in conformità del Codice della Strada, fatti salvi i maggiori distacchi prescritti in prossimità di strade panoramiche e/o di strade paesaggistiche.

- US- le aree per le urbanizzazioni secondarie e per i servizi della residenza, nella misura di 6 mq ogni 100 mc di volumetria destinata alla residenza, sono monetizzate in sede di determinazione degli oneri del permesso di costruire.

5. Nella localizzazione e nella disciplina delle attività estrattive va fatto esplicito riferimento anche ai contenuti della vigente normativa regionale, correlando gli stessi con le prescrizioni di tutela che il PUG individua.

6. In questa zona agricola, è consentita la installazione di serre. Per serre sono da considerarsi impianti stabilmente infissi al suolo prefabbricati o costruiti in opera destinati esclusivamente a determinare specifiche e controllate situazioni microclimatiche funzionali allo sviluppo di particolari colture; possono essere distinte in serre con copertura solo stagionale (tipo X), e serre con copertura permanente (tipo Y). Ambedue i tipi, per essere considerati tali e quindi non "costruzioni", devono avere le superfici di involucro realizzate con materiali che consentano il passaggio della luce ed avere altezze massime a m 3 in gronda ed a m 6 al culmine se a falda, ed a m 4 se a copertura piana.

Per le serre di tipo X il rapporto di copertura massimo consentito è l'80% della superficie del fondo;

la distanza minima della serra dai confini e dal ciglio stradale è di 3 metri; il loro montaggio è sottoposto al rilascio di autorizzazione comunale.

Per le serre di tipo Y il rapporto di copertura massimo è il 50% della superficie del fondo; la distanza minima della serra dai confini e dal ciglio stradale, di 5 metri; la loro costruzione è sottoposta al rilascio di concessione edilizia non onerosa.

Il volume di ambedue i tipi di serre non rientra in quello consentito dall'indice di fabbricabilità previsto per la zona.

7. Nella zona agricola sono insediabili le imprese agricole considerate "insediamenti civili" (Disposizione MM LL PP 08.05.1980) che, pur dando luogo a scarichi terminali, abbiano le seguenti caratteristiche:

a. imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o silvicoltura;

b. imprese dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini e suini che dispongano, in connessione con l'attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame;

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 153 di 201

c. imprese dedite ad allevamenti avicoli o simili che dispongano, in connessione con l'attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per 40 q.li di peso vivo di bestiame;

d. imprese di cui ai precedenti punti a, b, che esercitano anche attività di trasformazione e di valorizzazione della produzione, che siano inserite con carattere di normalità e di complementarità funzionale nel ciclo produttivo aziendale; in ogni caso la materia prima lavorata dovrà provenire per almeno 2/3 dall'attività di coltivazione della azienda.

8. Per l'insediamento delle imprese agricole di cui al punto precedente, è ammesso (al solo fine dell'utilizzo dell'indice di fabbricabilità che si assume essere quello dell'area su cui si edifica) l'accorpamento delle aree di terreni non confinanti, con asservimento delle stesse regolarmente trascritto e registrato a cura e spese del richiedente, purché, ricadenti nel territorio comunale.

Sulle proprietà costituenti l'accorpamento in parola va posto il vincolo di asservimento alla costruzione che si realizza su una di esse, e quindi il vincolo di inedificabilità, previo atto pubblico registrato e trascritto nei registri delle ipoteche.

9. Nelle zone agricole vanno mantenuti, ove esistenti, le recinzioni costituite da muretti di pietra a secco o da muri di pietra/tufo scialbati; le recinzioni di nuova costruzione, se in connessione con recinzioni esistenti, ne devono mantenere geometria, materiali ed apparecchiature costruttive; se di totale nuovo impianto, possono essere o in muretti di pietra a secco, o di muri di pietra/tufo scialbati, oppure "a giorno" su cordolo di base (altezza massima di m 0,40) e sovrastante grata, o rete o simili. In ogni caso, la costruzione delle recinzioni deve garantire, con idonei varchi (da riportare nei grafici documentativi), il normale ruscellamento delle acque superficiali ed il mantenimento di "sentieri" ecologici.

10. Prescrizioni varie:

a) Tutti gli interventi di trasformazione che ricadano in aree interessate dalla presenza di BP-Beni Paesaggistici e/o UCP-Ulteriori Contesti Paesaggistici devono essere compatibili con le rispettive norme di tutela di cui al succ. art. Art. 4.07/adeq e preventivamente sottoposti alle rispettive procedure di Autorizzazione paesaggistica ex art. 90 o di Accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 91 delle NTA del PPTR.

b) Per gli edifici con vincolo ministeriale ex art. 136 D.Lgs. n. 42/2004, in quanto BP-Beni Paesaggistici, sono possibili interventi di Manutenzione Ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro Conservativo ex art. 3, comma 1, lett. a), b) e c) del D.P.R. 380/2001;

per tali beni architettonici, è prescritto il preventivo parere della competente Soprintendenza.

c) Per le segnalazioni architettoniche diverse da quelle di cui al precedente comma b), in quanto UCP-Ulteriori Contesti Paesaggistici, gli interventi consentiti sono quelli di cui all'art. 81 delle NTD del PPTR.

d) Tutti gli interventi di trasformazione, devono essere ispirati agli indirizzi formulati nei seguenti elaborati del PPTR :

- Elaborato del PPTR 4.4.4 – Linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco;

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 154 di 201

- Elaborato del PPTR 4.4.6 – Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell’edilizia e dei beni rurali;
  - Elaborato del PPTR 4.4.7 - Linee guida per il recupero dei manufatti edilizi pubblici nelle aree naturali protette;
  - Elaborato del PPTR 4.4.1: Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile, come modificato ed integrato, nella prima e nella seconda parte, dalla DGR n.2022 del 29/10/2013;
  - Elaborato del PPTR 4.4.3: Linee guida per il patto città-campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane.
  - Elaborato del PPTR 4.4.5: Linee guida per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture.
- e) Per gli insediamenti derivanti da interventi di Bonifica individuati negli Elab.ti B.3.5 a/b si prescrive che:
- gli interventi di ristrutturazione edilizia devono essere effettuati nel rispetto della morfotipologia preesistente,
  - gli interventi di demolizione e ricostruzione è possibile soltanto nei casi in cui gli edifici esistenti risultino, in apposita Relazione tecnica asseverata corredata da documentazione fotografica, gravemente compromessi e la ricostruzione deve avvenire con la riproposizione progettuale dell’originaria tipologia edilizia di cui all’Allegato A) alle presenti Norme,
  - eventuali interventi di ampliamento della volumetria originaria devono essere effettuati senza l’aggiunta di piani in altezza ed in modo tale che risulti formalmente ben distinguibile l’unità tipologica preesistente da quella dell’ampliamento,
  - I progetti o piani di trasformazione fondiaria all’interno delle aree agricole interessate dagli insediamenti della Riforma (v. elab. B.3.5 a/b) devono tendere a conservare la riconoscibilità della geometria regolare delle quotizzazioni del mosaico della Riforma agraria.
- f) Per gli eventuali interventi di nuova edificazione, devono essere comunque assicurati dai privati, a loro cura e spese, i servizi inerenti: all’approvvigionamento idrico e alla depurazione e smaltimento delle acque nere secondo la vigente normativa a tutela della risorsa idrica, alla difesa del suolo, tale da tutelare le aree interessate da rischi di esondazione o di frana, alla gestione dei rifiuti solidi, alla disponibilità di energia e ai sistemi di mobilità.
- g) Il fabbisogno energetico degli edifici realizzati, calcolato in base al D.Lgs. 192/2005 e agli eventuali indirizzi del Piano Energetico Ambientale Regionale, sia soddisfatto per almeno il 60% del totale attraverso fonti energetiche rinnovabili; da tale obbligo sono escluse le sole abitazioni degli imprenditori agricoli di cui al quinto comma dell’art. 9 delle LR n° 6/66-1979.
- h) Le acque meteoriche devono essere opportunamente utilizzate almeno per usi irrigui, dimostrandolo con opportuni accorgimenti negli elaborati grafici e argomentato con apposita relazione asseverata; si richiama quanto, a riguardo, stabilito dal Regolamento Regionale 9/12/2013 n. 26 - . “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia” (attuazione dell’art.113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.).

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 155 di 201

i) Al fine di ridurre la vulnerabilità e il rischio per le acque sotterranee è prescritto il rispetto dei:

- D.M. 19 aprile 1999 - "Codice di Buona pratica Agricola",
- Dlgs n. 22/1997 - Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio - D.M. n. 471/1999 - Regolamento recante criteri, procedure e modalita' per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.
- Dlgs. n. 217/2006 – "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti"
- DPR 23 aprile 2001 n. 290 in materia di commercio e uso di fitofarmaci
- Dlgs 3 aprile 2006 – Norme in materia ambientale - parte terza relativa alla difesa del suolo e lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque dall'inquinamento e alla gestione delle risorse idriche
- DGR 23/01/2007 n. 19 Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati – Attuazione della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole
- Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia approvato, con Delibera del Consiglio della Regione Puglia n.230 del 20.10.2009 – Approvazione PTA con i relativi emendamenti alle linee guida allegate.

e di ogni altra norma successiva, modificativa e/o integrativa di quelle sopra richiamate.

j) L'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili – fotovoltaico, eolico e biomasse non può essere autorizzata su aree e siti "non idonei" ai sensi del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".

Per la progettazione e la localizzazione di tali impianti valgono le disposizioni normative regionali e le linee guida sviluppate in modo sistematico nel PPTR:

- Elaborato del PPTR 4.4.1: Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile e delle Linee Guida di cui all'elaborato 4.4.1.
- Nell'Allegato B alle presenti norme è riportata la individuazione delle fasce di tipo A, B, C del Cono visivo del Castello, all'interno delle quali si applicano le norme di cui al punto 6.3.2 delle suddette Linee Guida.

#### **Art. 4.03/adeq – Attività complementari insediabili nelle zone agricole di cui all'art. 4.02/adeq**

1. Le attività complementari di tipo agri-turistico, finalizzate al mantenimento delle caratteristiche paesaggistico/ambientali, alla integrazione delle attività agricole ed al mantenimento/ recupero di strutture esistenti, sono insediabili nelle zone agricole.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 156 di 201

#### **Art. 4.06/adeq - Zone agricole sottoposte a tutela**

1. E' costituita da estese aree del territorio extraurbano fortemente caratterizzate dal punto di vista paesaggistico-ambientale, nelle quali è anche presente in modo diffuso l'attività agricola. Tali aree rientrano ne:

- il Parco Regionale dell'Ofanto (v. elab. B.2 a/b.)

- il SIC di Valle Ofanto-Lago di Capacciotti - IT9120011 (v. elab. B.2 a/b)

- il Paesaggio rurale delle marane d'Ascoli Satriano, individuato all'interno della Figura territoriale paesaggistica de "Le Marane di Ascoli Satriano" individuata dal PPTR (v. elab. B.3.1 a/b) che costituiscono UCP-Ulteriori Contesti Paesaggistici tutelati dal PPTR e dal PUG.

2. In tali zone (v. elab. B.3.3 a/b) sono consentiti interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale, al recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori della qualità paesaggistica e/o la mitigazione dei loro effetti negativi, interventi di trasformazione del territorio operati con la massima cautela e, pertanto, sono possibili:

- opere per il mantenimento dell'assetto idro-geo-morfologico, delle peculiarità vegetazionali e faunistiche, delle presenze archeologiche e architettoniche;

- interventi tesi al recupero-e riuso di edifici esistenti, alla data di adozione del PUG, nel rispetto dei parametri di cui al punto 3 dell'art.4.01.b e delle norme di tutela di quelli classificati UCP- Ulteriori Contesti Paesaggistici.

3. L'insediamento di nuova edificazione all'interno delle aree del Parco Regionale dell'Ofanto, ai sensi dell'art. 5 comma 2 lett. a) della LR 14/12/2007 n. 37 resta preclusa sino all'approvazione del relativo Piano territoriale dell'area naturale protetta;

dalla data di entrata in vigore di detto Piano gli interventi attuabili saranno quelli consentiti dalle relative NTA.

4. All'interno dell'area SIC che è interamente compresa all'interno dell'area del Parco Regionale

dell'Ofanto, ogni intervento di edificazione deve essere inoltre conforme alle prescrizione del Piano di Gestione del SIC.

5. Il Paesaggio rurale delle marane d'Ascoli Satriano è caratterizzato dal sistema delle marane, piccoli collettori di acque freatiche tipici dell'Alto Tavoliere, che solcano a ventaglio la serra di Ascoli Satriano, esse sono caratterizzate dalla presenza di piccoli ristagni d'acqua, luogo di microhabitat umidi di grande valore e dalle estese e tradizionali coltivazioni cerealicole dei versanti.

Al fine della positiva verifica di compatibilità paesaggistica, gli interventi di trasformazione non devono determinare incrementi delle criticità presenti e devono corrispondere agli obiettivi di permanenza e riproducibilità dei caratteri e degli elementi strutturali del contesto. (vedi SEZIONE B.2.3.1 SINTESI DELLE INVARIANTI STRUTTURALI DELLA FIGURA TERRITORIALE (LE MARANE DI ASCOLI SATRIANO) a pag. 66 dell'Elab. 5.3 del PPTR)

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 157 di 201

6. All'interno del aree del Paesaggio rurale delle marane d'Ascoli Satriano, sono consentiti, nel rispetto de BP e degli UCP in esso presenti, limitati interventi di nuova edificazione di servizio all'agricoltura/ agriturismo con i seguenti parametri e con esclusione di ogni forma di accorpamento tra fondi non contigui:

- Sf - superficie fondiaria minima: mq 20.000;
- Iff- indice di fabbricabilità fondiaria massimo: 0,03 mc/mq.
- Rc - rapporto di copertura: secondo esigenze derivanti dal piano di sviluppo aziendale e comunque non superiore al 10% della Sf;
- Spp- superficie permeabile in modo profondo: minimo l'80% della Sf;
- H - altezza massima: m 4,50 salvo costruzioni speciali;
- Dc - distanza dai confini: minimo m 10,00;
- Df - distanza minima tra i fabbricati: con interposto confine: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti; all'interno del fondo: semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti; minimo assoluto: m 5,00;
- Ds, Dr - distanza minima dei fabbricati e delle recinzioni dal ciglio delle strade: secondo quanto prescritto dal Codice della Strada, fatti salvi i maggiori distacchi prescritti in prossimità di strade panoramiche e/o di strade paesaggistiche;
- US- le aree per le urbanizzazioni secondarie e per i servizi della residenza, nella misura di 6 mq ogni 100 mc di volumetria, sono monetizzate

I soggetti attuatori degli interventi di nuova edificazione devono gli stessi requisiti soggettivi prescritti nel precedente art. 4.02/adeq – Zone per attività agricola

7. Prescrizioni varie:

a) Tutti gli interventi di trasformazione che ricadano all'interno dei suddetti tre UCP:

- il Parco Regionale dell'Ofanto
- il SIC di Valle Ofanto-Lago di Capacciotti - IT9120011
- il Paesaggio rurale delle marane d'Ascoli Satriano

sono sottoposti alla procedura di Accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 91 delle NTA del PPTR;

all'interno di aree con presenza anche di BP-Beni Paesaggistici tutti gli interventi sono sottoposti alla procedura di Autorizzazione paesaggistica ex art. 90 delle NTA del PPTR

b) Tutti gli interventi di trasformazione che ricadano in aree interessate dalla presenza di BP-Beni Paesaggistici e/o UCP-Ulteriori Contesti Paesaggistici devono essere compatibili con le rispettive norme di tutela di cui al succ. art. Art. 4.07/adeq e preventivamente sottoposti alle rispettive procedure di Autorizzazione paesaggistica ex art. 90 o di Accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 91 delle NTA del PPTR.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 158 di 201

c) Per gli edifici con vincolo ministeriale ex art. 136 D.Lgs. n. 42/2004, in quanto BP-Beni Paesaggistici, sono possibili interventi di Manutenzione Ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro Conservativo ex art. 3, comma 1, lett. a), b) e c) del D.P.R. 380/2001;

per tali beni architettonici, è prescritto il preventivo parere della competente Soprintendenza.

d) Per le segnalazioni architettoniche diverse da quelle di cui al precedente comma c), in quanto UCP-Ulteriori Contesti Paesaggistici, gli interventi consentiti sono quelli di cui all'art. 81 delle NTA del PPTR.

e) Tutti gli interventi di trasformazione, devono essere ispirati agli indirizzi formulati nei seguenti elaborati del PPTR :

- Elaborato del PPTR 4.4.4 – Linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco;
- Elaborato del PPTR 4.4.6 – Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali;
- Elaborato del PPTR 4.4.7 - Linee guida per il recupero dei manufatti edilizi pubblici nelle aree naturali protette;
- Elaborato del PPTR 4.4.1: Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile, come modificato ed integrato, nella prima e nella seconda parte, dalla DGR n.2022 del 29/10/2013;
- Elaborato del PPTR 4.4.3: Linee guida per il patto città-campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane.
- Elaborato del PPTR 4.4.5: Linee guida per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture;

f) Per gli insediamenti derivanti da interventi di Bonifica individuati negli Elab.ti B.3.5 a/b si prescrive che:

- gli interventi di ristrutturazione edilizia devono essere effettuati nel rispetto della morfotipologia preesistente,
- gli interventi di demolizione e ricostruzione è possibile soltanto nei casi in cui gli edifici esistenti risultino, in apposita Relazione tecnica asseverata corredata da documentazione fotografica, gravemente compromessi e la ricostruzione deve avvenire con la riproposizione progettuale dell'originaria tipologia edilizia di cui all'Allegato A) alle presenti Norme,
- eventuali interventi di ampliamento della volumetria originaria devono essere effettuati senza l'aggiunta di piani in altezza ed in modo tale che risulti formalmente ben distinguibile l'unità tipologica preesistente da quella dell'ampliamento,
- I progetti o piani di trasformazione fondiaria all'interno delle aree agricole interessate dagli insediamenti della Riforma (v. elab. B.3.5 a/b) devono tendere a conservare la riconoscibilità della geometria regolare delle quotizzazioni del mosaico della Riforma agraria,

g) Per gli eventuali interventi di nuova edificazione, devono essere comunque assicurati dai privati, a loro cura e spese, i servizi inerenti: all'approvvigionamento idrico e alla depurazione e smaltimento delle acque

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 159 di 201

nere secondo la vigente normativa a tutela della risorsa idrica, alla difesa del suolo, tale da tutelare le aree interessate da rischi di esondazione o di frana, alla gestione dei rifiuti solidi, alla disponibilità di energia e ai sistemi di mobilità.

h) Il fabbisogno energetico degli edifici realizzati, calcolato in base al D.Lgs. 192/2005 e agli eventuali indirizzi del Piano Energetico Ambientale Regionale, sia soddisfatto per almeno il 60% del totale attraverso fonti energetiche rinnovabili; da tale obbligo sono escluse le sole abitazioni degli imprenditori agricoli di cui al quinto comma dell'art. 9 delle LR n° 6/66-1979.

i) Le acque meteoriche devono essere opportunamente utilizzate almeno per usi irrigui, dimostrandolo con opportuni accorgimenti negli elaborati grafici e argomentato con apposita relazione asseverata; si richiama quanto, a riguardo, stabilito dal Regolamento Regionale 9/12/2013 n. 26 - . "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" (attuazione dell'art.113 del DL.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.).

j) Al fine di ridurre la vulnerabilità e il rischio per le acque sotterranee è prescritto il rispetto dei:

- D.M. 19 aprile 1999 - "Codice di Buona pratica Agricola",

- Dlgs n. 22/1997 - Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio

- D.M. n. 471/1999 - Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.

- Dlgs. n. 217/2006 – "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti"

- DPR 23 aprile 2001 n. 290 in materia di commercio e uso di fitofarmaci

- Dlgs 3 aprile 2006 – Norme in materia ambientale - parte terza relativa alla difesa del suolo e lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque dall'inquinamento e alla gestione delle risorse idriche

- DGR 23/01/2007 n. 19 Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati – Attuazione della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole

- Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia approvato, con Delibera del Consiglio della Regione Puglia n.230 del 20.10.2009 – Approvazione PTA con i relativi emendamenti alle linee guida allegate.

e di ogni altra norma successiva, modificativa e/o integrativa di quelle sopra richiamate.

k) L'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili – fotovoltaico, eolico e biomasse non può essere autorizzata su aree e siti "non idonei" ai sensi del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".

Per la progettazione e la localizzazione di tali impianti valgono le disposizioni normative regionali e le linee guida sviluppate in modo sistematico nel PPTR:

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 160 di 201

- Elaborato del PPTR 4.4.1: Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile e delle Linee Guida di cui all'elaborato 4.4.1.

- Nell'Allegato B alle presenti norme è riportata la individuazione delle fasce di tipo A, B, C del Cono visivo del Castello, all'interno delle quali si applicano le norme di cui al punto 6.3.2 delle suddette Linee Guida.

#### **Art. 4.07/adeq – Zone agricole sottoposte a tutela per presenza di BP-Beni Paesaggistici e UCP- Ulteriori Contesti Paesaggistici**

1 Il PUG, in conformità al PPTR, tutela e valorizza le Componenti Strutturali del territorio aventi valore paesaggistico – ambientale, storico culturale e percettivo, costituite da elementi o parti di territorio dotati di caratteristiche intrinseche che richiedono specifiche limitazioni d'uso e di trasformazione come disposto dai vincoli ricognitivi ad essi associati, dalle relative specifiche disposizioni normative di riferimento e, per gli specifici aspetti paesaggistici, dalle NTA del PPTR; tali limitazioni alla proprietà, ai sensi dell'art. 145, comma 4 del D.Lgs 22/01/2004 n. 42– Codice dei beni culturali e del paesaggio, non sono soggette ad indennizzo né a decadenza.

2 I riferimenti normativi e/o vincolistici delle Componenti Strutturali a prevalente valore paesaggistico – ambientale, in ragione delle specifiche entità e caratteristiche, sono:

a) il D.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"

b) il vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), come recepito e integrato in fase di adeguamento del PUG;

c) il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) redatto dalle Autorità di Bacino, di cui alla legge 183/1989;

d) la legge n. 394/1991 sulle Aree naturali protette regionali e nazionali,

e) la legge regionale 19/1997 Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia e s.m.i.;

f) la legge regionale 14 dicembre 2007, n. 37 Istituzione del parco naturale regionale Fiume Ofanto e s.m.i.;

g) il sistema di tutela della Rete Natura 2000 (SIC - Piani dei siti di Importanza Comunitaria e ZPS (Zone di Protezione Speciale) - Regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e D.P.R. 120 del 12 marzo 2003; Piani di Gestione delle aree SIC;

h) il Piano di Tutela delle Acque approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 230 del 20/10/2009;

i) R.D.Lgs 30/12/1923,n.3267 - Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

j) D.Lgs. 18/5/2001, n. 227 - Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

k) Legge n\_378 24\_12\_2003 - Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale;

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 161 di 201

l) Decreto Ministeriale 06/10/2005 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Individuazione delle diverse tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e definizione dei criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge 24 dicembre 2003, n. 378, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della architettura rurale.

3. Il PUG, al fine della loro tutela e valorizzazione paesaggistiche, in sede di adeguamento ai sensi dell'art. 97 delle NTA del PPTR recepisce gli Indirizzi, Direttive, Prescrizioni e Misure di Salvaguardia e di utilizzazione fissati nel PPTR e dettagliatamente richiamati nel successivo comma 6.

#### 4. Componenti paesaggistiche e loro classificazione

1. In aderenza all'art. 38 delle NTA del PPTR il PUG distingue le componenti in:

- BP – Beni Paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1 del D.Lgs 22/01/2004 n. 42– Codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero la "aree tutelate per legge" che, nel territorio ascolano sono costituite da:

a) fiumi e torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche

b) parchi e riserve

c) boschi

d) aree gravate da usi civici

e) zone di interesse archeologico

- UCP - Ulteriori Contesti Paesaggistici costituiti dagli immobili e dalle aree sottoposti a specifica disciplina di salvaguardia e di utilizzazione ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. e) del Codice, finalizzata ad assicurarne la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI delle NTA del PPTR:

quelli individuati nel territorio ascolano sono costituiti da:

a) reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale

b) sorgenti

c) aree soggette a vincolo idrogeologico

d) versanti

e) geositi

f) prati e pascoli naturali

g) formazioni arbustive in evoluzione naturale

h) siti di rilevanza naturalistica

i) area di rispetto dei boschi

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 162 di 201

- j) area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali
- k) città consolidata
- l) testimonianze della stratificazione insediativa
- m) area di rispetto delle componenti culturali e insediative
- n) paesaggi rurali

o) strade a valenza paesaggistica

p) strade panoramiche

q) luoghi panoramici

r) coni visuali

a cui si aggiungono:

- Altre componenti paesaggistiche a cui si riconoscono specifiche intrinseche caratteristiche, che nel territorio ascolano sono costituite da:

a) marane

2. Con riferimento ai beni paesaggistici, come sopra individuati ogni modificazione dello stato dei luoghi è subordinata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui agli artt. 146 e 159 del Codice e all'art. 89 comma 1 lett. a) delle NTA del PPTR.

3. Con riferimento agli ulteriori contesti di cui ai precedenti commi, ogni piano, progetto o intervento è subordinato all'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 89, comma 1, lettera b) delle NTA del PPTR.

4. Con riferimento alle altre componenti paesaggistiche individuate dal PUG ogni piano, progetto o intervento non è subordinato all'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 89, comma 1, lettera b) delle NTA del PPTR.

5. Nei territori interessati dalla sovrapposizione di ulteriori contesti e beni paesaggistici vincolati ai sensi dell'articolo 134 del Codice si applicano tutte le relative discipline di tutela. In caso di disposizioni contrastanti prevale quella più restrittiva.

6. In aderenza all'art. 39 delle NTA del PPTR, il PUG suddivide in BP, gli UCP e le altre componenti paesaggistiche in tre distinte strutture, a loro volta articolate in componenti ciascuna delle quali soggetta a specifica disciplina:

a) Struttura idrogeomorfologica

- Componenti geomorfologiche

- Componenti idrologiche

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 163 di 201

*b) Struttura ecosistemica e ambientale*

- *Componenti botanico-vegetazionali*
- *Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici*

*c) Struttura antropica e storico-culturale*

- *Componenti culturali e insediative*
- *Componenti dei valori percettivi*

*5. Individuazione*

*A – Struttura Idro-geomorfologica (elab. B.1 a/b)*

*A.1 – Componenti idrologiche– art. 40 NTA del PPTR*

*A.1.1 – Beni Paesaggistici*

*a) Fiumi e torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche e fascia di rispetto di m 150 (art. 142, comma 1, lett. c del Codice1) – art. 41-3 delle NTA del PPTR*

*A.1.2 – Ulteriori Contesti paesaggistici*

*a) Reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale (art. 143, comma 1, lett. e del Codice) con fasce di salvaguardia di 100 m da ciascun lato dei corpi idrici - art. 42-1 NTA del PPTR;*

*b) Sorgenti e fascia di salvaguardia 25 m (art. 143, comma 1, lett. e del Codice)*

*- art. 42-2 NTA del PPTR;*

*c) Aree soggette a vincolo idrogeologico (art. 143, comma 1, lett. e del Codice)*

*- art. 42-2 NTA del PPTR*

*A.2 – Componenti geomorfologiche art. 49 NTA del PPTR:*

*A.2.1 – Ulteriori Contesti paesaggistici*

*a) Versanti con pendenza maggiore del 20% (art. 143, comma 1, lett. e del Codice) - art. 50-1 NTA del PPTR;*

*b) Geosito – Calanco2 e fascia di tutela (art. 143, comma 1, lett. e del Codice) - art. 50-2 NTA del PPTR*

*A.2.2 – Altre componenti paesaggistiche*

*a) Marane – formazioni idrogeomorfologiche caratteristiche del territorio ascolano (art. 143, comma 1, lett. e del Codice)*

*B – Struttura Ecosistemica e Ambientale (elab. B.2 a/b)*

*B.1 – Componenti botanico-vegetazionali art. 57 NTA del PPTR:*

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 164 di 201

### B.1.1 - Beni Paesaggistici

a) *Boschi (art. 142 comma 1, lett.g del Codice) - art. 58-1 NTA del PPTR comprendenti:*

*1 – Boschi ancorché percorsi o danneggiati da incendi*

### B.1.2 - Ulteriori Contesti paesaggistici

*- Prati e Pascoli naturali (art. 143, comma 1, lett. e del Codice) - art. 59-2 NTA del PPTR;*

*- Formazioni arbustive in evoluzione naturale (art. 143, comma 1, lett. e del Codice) - art. 59-3 NTA del PPTR;*

*- Area di rispetto dei boschi (art. 143, comma 1, lett. e del Codice) - art. 59-4 NTA del PPTR*

*B.2 – Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici -art. 67 NTA del PPTR:*

### B.2.1 - Beni Paesaggistici

*a) Parco Regionale dell'Ofanto (Zone 1 e 2) (art. 142 comma 1, lett.f del Codice) - art. 68-1 NTA del PPTR*

### B.2.2 - Ulteriori Contesti paesaggistici-

*a) Aree SIC – Natura 2000 (art. 143, comma 1, lett. e del Codice) - art. 68-2 NTA del PPTR:*

*b) Area di rispetto del Parco Regionale dell'Ofanto (art. 143, comma 1, lett. e del Codice) - art. 68-3 NTA del PPTR.*

*C – Struttura Antropica e Storico-Culturale (elab. B.3.1 a/b - B.3.2)*

*C.1 – Componenti culturali e insediative art. 74 NTA del PPTR:*

### C.1.1 - Beni Paesaggistici

*a) Zone di interesse archeologico (Vincoli archeologici) - art. 142, comma 1, lett. m del Codice3- art. 75-3 NTA del PPTR*

*b) Zone gravate da usi civici (art. 142, comma 1, lett. h del Codice) - art. 75-2 NTA del PPTR*

*- esse sono terre del demanio collettivo o terre private gravate da usi civici per i quali non sia intervenuta la alienazione o l'affrancazione ai sensi della legge n. 1766/1927 e della L.R. n. 7/98, come da ricognizione e validazione effettuate nel maggio 2016 dall'Ufficio Usi Civici della Regione Puglia (v. elab. B.3.2 e elab.ti di dettaglio prodotti dal suddetto Ufficio regionale);*

### C.1.2 - Ulteriori Contesti paesaggistici

*a) Città consolidata (art. 143, comma 1, lett. e del Codice) - art. 76-1 NTA del PPTR comprendente le parti urbane storicamente consolidate fino alla prima metà del novecento.*

*b) Testimonianze della stratificazione insediativa (art. 143, comma 1, lett. e del Codice) - art. 76-1 NTA del PPTR comprendenti:*

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 165 di 201

1 – vincoli architettonici

2 – segnalazioni architettoniche

3 – segnalazioni archeologiche

4 – tratturi

5 – Aree di rischio archeologico costituite da areali entro cui ricadono le segnalazioni della Carta dei Beni e/o le segnalazioni rivenienti dalla ricognizione del PUG, "interessate dalla presenza di frammenti o da rinvenimenti isolati o rinvenimenti da indagini su foto aeree e da riprese all'infrarosso"

c) Aree di rispetto dei vincoli archeologici e architettonici e delle segnalazioni archeologiche e architettoniche (art. 143, comma 1, lett. e del Codice) art. 76-3 NTA del PPTR relative a:

a) – vincoli architettonici

b) – segnalazioni architettoniche

c) – segnalazioni archeologiche

d) – tratturi

e) Paesaggi rurali (art. 143, comma 1, lett. e del Codice) art. 76-4 NTA del PPTR:

1 – Paesaggio rurale delle marane d'Ascoli Satriano

C.2 – Componenti dei valori percettivi - art. 84 NTA del PPTR:

C.2.1 - Ulteriori Contesti paesaggistici

a) Strade a valenza paesaggistica (art. 143, comma 1, lett. e del Codice) - art. 85-1 NTA del PPTR;

b) Strade panoramiche (art. 143, comma 1, lett. e del Codice) - art. 85-2 NTA del PPTR;

c) Punti panoramici (art. 143, comma 1, lett. e del Codice) - art. 85-3 NTA del PPTR;

d) Cono visuale del fulcro visivo del Castello (art. 143, comma 1, lett. e del Codice) - art. 85-4 NTA del PPTR.

6 Tutela e valorizzazione delle componenti paesaggistiche

1. Le disposizioni normative

Il PUG tutela e valorizza le le Componenti Strutturali del territorio aventi, storico-culturale e percettivo come patrimonio identitario collettivo; a tal fine recepisce le specifiche disposizioni normative del PPTR, distinte in:

- Indirizzi,

- Direttive,

- Prescrizioni,

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 166 di 201

- Misure di Salvaguardia e di utilizzazione

- Linee guida.

*Gli Indirizzi sono disposizioni che indicano ai soggetti attuatori gli obiettivi generali e specifici del PPTR da conseguire.*

*Le Direttive sono disposizioni che definiscono modi e condizioni idonee a garantire la realizzazione degli obiettivi generali e specifici del PPTR negli strumenti di pianificazione, programmazione e/o progettazione. Esse sono rivolte agli Enti e Soggetti pubblici perché, promuovano, attuino interventi e specifiche politiche finalizzate alla tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistiche del territorio.*

*Le Prescrizioni sono disposizioni conformative del regime giuridico dei BP-Beni Paesaggistici volte a regolare gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite. Esse contengono norme vincolanti, immediatamente cogenti, e prevalenti sulle disposizioni incompatibili di ogni strumento vigente di pianificazione o di programmazione regionale, provinciale e locale.*

*Le Misure di Salvaguardia e di utilizzazione relative agli UCP-Ulteriori Contesti Paesaggistici sono disposizioni volte ad assicurare la conformità di piani, progetti e interventi con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e ad individuare gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite per ciascun contesto.*

*Le Linee guida sono raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per orientare la redazione di strumenti di pianificazione, di programmazione, nonché la previsione di interventi in settori che richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici, il cui recepimento costituisce parametro di riferimento ai fini della valutazione di coerenza di detti strumenti e interventi con il PPTR.*

*Alcune componenti sono sottoposte anche ad ulteriori specifiche norme di tutela e d'uso fissate nelle disposizioni legislative e/o regolamentari richiamate nel precedente comma 02.*

*2. Indirizzi, Direttive, Prescrizioni e Misure di Salvaguardia e di utilizzazione delle componenti paesaggistiche*

*A - Struttura Idro-geomorfologica*

*1. Indirizzi:*

*art. 43 Indirizzi per le componenti idrologiche (comma 1 p.ti a, b, c, d, e; commi 4 e 5)*

*art. 51 Indirizzi per le componenti geomorfologiche (comma 1)*

*2. Direttive:*

*art. 44 Direttive per le componenti idrologiche*

*art. 52 Direttive per le componenti geomorfologiche*

*3. Prescrizioni e Misure di Salvaguardia e di utilizzazione:*

*3.1 - Componenti idrologiche*

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 167 di 201

### 3.1.1 - Beni paesaggistici

a) Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle "acque pubbliche" ex punto c) del comma 1 dell'art. 142 D. Legs. N°42/2004 e relative aree di rispetto:

- si applicano le prescrizioni contenute nell'art. 46 – NTA del PPTR

### 3.1.2 - Ulteriori Contesti paesaggistici

a) Reticolo idrografico di connessione alla R.E.R.:

- si applicano le misure di salvaguardia e utilizzazione dell'art. 47 – NTA del PPTR

b) Sorgenti e fascia di salvaguardia

- si applicano le misure di salvaguardia e utilizzazione dell'art. 48 – NTA del PPTR

c) Aree soggette a vincolo idrogeologico:

- si applicano gli Indirizzi e le Direttive di cui rispettivamente agli artt. 43 e 44 NTA del PPTR

e le prescrizioni contenute in:

- R.D. 30/12/1923 n. 3267 - Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani

- D. Lgs 18/5/2001 n. 227 Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 che, in particolare, fa obbligo che:

- i terreni compresi nelle zone interessate dalla presenza del vincolo idrogeologico, attualmente adibiti a coltura agraria, a tanto autorizzati o coltivati al momento dell'imposizione del vincolo idrogeologico, possono essere utilizzati tal quali, nel rispetto delle norme dettate dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti in Provincia di Foggia:

- l'utilizzazione diversa dei suddetti terreni è soggetta ad ulteriore Nulla-Osta forestale (sistemazione dei muri a secco, recinzioni o realizzazione di manufatti ad uso agricolo, cambio di coltura agraria o utilizzazione agraria di terreni incolti da oltre cinque anni) e quelle contenute nel:

- Regolamento Regionale 11 marzo 2015, n. 9 - Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, che disciplina le attività consentite e le relative procedure autorizzative.

### 3.2 - Componenti geomorfologiche

#### 3.2.1 - Ulteriori Contesti paesaggistici

a) Versanti:

- si applicano le misure di salvaguardia e utilizzazione dell'art. 53 – NTA del PPTR;

b) Geosito - Calanco:

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 168 di 201

- si applicano le misure di salvaguardia e utilizzazione dell'art. 56 – NTA del PPTR;

### 3.2.2 – Altre componenti paesaggistiche

#### a) Marane:

1. si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 delle NTA del PPTR e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 2, quelli che comportano:

#### a) trasformazioni del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente che:

- compromettano i caratteri naturali, morfologici e storico-culturali del contesto paesaggistico;
- interrompano la continuità delle marane o ne compromettano la loro visibilità, fruibilità e accessibilità;

#### b) escavazioni ed estrazioni di materiali litoidi;

#### c) nuove attività estrattive e ampliamenti;

#### d) trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terra, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;

#### e) sversamento dei reflui non trattati a norma di legge, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

#### f) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati, per gli UCP – Lame e gravine (alle quali si assumono paragonabili le marane), nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

#### g) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile.

#### 2. sono ammissibili, piani, progetti e interventi finalizzati a:

#### a) salvaguardia e integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti e delle cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;

#### b) adeguamento di tracciati viari e ferroviari esistenti che non comportino alterazioni dell'idrologia e non compromettano i caratteri morfologici, ecosistemici e paesaggistici;

#### c) ristrutturazione di manufatti edilizi legittimamente esistenti e privi di valore identitario, destinati ad attività connesse con l'agricoltura senza alcun aumento di volumetria.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 169 di 201

### 3. si auspicano piani, progetti e interventi:

a) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente e correttamente inserite nel paesaggio;

b) strettamente legati alla tutela delle marane e delle componenti ecologiche e storico-culturali in esse presenti, alla sistemazione della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idrico senza opere di artificializzazione, al disinquinamento ed alla disinfestazione del corso d'acqua e al recupero/ripristino dei valori ecologici e paesistico/ambientali;

c) per la ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico.

### B - Struttura Ecosistemica e Ambientale

#### 1. Indirizzi:

art. 60 Indirizzi per le componenti botanico-vegetazionali

art. 69 Indirizzi per le componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

#### 2. Direttive:

art. 61 Direttive per le componenti botanico-vegetazionali

art. 70 Direttive per le componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

#### 3. Prescrizioni e Misure di Salvaguardia e di utilizzazione:

##### 3.1 – Componenti botanico-vegetazionali

##### 3.1.1 - Beni paesaggistici

###### a) Boschi

- si applicano le prescrizioni contenute nell'art. 62 – NTA del PPTR 3.1.2 - Ulteriori Contesti paesaggistici

###### a) Prati e Pascoli naturali:

- si applicano le misure di salvaguardia e utilizzazione dell'art. 66 – NTA del PPTR;

###### b) Formazioni arbustive in evoluzione naturale:

- si applicano le misure di salvaguardia e utilizzazione dell'art. 66 – NTA del PPTR;

###### c) Area di rispetto dei boschi:

- si applicano le misure di salvaguardia e utilizzazione dell'art. 63 – NTA del PPTR;

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 170 di 201

- nel R.D.Lgs 30/12/1923, n.3267 - Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani e del D.Lgs. 18/5/2001, n. 227 - Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 che dispongono che:

- per ogni singolo intervento che comporti movimento di terra o taglio di piante forestali, anche singole, o la trasformazione a coltura agraria di terreni saldi o a esercizio del pascolo, vengano richiesti alla Sezione Provinciale del Servizio Foreste Regionale il Nulla-Osta forestale o l'Autorizzazione di competenza;

- non sia consentita la trasformazione a coltura agraria delle aree con pendenze superiori al 30%, a meno di sistemazione della orografia con terrazzamenti, laddove possibile, e comunque con pendenze massime del 50%, o di terreni con soprassuolo boschivo o ricoperto da macchia mediterranea;

### 3.2 – Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

#### 3.2.1 - Beni paesaggistici

##### a) Parco Regionale dell'Ofanto

- si applicano le prescrizioni contenute nell'art. 71 – NTA del PPTR

- si applicano le prescrizioni contenute nella legge regionale istitutiva e nel Piano territoriale del Parco.

#### 3.2.2 - Ulteriori Contesti paesaggistici

##### a) Aree SIC – Natura 2000:

- si applicano le misure di salvaguardia e utilizzazione dell'art. 73 – NTA del PPTR;

##### b) Area di rispetto del Parco Regionale dell'Ofanto:

- si applicano le misure di salvaguardia e utilizzazione dell'art. 72 – NTA del PPTR.

### C - Struttura Antropica e Storico-Culturale

#### C.1 – Componenti culturali e insediative:

##### 1. Indirizzi:

art. 77 Indirizzi per le componenti culturali e insediative - NTA del PPTR

##### 2. Direttive:

art. 78 Direttive per le componenti culturali e insediative - NTA del PPTR

#### 3. Prescrizioni, Misure di Salvaguardia e di utilizzazione:

##### 3.1 - Beni Paesaggistici

##### a) Zone di interesse archeologico

- si applicano le misure di salvaguardia e utilizzazione dell'art. 80 – NTA del PPTR;

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 171 di 201

b) *Zone gravate da usi civici (art. 142, comma 1, lett. h del Codice):*

- si applicano gli indirizzi e le direttive di cui agli artt. 77.e - 78.l - NTA del PPTR;
- ogni trasformazione urbanistica e/o edilizia delle suddette aree, se prevista e consentita dal PUG, può avvenire soltanto successivamente al completamento, nei modi e nei termini di cui alla LR n. 7/98, delle procedure per la loro alienazione o per la loro affrancazione, secondo la specificità dei singoli casi.

3.2 - *Ulteriori Contesti paesaggistici*

a) *Città consolidata:*

- si applicano solo gli indirizzi e le direttive di cui agli artt. 77 e 78 - NTA del PPTR

b) *Testimonianze della stratificazione insediativa (art. 143, comma 1, lett. e del Codice) comprendenti:*

1. *vincoli architettonici*

2. *segnalazioni architettoniche*

3. *segnalazioni archeologiche*

*a cui rispettivamente si applicano le misure prescritte:*

- nei decreti ministeriali di apposizione dei vincoli architettonici;
- nei commi 2, 3 dell'81 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le testimonianze della stratificazione insediativa - NTA del PPTR;

4. *tratturi*

*a cui si applicano le misure prescritte:*

- nei commi 2, 3 dell'81 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le testimonianze della stratificazione insediativa - NTA del PPTR,

- nel Piano Comunale dei Tratturi;

5. *aree di rischio archeologico*

*a cui si applicano le misure contenute:*

- nei commi 3bis e 3ter dell'81 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le testimonianze della stratificazione insediativa - NTA del PPTR;

*al fine dell'ottenimento del nulla osta è prescritto l'invio, 15 giorni prima dell'avvio dei lavori, alla Soprintendenza Archeologica dei progetti relativi ad interventi che comportino scavi o movimenti di terreno per le valutazioni di competenza.*

c) *Aree di rispetto dei vincoli architettonici e delle segnalazioni archeologiche e architettoniche:*

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 172 di 201

si applicano le misure contenute:

- nell'art. art. 82 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'area di rispetto delle componenti culturali insediative - NTA del PPTR.

si applicano inoltre le seguenti prescrizioni:

- per le "aree di rispetto" alle Segnalazioni Architettoniche l'eventuale ampliamento di manufatti legittimamente esistenti deve aver riguardo al bene preesistente salvaguardandone la morfotipologia;

- le "aree di rispetto" alle Segnalazioni Archeologiche sono anche aree di potenziale rischio archeologico e pertanto ogni intervento di trasformazione edilizia, nell'ottica della prevenzione del rischio archeologico deve essere, sempre e per tutti i casi, preceduto da specifiche Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico; è, pertanto, fatto obbligo, della preventiva comunicazione dell'avvio dei lavori alla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, con almeno 15 giorni di anticipo per consentire gli opportuni controlli in corso d'opera.

- nei casi di Segnalazioni Architettoniche la cui "area di pertinenza" si sovrappone, in parte o totalmente, all'"area di pertinenza" di una Segnalazione Archeologica, la relativa "area di rispetto" coincide con quella annessa alla Segnalazione Archeologica e, pertanto, in essa prevalgono le sopraesposte norme a tutela dal rischio archeologico.

d) Aree di rispetto ai Tratturi

si applicano le misure contenute:

- nell'art. art. 82 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'area di rispetto delle componenti culturali insediative - NTA del PPTR

- nel Piano Comunale dei Tratturi

e) Paesaggio rurale delle marane d'Ascoli Satriano

si applicano le misure contenute:

- nell'art. 83 Misure di salvaguardia ed utilizzazione per i paesaggi rurali - NTA del PPTR

- nell'art. 4.06/adeq commi 5, 6, 7 delle NTA del PUG adeguato al PPTR

C.2 – Componenti dei valori percettivi:

Indirizzi:

art. 86 Indirizzi per le componenti dei valori percettivi

Direttive:

art. 87 Direttive per le componenti dei valori percettivi

Prescrizioni, Misure di Salvaguardia e di utilizzazione:

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 173 di 201

- a) Strade a valenza paesaggistica
- b) Strade panoramiche
- c) Luoghi panoramici
- d) Cono visuale del fulcro visivo del Castello

si applicano le misure contenute:

- nell'art. 88 Misure di salvaguardia ed utilizzazione per per le componenti dei valori percettivi - NTA del PPTR e le seguenti prescrizioni:

- tutti gli interventi riguardanti le strade panoramiche e di valenza paesaggistica, i luoghi panoramici e i cono visuali, non devono compromettere i valori percettivi, né ridurre o alterare la relazione di tali UCP con i contesti antropici, naturali e ambientali cui si rapportano;

- in conformità all'art. 88 delle NTA del PPTR, ai fini dell'accertamento di compatibilità paesaggistica prescritto ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione delle sopraelencate componenti, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 delle stesse NTA e in particolare quelli che comportano;

a) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere l'integrità dei peculiari valori paesaggistici, nella loro articolazione in strutture idrogeomorfologiche, naturalistiche, antropiche e storico-culturali e delle aree comprese nei cono visuali;

b) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere, con interventi di grandi dimensioni, i molteplici punti di vista e di belvedere e/o occludere le visuali sull'incomparabile panorama che da essi si fruisce;

c) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

d) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per quanto previsto alla parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1: Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

e) nuove attività estrattive e ampliamenti.

- al fine di un positivo esito dell'accertamento di compatibilità paesaggistica, i piani, i progetti e gli interventi che interessano i siti delle sopraelencate componenti devono:

a) comportare la riduzione e la mitigazione degli impatti e delle trasformazioni di epoca recente che hanno alterato o compromesso le relazioni visuali tra le componenti dei valori percettivi e il panorama che da essi si fruisce;

b) assicurare il mantenimento di aperture visuali ampie e profonde, con particolare riferimento ai cono visuali e ai luoghi panoramici;

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 174 di 201

c) comportare la valorizzazione e riqualificazione delle aree boschive, dei mosaici colturali della tradizionale matrice agricola, anche ai fini della realizzazione della rete ecologica regionale;

d) riguardare la realizzazione e/o riqualificazione degli spazi verdi e la riqualificazione del patrimonio architettonico diffuso, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche tradizionali e del contesto paesaggistico;

e) avere riguardo della mobilità pedonale e ciclabile prevista;

- tutti gli interventi Nuova Edificazione nelle zone agricole, ove consentito, ricadenti all'interno del Cono visuale del fulcro visivo del Castello e nelle fasce di tutela di m 70 dai fronti delle Strade Paesaggistiche, delle Strade Panoramiche, dai Luoghi Panoramici e dal tratto della ferrovia a valenza paesaggistica sono soggetti ad accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR;

per i suddetti interventi valgono le seguenti prescrizioni

- distacco minimo dalle Strade Paesaggistiche, dalle Strade Panoramiche, dai Luoghi Panoramici e dal tratto della ferrovia a valenza paesaggistica = m 50

- Numero max dei piani = 1 all'interno delle fasce di tutela dei m 70,

-  $H = m 4,50$  all'interno delle fasce di tutela di cui al paragrafo precedente,

-  $H = m 4,50$  nelle aree a media visibilità,

-  $H = m 4,00$  nelle aree ad alta visibilità,

-  $D$  tra edifici = min. m 30,00,

- Lunghezza massima dei fronti degli edifici prospettanti sulle Strade Paesaggistiche, sulle Strade Panoramiche e sui Luoghi Panoramici = m 10,00

7 Le destinazioni d'uso dei suoli, anche ai fini della individuazione degli interventi edilizi ammessi, sono quelle delle Zone agricole entro cui ricadono i singoli BP e UCP (v. elab. B.3.3 a/b).

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 175 di 201

## P.D.F. ORDONA

Il Comune di Ortona è dotato di un Programma di Fabbricazione (P.d.F.) approvato con Decreto della Regione Puglia n. 4902 del 13/11/1975, variato con Delibera della Giunta Regionale n. 2674 dell'11/04/1980.

Il **Programma di Fabbricazione**, introdotto dalla Legge n. 1150 del 1942, è lo strumento urbanistico minimo di cui devono dotarsi i Comuni sprovvisti di Piano Regolatore Generale.

Nel dettaglio è stata analizzata la cartografia appartenente al Piano Regolatore per l'installazione di Impianti Eolici (PRIE) del Comune di Ortona.




Figura 5-9: P.d.F. Ortona

## Analisi delle Interferenze

Il tracciato di elettrodotto, nel tratto iniziale all'uscita dal parco agrivoltaico costeggia la SP92 e la SP85 nel Foglio 12 di Ortona in zona omogenea E.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 176 di 201

## Norme Tecniche di Attuazione

### Art. 47 – Agricoltura del Regolamento Edilizio

Tali zone sono destinate essenzialmente all'agricoltura, alle foreste e sono ammesse le attività connesse con l'agricoltura, allevamenti e piccoli depositi di prodotti agricoli.

- Lotto minimo di intervento: mq 10.000;
- Indice di fabbricabilità fondiaria: 0,03 mc/mq;
- Rapporto di copertura: 5%
- Altezza massima: 7,50 m, salvo costruzioni speciali quali silos, ecc.;
- Distanza dai confini: minimo m 10,00;
- Distanza dalle strade: minima m 20,00 e comunque conformi al D.M. 1./4/1968 n. 1404.

In tali zone, in deroga a quanto sopra indicato potranno essere consentite (con delibera del Consiglio Comunale) costruzioni per industrie connesse con la trasformazione e le utilizzazioni dei prodotti agricoli ed edifici connessi con l'attività turistica alberghiera. In tal caso le norme di progettazione che dovranno essere rispettate sono le seguenti:

- Lotto minimo: per le realizzazioni connesse con la lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, il lotto minimo non potrà avere valori inferiori a 5.000 mq, mentre per gli edifici connessi con le attività alberghiere il lotto minimo avrà dimensioni non inferiori ai 10.000 mq;
- Rapporto di copertura: 1/3;
- Altezza massima consentita:
  - o 14,50 m, per le attività industriali agricole salvo costruzioni speciali come contenitori in acciaio;
  - o 21,00 m per le attività turistico-alberghiere;
- Distanza dai confini: pari a H/2 con minimo di m 8,00
- Distanza dalle strade: in conformità al D.M. 1./4/1968 n. 1404.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 177 di 201

## PRG DELICETO

Il **Piano Regolatore Generale Comunale**, altrimenti chiamato PRG organizza e disciplina le attività di trasformazione urbanistica e edilizia afferenti all'intero territorio di un comune.

Più dettagliatamente, come stabilito **dall'art. 14 della L.R. 31/05/1980, n. 56**, il Piano prevede al soddisfacimento delle esigenze dei settori **produttivi, abitativi e infrastrutturali** a scala urbana perimetrando e disciplinando le aree destinate a soddisfare le esigenze di ciascun settore e recepisce altresì le normative sovraordinate e di settore.

Il Comune di Deliceto si è munito del Piano Regolatore Generale con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1817 del 23 marzo del 1980 e la successiva Deliberazione di Giunta regionale n. 1864 del 09 marzo 1981.




Figura 4.21: Piano Regolatore Generale di Deliceto

SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

### Analisi delle Interferenze

Il tracciato di elettrodotto interrato di media tensione ricade in zona Agricola E1.


La Stazione Elettrica Utente e le superfici destinate ad ospitare l'impianto di accumulo di energia prodotta ricadono in zona Agricola E1.

Gli elettrodotti in AT interrati Terna e le linee aeree in AT Terna ricadono parzialmente in zona Agricola E1.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 178 di 201



## Norme Tecniche di Attuazione



Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale - Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 179 di 201

## P.D.F. CANDELA

Il Comune di Candela è munito di un Programma di Fabbricazione e di un Regolamento Edilizio Comunale approvati il 31 marzo del 1973 la cui zonizzazione interessa solo il centro abitato.

La variante vigente è stata redatta per l'adeguamento al Piano Urbanistico Territoriale Tematico del Paesaggio della Regione Puglia, è stata approvata con Del. GR n.1478/15.12.2000 e pubblicata sul BURP n.6/11.01.2001.




Figura 5-11: Variante del Pdf in adeguamento al PUTT/P: Strumentazione Urbanistica

### Legenda

	A1, CENTRO STORICO		G, ZONA AGRICOLA SPECIALE
	A2, ZONA DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO		H, VERDE AGRICOLO
	B, ZONA DI SOSTITUZIONE EDILIZIA E COMPLETAMENTO		H1, ZONA PER INSEDIAMENTO IMPIANTI ZOOTECNICI
	C1, ZONA DI ESPANSIONE		I, ZONA PER L'ISTRUZIONE
	C2, ZONA DI ESPANSIONE - PIANO QUADRO		IND, ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
	D, AREA A SERVIZIO DEL TRAFFICO		VPE, VERDE PUBBLICO ESISTENTE
	D, AREA PER IMPIANTI TURISTICO ALBERGHIERO		, AREA PER PARCHEGGI E VERDE ATTREZZATO
	D, AREA PER INTERVENTI PRODUTTIVI		, ZONA PER ATTIVITA' RICETTIVE TURISTICO ALBERGHIERO
	D1, PIANO DI ZONA EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	D2, PIANO DI ZONA EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		
	E, ATTREZZATURE SPORTIVE		
	F, TURISMO DI TRANSITO - PRODUTTIVO		

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	Pagina	180 di
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	201	




Figura 5-12: Variante del PdF in adeguamento al PUTT/P

## Analisi delle Interferenze

Il tracciato di elettrodotto interrato di media tensione e l'area individuata per la realizzazione dell'impianto di produzione di Idrogeno Verde ricadono in zona Agricola H nel Programma di Fabbricazione, ossia nel Contesto a Carattere Territoriale- Rurale SCR2 Contesto rurale a Prevalente Funzione Agricola della variante di adeguamento al PUTT/P.


STUDIOTECNICO  
ing. Marco BALZANO

SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 181 di 201



## Norme Tecniche di Attuazione



Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale - Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 182 di 201

## PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE

La normativa nazionale che al momento regola l'inquinamento acustico ha come norma quadro la legge 26 Ottobre 1995 n. 447. A seguito di questa legge sono in via di emanazione i Decreti che andranno completamente a sostituire il D.P.C.M. 01.03.1991.

In questa fase transitoria devono essere presi come riferimento i limiti previsti dal D.P.C.M. 14 Novembre 1997 "Determinazione dei limiti delle Sorgenti Sonore", ossia i limiti previsti dal D.P.C.M. 01.03.91 in relazione al fatto che il Comune in cui si effettua l'indagine acustica abbia o meno adottato la Zonizzazione Acustica del proprio territorio.

I comuni di **Ascoli Satriano** e **Orta Nova** non si sono dotati di un Piano comunale di zonizzazione acustica e, pertanto, valgono i limiti assoluti fissati dal DPCM 01/03/1991 per tutto il territorio nazionale, pari a 70 dB in periodo di riferimento diurno e 60 dB in periodo di riferimento notturno. Si applicano inoltre, nelle rispettive condizioni di applicabilità, i limiti differenziali diurni e notturni stabiliti dal DPCM 14/11/1997.

Ulteriori approfondimenti sono rimandati alla relazione specialistica.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 183 di 201

## 4.5 Piano Di Tutela Delle Acque (PTA)

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) è un piano di settore redatto in osservanza al D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale) avente il fine di tutelare le acque superficiali e sotterranee, costituenti una risorsa da salvaguardare ed utilizzare secondo criteri di solidarietà, nell'ambito del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale di cui la regione Puglia fa parte.

Il Piano, partendo da approfondita e dettagliata analisi territoriale, dallo stato delle risorse idriche regionali e dalle problematiche connesse alla salvaguardia delle stesse, delinea gli indirizzi per lo sviluppo delle azioni da intraprendere nonché per l'attuazione delle altre iniziative ed interventi, finalizzati ad assicurare la migliore tutela igienico-sanitaria ed ambientale.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 1333 del 16/07/2019 è stata adottata la proposta relativa al primo aggiornamento che include importanti contributi innovativi in termini di conoscenza e pianificazione: delinea il sistema dei corpi idrici sotterranei (acquiferi) e superficiali (fiumi, invasi, mare, ecc) e riferisce i risultati dei monitoraggi effettuati, anche in relazione alle attività umane che vi incidono; descrive la dotazione regionale degli impianti di depurazione e individua le necessità di adeguamento, conseguenti all'evoluzione del tessuto socio-economico regionale e alla tutela dei corpi idrici interessati dagli scarichi; analizza lo stato attuale del riuso delle acque reflue e le prospettive di ampliamento a breve-medio termine di tale virtuosa pratica, fortemente sostenuta dall'Amministrazione regionale quale strategia di risparmio idrico.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 389/2020 viene rettificata la Delibera di Giunta Regionale n. 2273/2019 con la quale vengono revisionate le Zone Vulnerabili da Nitrati di Origine Agricola (ZNV).

Con la Delibera di Consiglio Regionale n. 154/2023, a seguito di procedura di VAS, il Consiglio ha provveduto ad approvare quanto deliberato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 1521/2022.

La Deliberazione integra il Piano di Tutela delle Acque con i seguenti elaborati:

C11.3 Rete di monitoraggio delle acque sotterranee 2015-2021 – Monitoraggio Quantitativo Secondo Triennio di Monitoraggio (DGR 2417/2019);

• C11.4 Rete di monitoraggio delle acque sotterranee 2015-2021 – Monitoraggio Chimico Secondo Triennio di Monitoraggio (DGR 2417/2019);

• RO Report Osservazioni;

• PM Parere Motivato espresso dalla Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali;

• DS Dichiarazione di Sintesi comprensiva delle "misure in merito al monitoraggio".

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 184 di 201

In particolare, il PTA individua al Titolo III delle relative NTA le “Aree Sottoposte a Specifica Tutela”, ossia:

1. Aree sensibili;
2. Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN);
3. Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari (ZVF) e zona vulnerabili alla desertificazione (ZVD);
4. Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano;
5. Aree di salvaguardia delle acque minerali e termali;

e le “Aree Ulteriori”, ossia:

6. Zone di Protezione Speciale Idrogeologica (ZPSI);
7. Aree interessate da contaminazione salina, aree di tutela quali-quantitativa e aree di tutela quantitativa;
8. Aree per approvvigionamento idrico di emergenza;
9. Aree di pertinenza dei corpi idrici.

Il successivo Titolo IV individua, al capo I, per ciascuna delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione e protezione per quanto di competenza del Piano.




Figura 4-31: Aree Sottoposte a Specifica Tutela

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 185 di 201

#### Approvvigionamento Idrico

- Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile
  -  Tip A
  -  Tip B
  -  Tip C
- Opere di captazione utilizzate a scopo potabile
  -  Regime ordinario
  -  Regime emergenziale
- Corpi idrici acquiferi calcarei tardo e post-cretacei utilizzati a scopo potabile
  -  3-1-1 / IT16B SAL-MIOCO / SALENTO MIOCEINICO CENTRO-ORIENTALE

- Corpi idrici acquiferi calcarei cretacei utilizzati a scopo potabile
  -  1-1-1 / IT16AGAR-CO / GARGANO CENTRO-ORIENTALE
  -  2-1-2 / IT16AMUG-AL / ALTA MURZIA
  -  2-1-3 / IT16AMUG-BRA / MURZIA BRADANICA
  -  2-1-1 / IT16AMUG-CO / MURZIA COSTIERA
  -  2-1-4 / IT16AMUG-TA / MURZIA TARANTINA
  -  2-2-3 / IT16A SALEN-CM / SALENTO CENTRO-MERIDIONALE
  -  2-2-1 / IT16A SALEN-CS / SALENTO COSTIERO
  -  2-2-2 / IT16A SALEN-CS / SALENTO CENTRO-SETTENTRIONALE

#### Aree sensibili

- Perimetrazione Area Sensibile
  -  Tip A
  -  Tip B
  -  Tip C
- Bacino Area Sensibile
  -  Regime ordinario
  -  Regime emergenziale
- Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN)
  -  Zone Vulnerabili da Nitrati
  -  Aree a monitoraggio di approfondimento

Si specifica inoltre che, a causa della assenza delle *Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola* all'interno del collegamento disponibile sul portale SIT Puglia [http://webapps.sit.puglia.it/arcgis/services/Operational2/PTA2019\\_Vincoli/MapServer/WMSServer](http://webapps.sit.puglia.it/arcgis/services/Operational2/PTA2019_Vincoli/MapServer/WMSServer), l'analisi cartografica sarà condotta sul webgis del SIT Puglia poi verificata in base all'Allegato A del PTA facendo specifico riferimento all'Allegato presente a corredo della Delibera DGR n-389/2020.




Figura 4-32: PTA - ZVN (fonte - Consultazione Piano Tutela Acque 2019 Adottato ([sit.puglia.it](http://sit.puglia.it)))

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 186 di 201



STUDIOTECNICO  
ing. Marco BALZANO  
SP.A - TEL. 0871.9341

StudioTECNICO | Ing. Marco G Balzano  
Via Canello Rotto, 3 | 70125 BARI | Italy  
www.ingbalzano.com - +39.331.6764367



Progettista: Ing. Marco Gennaro Balzano  
Ordine Degli Ingegneri Della Provincia Di Bari N. 9341



REGIONE PUGLIA  
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale  
Sezione Risorse Idriche




IRSA  
CNR  
Istituto di Ricerca Sulle Acque

## ALLEGATO A

Perimetrazione Zone Vulnerabili da Nitrati  
Provincia di FOGGIA

N  
|



### Legenda

□ ZNV 2019  
□ Limiti Provinciali  
Base map from © OpenStreetMap contributors

0 10 20 km

ZNV Provincia di FOGGIA	
COMUNE	NUMERO DI FOGLI CATASTALI INTERESSATI
ALBERONA	1; 2; 3; 4; 5; 6; 13; 14; 15; 16; 27; 36; 37;
APRICENA	51; 59; 60; 61; 67; 68; 70; 71; 80; 81; 82; 83;
ASCOLI SATRIANO	5; 6; 9; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 23; 24; 26; 28; 29; 30; 31; 32; 52; 53;
BICCARI	1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 25; 26; 27; 28; 29; 37; 38;
CARAPELLE	1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10;
CARPINO	9; 10; 11; 13; 14;
CASTELLUCCIO DEI SAURI	17; 19;



Rif. Elaborato: SV664 -V.03a	Elaborato: Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	Data 12/10/2023	Rev R0	Pagina 187 di 201
---------------------------------	---	--------------------	-----------	----------------------



StudioTECNICO | Ing. Marco G Balzano  
Via Cancellotto, 3 | 70125 BARI | Italy  
www.ingbalzano.com - +39.331.6764367



STUDIOTECHNICO  
ing. Marco BALZANO  
SP.A - COD. 01492538

Progettista: Ing. Marco Gennaro Balzano  
Ordine Degli Ingegneri Della Provincia Di Bari N. 9341



REGIONE PUGLIA  
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale  
Sezione Risorse Idriche



IRSA  
CNR  
Istituto di Ricerca sulle Acque

### ALLEGATO A

ZVN Provincia di FOGGIA	
COMUNE	NUMERO DI FOGLI CATASTALI INTERESSATI
CERIGNOLA	2; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 109; 110; 111; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120; 121; 122; 123; 124; 125; 126; 127; 128; 129; 131; 132; 133; 139; 140; 141; 142; 145; 157; 158; 159; 166; 167; 168; 169; 170; 171; 172; 173; 174; 175; 178; 179; 180; 181; 182; 183; 184; 185; 186; 187; 188; 189; 190; 191; 192; 193; 194; 195; 196; 198; 250; 258; 259; 320; 321; 322; 323; 324; 325; 326; 327; 328; 329; 330; 331; 332; 333; 334; 339; 340; 341; 342; 343; 344; 345; 346; 347; 351; 352; 354; 355; 356; 357; 393; 406; 407; 408; 409; 410; 423; 424; 425;
CHIEUTI	1; 2; 3; 4; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29;
DELICETO	1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 11; 12; 18; 21; 23; 24;
FOGGIA	1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120; 121; 122; 123; 124; 125; 126; 127; 128; 129; 130; 131; 132; 133; 134; 135; 136; 137; 138; 139; 140; 141; 142; 143; 144; 145; 146; 147; 148; 149; 150; 151; 152; 153; 154; 155; 156; 157; 158; 159; 160; 161; 162; 163; 164; 165; 166; 167; 168; 169; 170; 171; 172; 173; 174; 175; 176; 177; 178; 179; 180; 181; 182; 183; 184; 185; 186; 187; 188; 189; 190; 191; 192; 193; 194; 195; 196; 197; 198; 199; 200; 201; 202; 203; 204; 205; 206; 207; 208; 214;
LESINA	8; 9; 10; 11; 12; 13; 16; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 50;

B



*[Handwritten signature]*

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 188 di 201



REGIONE PUGLIA  
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale  
Sezione Risorse Idriche



IRSA  
CNR  
Istituto di Ricerca sulle Acque

### ALLEGATO A

ZVN Provincia di FOGGIA	
COMUNE	NUMERO DI FOGLI CATASTALI INTERESSATI
LUCERA	3; 4; 5; 6; 7; 8; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120; 121; 122; 123; 124; 125; 126; 127; 128; 129; 130; 131; 132; 133; 134; 135; 136; 137; 138; 139; 140; 141; 142; 143; 144; 145; 146; 147; 148; 149; 150; 151; 152;
MANFREDONIA	30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 40; 41; 42; 51; 52; 53; 57; 58; 59; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 125; 126; 127; 128; 129; 130; 131; 132; 133; 134; 135; 136; 137; 138; 139; 140;
MOTTA MONTECORVINO	9; 10; 11; 12; 13;
ORDONA	13; 15; 16; 17; 18; 19; 52; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 67;
ORTA NOVA	2; 3; 4; 5; 7; 11; 13; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67;
PIETRAMONTECORVINO	2; 4; 5; 6; 7; 8; 19; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33;
POGGIO IMPERIALE	7; 19; 20; 21; 22;
RIGNANO GARGANICO	1; 2; 3; 22; 23; 29; 30; 31; 32; 33; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45;
ROSETO VALFORTORE	5;
SAN GIOVANNI ROTONDO	43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 52; 53; 54; 118; 119; 129; 130; 131; 133; 134; 135; 136; 137; 138; 139; 140; 141; 142; 146; 147; 149; 150;
SAN MARCO IN LAMIS	81; 82; 83; 107; 108; 113; 114; 115; 116; 120; 121; 122; 123; 124; 125; 126; 127; 128; 129; 130; 131; 132; 133; 134; 135; 136; 137; 138; 139; 140; 141; 145;



Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 189 di 201

Le perimetrazioni sono poi confermabili facendo specifico riferimento all'Allegato A presente nella DGR n. 389/2020 che, tuttavia, risulta difforme per il Foglio 12 nel Comune di Ortona.

### Analisi delle Interferenze

Le aree del Parco Agrivoltaico sono interessate dai seguenti elementi del Piano:

- Zone Vulnerabili dai Nitrati.

Il tracciato dell'elettrodotto di media tensione interseca i seguenti elementi del Piano:

- Zone Vulnerabili dai Nitrati.

L'area individuata per la realizzazione dell'impianto di produzione di idrogeno verde risulta esterna alle perimetrazioni del Piano.

La Stazione Elettrica Utente, le superfici destinate ad ospitare l'impianto di accumulo di energia e le Infrastrutture di rete in Alta Tensione risultano esterni alle perimetrazioni del Piano.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 190 di 201

## Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale

### Articolo 28. Misure sulle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN)

1. Nelle aree designate Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola di cui all'articolo 18 (Allegato F del Piano di Tutela delle Acque), devono essere applicate:

a) le disposizioni del "Programma d'Azione Nitrati" vigente approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1408 del 06/09/2016 e successivi aggiornamenti;

b) le prescrizioni contenute nel Codice di buona pratica agricola di cui al Decreto del Ministro per le Politiche Agricole del 19 aprile 1999, che sono raccomandate anche nelle rimanenti zone del territorio regionale;

c) le norme sulla "condizionalità" che si aggiornano annualmente ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica Agricola Comune (PAC).

2. Il Programma d'Azione Nitrati (PAN) contiene le misure necessarie alla protezione ed al risanamento delle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola, quali ad esempio la limitazione d'uso dei fertilizzanti azotati, la promozione di strategie di gestione integrata degli effluenti zootecnici per il riequilibrio del rapporto agricoltura-ambiente, l'accrescimento delle conoscenze attuali sulle strategie di riduzione degli inquinanti zootecnici e colturali mediante azioni di informazione e di supporto alle aziende agricole.

Definisce altresì l'attività di monitoraggio dell'attuazione ed efficacia del Programma stesso.

3. Al fine di approfondire l'evoluzione della concentrazione di nitrati nonché l'origine della stessa in alcune realtà territoriali, la Regione definisce azioni finalizzate ad una più puntuale individuazione delle fonti dei nitrati presenti, con il ricorso a programmi di monitoraggio biomolecolare.

4. La Regione assicura la trasmissione delle risultanze dell'attuazione del PAN ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs.152/2006 e secondo le indicazioni dettate dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 18 settembre 2002, recante "Modalità di informazione sullo stato di qualità delle acque".

5. Nelle ZVN il rilascio di nuove concessioni all'estrazione di acque sotterranee ad uso irriguo (ossia per l'irrigazione di colture destinate sia alla produzione di alimenti per il consumo umano ed animale sia a fini non alimentari) o il rinnovo di quelle in essere è subordinato alla riconversione ad attività di agricoltura biologica delle colture ricadenti per almeno il 70% nell'area perimetrata. La conversione alla produzione biologica è dichiarata in fase di presentazione dell'istanza tramite autocertificazione attestante almeno il rilascio della notifica di produzione biologica sul portale [www.biologicopuglia.it](http://www.biologicopuglia.it).

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 191 di 201



Figura 6-2: PTA - Aree Ulteriori

Aree di vincolo d'uso degli acquedotti

Canale Principale dell'Acquedotto Pugliese



Aree di tutela per approvvigionamento idrico di emergenza



Aree di tutela quali-quantitativa



Aree vulnerabili alla contaminazione salina



Aree di tutela quantitativa



Zone di Protezione Speciale Idrogeologica (ZPSI)

Tipo A



Tipo B



Tipo C



ing. MARCO BALZANO

Analisi delle Interferenze

SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

La sovrapposizione cartografica non evidenzia interferenze con l'iniziativa.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 192 di 201



Figura 6-3: PTA - Depurazione

#### Depurazione

Agglomerati 2015-2021



Depuratori Puglia scenario 2021



Recapiti finali dei depuratori Puglia scenario 2021

#### Analisi delle Interferenze

La sovrapposizione cartografica non evidenzia interferenze con l'iniziativa.

SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 193 di 201

#### 4.6 Piano di Bacino Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI)

A seguito dell'alluvione del 1966 di Firenze, la commissione "De Marchi" porta alla legge n.183/89 attraverso la quale vengono istituite le Autorità di Bacino e viene introdotto il "Piano di Bacino" quale strumento di difesa del territorio, basato su studi di natura conoscitiva e di intervento. Tale Piano, redatto per stralci a seguito della legge 267/98, comprende altresì il Piano di Bacino Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Puglia (PAI) redatto a partire dal 2002. Per il sito di progetto è stata utilizzata l'ultima Variante del PAI approvata con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019 - G.U. n. 194 del 20 Agosto 2019.

Il PAI è il piano di settore finalizzato al miglioramento delle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica necessario a ridurre gli attuali livelli di pericolosità e a consentire uno sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto degli assetti naturali, della loro tendenza evolutiva e delle potenzialità d'uso.

Il PAI della Regione Puglia si pone come obiettivo immediato la redazione di un quadro conoscitivo generale dell'intero territorio di competenza dell'Autorità di Bacino, in termini di inquadramento delle caratteristiche morfologiche, geologiche ed idrologiche.

Allo stesso tempo viene effettuata un'analisi storica degli eventi critici (frane e alluvioni) che consente di individuare le aree soggette a dissesto idrogeologico, per le quali è già possibile una prima valutazione del rischio. Data l'esiguità di tempo e sulla base degli elementi di conoscenza disponibili e consolidati (DPCM 29/9/1998).

L'individuazione delle possibili situazioni di pericolosità è stata effettuata attraverso la localizzazione e la caratterizzazione degli eventi alluvionali che abbiano prodotto effetti sul territorio, in particolare danni a persone o cose, o, semplicemente, abbiano creato condizioni di disagio o allarme. Tale individuazione è un importante strumento per la delimitazione delle aree a potenziale rischio di inondazione.

ing.MarcoBALZANO

SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 194 di 201




Figura 4-33: PAI – Pericolosità Geomorfologica e Idraulica

## Analisi delle Interferenze

Le aree del Parco Agrivoltaico sono interessate dalla seguente perimetrazione del Piano di Assetto Idrogeologico:

- Pericolosità Geomorfologica PG1.

Il tracciato dell'elettrodotto di media tensione interseca le seguenti perimetrazioni del Piano di Assetto Idrogeologico:

- Pericolosità Geomorfologica PG1;
- Pericolosità Idraulica BP;
- Pericolosità Idraulica MP;
- Pericolosità Idraulica AP.

Le aree individuate per la realizzazione dell'impianto di produzione di idrogeno verde sono interessate dalla seguente perimetrazione del Piano di Assetto Idrogeologico:

- Pericolosità Geomorfologica PG1.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 195 di 201

La Stazione Elettrica Utente, le superfici destinate ad ospitare l'impianto di accumulo di energia e le Infrastrutture di rete in Alta Tensione sono interessate dalla seguente perimetrazione del Piano di Assetto Idrogeologico:

- Pericolosità Geomorfologica PG1.

## **Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale**

### **ARTICOLO 15 Aree a pericolosità geomorfologica media e moderata (P.G.1)**

1. Nelle aree a pericolosità geomorfologica media e moderata (P.G.1) sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.

2. Per tutti gli interventi di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità geologica e geotecnica che ne analizzi compiutamente gli effetti sulla stabilità dell'area interessata.

3. In tali aree, nel rispetto delle condizioni fissate dagli strumenti di governo del territorio, il PAI persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni mediante la predisposizione prioritaria da parte degli enti competenti, ai sensi della legge 225/92, di programmi di previsione e prevenzione.

### **ARTICOLO 7 Interventi consentiti nelle aree ad alta pericolosità idraulica (A.P.)**

1. Nelle aree ad alta probabilità di inondazione, oltre agli interventi di cui ai precedenti artt. 5 e 6 e con le modalità ivi previste, sono esclusivamente consentiti:

a) interventi di sistemazione idraulica approvati dall'autorità idraulica competente, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino sulla compatibilità degli interventi stessi con il PAI;

b) interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi pubblici e privati esistenti, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale;

c) interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;

d) interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 196 di 201

degli interventi di mitigazione. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni presentate, è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino;

e) interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurre la vulnerabilità e a migliorare la tutela della pubblica incolumità;

f) interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., a condizione che non concorrano ad incrementare il carico urbanistico;

g) adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto in materia igienico - sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche nonché gli interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi bellici e sismici;

h) ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi igienici o ad adeguamenti igienico-sanitari, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile o funzionale per gli edifici produttivi senza che si costituiscano nuove unità immobiliari, nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;

i) realizzazione, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità, di recinzioni, pertinenze, manufatti precari, interventi di sistemazione ambientale senza la creazione di volumetrie e/o superfici impermeabili, annessi agricoli purché indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata;

2. Per tutti gli interventi di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata. Detto studio è sempre richiesto per gli interventi di cui ai punti a), b), d), e), h) e i).

## **ARTICOLO 8 Interventi consentiti nelle aree a media pericolosità idraulica (M.P.)**

1. Nelle aree a media probabilità di inondazione oltre agli interventi di cui ai precedenti artt. 5 e 6 e con le modalità ivi previste, sono esclusivamente consentiti:

a) interventi di sistemazione idraulica approvati dall'autorità idraulica competente, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino sulla compatibilità degli interventi stessi con il PAI;

b) interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi pubblici e privati esistenti, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale;

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 197 di 201

- c) *interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;*
- d) *interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli interventi di mitigazione. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni presentate, è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino;*
- e) *interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurre la vulnerabilità e a migliorare la tutela della pubblica incolumità;*
- f) *interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i.;*
- g) *adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto in materia igienico - sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche nonché gli interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi bellici e sismici;*
- h) *ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi igienici o ad adeguamenti igienico-sanitari, volumi tecnici, autorimesse pertinentziali, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile o funzionale per gli edifici produttivi senza che si costituiscano nuove unità immobiliari, nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;*
- i) *realizzazione, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità, di recinzioni, pertinenze, manufatti precari, interventi di sistemazione ambientale senza la creazione di volumetrie e/o superfici impermeabili, annessi agricoli purché indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata;*
- j) *interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lett. d) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;*
- k) *ulteriori tipologie di intervento a condizione che venga garantita la preventiva o contestuale realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica per eventi con tempo di ritorno di 200 anni, previo parere favorevole dell'autorità idraulica competente e dell'Autorità di Bacino sulla coerenza degli interventi di messa in sicurezza anche per ciò che concerne le aree adiacenti e comunque secondo quanto previsto agli artt. 5, 24, 25 e 26 in materia di aggiornamento dal PAI.*

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 198 di 201

*In caso di contestualità, nei provvedimenti autorizzativi ovvero in atti unilaterali d'obbligo, ovvero in appositi accordi laddove le Amministrazioni competenti lo ritengano necessario, dovranno essere indicate le prescrizioni necessarie (procedure di adempimento, tempi, modalità, ecc.) nonché le condizioni che possano pregiudicare l'abitabilità o l'agibilità. Nelle more del completamento delle opere di mitigazione, dovrà essere comunque garantito il non aggravio della pericolosità in altre aree.*

*2. Per tutti gli interventi di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata. Detto studio è sempre richiesto per gli interventi di cui ai punti a), b), d), e), h), i), j) e k).*

### **ARTICOLO 9 Interventi consentiti nelle aree a bassa pericolosità idraulica (B.P.)**

*1. Nelle aree a bassa probabilità di inondazione sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale.*

*2. Per tutti gli interventi nelle aree di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata.*

*3. In tali aree, nel rispetto delle condizioni fissate dagli strumenti di governo del territorio, il PAI persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni mediante la predisposizione prioritaria da parte degli enti competenti, ai sensi della legge 225/92, di programmi di previsione e prevenzione.*

### **ARTICOLO 10 Disciplina delle fasce di pertinenza fluviale**

*1. Ai fini della tutela e dell'adeguamento dell'assetto complessivo della rete idrografica, il PAI individua le fasce di pertinenza fluviale.*

*2. All'interno delle fasce di pertinenza fluviale sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, a condizione che venga preventivamente verificata la sussistenza delle condizioni di sicurezza idraulica, come definita all'art. 36, sulla base di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica subordinato al parere favorevole dell'Autorità di Bacino.*

*3. Quando la fascia di pertinenza fluviale non è arealmente individuata nelle cartografie in allegato, le norme si applicano alla porzione di terreno, sia in destra che in sinistra, contermina all'area golenale, come individuata all'art. 6 comma 8, di ampiezza comunque non inferiore a 75 m.*

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 199 di 201

## 4.7 Piano Regolatore di Qualità dell'Aria (PRQA)

Con il Regolamento Regionale del 21 maggio 2008, la regione Puglia ha adottato il Piano Regionale Qualità dell'Aria (PRQA), il cui obiettivo principale è il conseguimento del rispetto dei limiti di legge per quegli inquinanti – PM10, NO2 e ozono – per i quali sono stati registrati superamenti.

Il territorio regionale è stato suddiviso in quattro zone con l'obiettivo di distinguere i comuni in funzione alla tipologia di emissione a cui sono soggetti e delle conseguenti diverse misure di risanamento da applicare:

**ZONA A:** comprende i comuni in cui la principale sorgente di inquinanti in atmosfera è rappresentata dal traffico veicolare;

**ZONA B:** comprende i comuni sul cui territorio ricadono impianti industriali soggetti alla normativa IPPC;

**ZONA C:** comprende i comuni con superamento dei valori limite a causa di emissioni da traffico veicolare e sul cui territorio al contempo ricadono impianti industriali soggetti alla normativa IPPC;

**ZONA D:** comprende tutti i comuni che non mostrano situazioni di criticità.




Figura 4-34: PRQA – Zonizzazione

Il Piano, quindi, individua "misure di mantenimento" per le zone che non mostrano particolari criticità (Zone D) e misure di risanamento per quelle che, invece, presentano situazioni di inquinamento dovuto al traffico veicolare (Zone A), alla presenza di impianti industriali soggetti alla normativa IPPC (Zone B) o ad entrambi (Zone C).


Il presente progetto, grazie alla produzione di energia da fonte rinnovabile favorirà la riduzione di immissione di inquinanti in atmosfera coerentemente agli obiettivi fissati dalla Commissione Europea al punto A.21 del Next Generation EU.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 200 di 201

#### 4.8 Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Puglia

Con deliberazione della Giunta Regionale del 19 maggio 2015, n. 1023 la Regione Puglia ha approvato il testo coordinatore del Piano di Gestione dei rifiuti speciali.

**Non trattandosi di un impianto di gestione, trattamento, recupero e/o smaltimento di rifiuti, il progetto non è soggetto alle prescrizioni del succitato Regolamento Regionale.**



Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV664 -V.03a	Studio di Impatto Ambientale – Quadro Programmatico	12/10/2023	R0	Pagina 201 di 201